



Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025-2027

Approvato ed adottato dall'Amministratore Unico di AMTAB S.p.A. in data 31.01.2025

Redatto e proposto dalla Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza  
Avv. Camilla De Candia

**PARTE PRIMA**

1. PREMESSA
2. Natura giuridica della Società
3. Il concetto di corruzione
4. Integrazione tra il MOG e il PTPCT
5. Gli obiettivi strategici in materia di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
6. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- 6.1 I principi generali sulla figura del RPCT nelle amministrazioni pubbliche
  - 6.1.1 I criteri di scelta del RPCT
  - 6.1.2 Provvedimento di nomina del RPCT
  - 6.1.3 I requisiti soggettivi: la condotta integerrima
  - 6.1.4 Posizione di autonomia del RPCT
  - 6.1.5 La formazione del RPCT
  - 6.1.6 Eventuale trattamento accessorio
  - 6.1.7 Supporto operativo al RPCT
  - 6.1.8 Attività e poteri del RPCT
  - 6.1.9 Responsabilità del RPCT
  - 6.1.10 I rapporti del RPCT con altri organi dell'amministrazione
7. La registrazione del RPCT sulla piattaforma ANAC
8. La Relazione Annuale del RPCT
9. Le attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
10. La Piattaforma software di rilevazione dei P.T.P.C.T
11. Cenni al Programma per la Trasparenza
12. Analisi del contesto esterno
13. Analisi del contesto interno
14. Individuazione degli attori esterni nonché dei canali, strumenti ed iniziative di partecipazione e di comunicazione dei contenuti del PTPCT
15. Azione sinergica svolta dall'ente proprietario sul tema prevenzione corruzione
16. Assetto organizzativo e organi della società
17. Soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione
18. Sviluppo e aggiornamento del piano
19. Individuazione e gestione dei rischi di corruzione
  - 19.1 Metodologia utilizzata
  - 19.2 Mappatura dei processi
  - 19.3 Identificazione del rischio
  - 19.4 Analisi del rischio
  - 19.5 Ponderazione del rischio
20. Monitoraggio delle misure
21. Gestione valutazione e trattamento del rischio

**PARTE SECONDA**

22. Le misure di prevenzione della corruzione
23. Il sistema di controllo interno di AMTAB spa

- 24. Le misure generali
  - 24.1 Inconferibilità ed Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali
  - 24.2 Incarichi e attività extraistituzionali
  - 24.3 Prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni, ed altri casi particolari
  - 24.4 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage)
  - 24.5 Formazione sui temi dell'etica e della legalità
  - 24.6 Rotazione del personale e segregazione delle funzioni
  - 24.7 Astensione in caso conflitto di interessi
  - 24.8 Patti di integrità negli affidamenti
  - 25. Whistleblowing: segnalazione di illeciti e tutela del dipendente segnalante
  - 25.1 Tutela del Whistleblowing
  - 25.2 Obbligo di riservatezza
  - 25.3 Misure di protezione
  - 25.4 Contenuti della segnalazione
  - 25.5 Gestione delle segnalazioni Whistleblowing
  - 25.6 Segnalazioni esterne
  - 26. Tempi e modalità per il monitoraggio sulla attuazione del PTPCT
  - 27. Coordinamento con le attività di verifica dell'O.d.V
  - 28. I flussi informativi al RPCT
  - 29. Il sistema disciplinare
  - 30. Le Misure specifiche
  - 31. Regolamenti e procedure interne
  - 32. Regolamento per l'affidamento dei contratti di AMTAB spa
- PARTE TERZA**
- 33. Trasparenza
  - 33.1 Trasparenza e tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679) 53
  - 34. Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)
  - 35. La carta dei servizi
  - 36. I Soggetti Responsabili della Trasmissione, della Pubblicazione e dell'Aggiornamento dei dati
  - 37. Attività di monitoraggio del RPCT sugli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da parte di soggetti sopra menzionati, segnalando i casi di inadempimento o di adempimento parziale all'ufficio di disciplina
  - 38. Il diritto di accesso a dati e documenti
  - 38.1. Accesso civico semplice
  - 38.2 Accesso civico generalizzato
  - 39. Sito Web - Sezione "Società Trasparente"
  - 40. Caratteristiche delle informazioni
  - 41. Durata dell'obbligo di pubblicazione
  - 42. Monitoraggio in materia di Trasparenza
  - 43. Adeguamento e pubblicazione del piano
  - 44. Pubblicazione dei PTPCT e relazione del Responsabile della Prevenzione
  - 45. Novità introdotte dal PNA 2022 di Anac - Integrazione con il Piano della Performance.

## **PARTE PRIMA**

### **1. PREMESSA**

La legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione, di seguito anche "Legge anticorruzione" prevede un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che indichi gli interventi organizzativi volti alla prevenzione del rischio di corruzione. La medesima legge dispone che l'organo di indirizzo adotta il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito anche RPCT).

Questo aggiornamento per il triennio 2025-2027, non si colloca in continuità con il precedente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito PTPCT) adottato da AMTAB Spa, in quanto è stato nominato un nuovo RPCT, nella persona dell'Avv. Camilla De Candia, ma soprattutto perché il precedente PTPCT 2024-2026 necessitava di aggiornamento ed adeguamento alle prescrizioni e indirizzi ANAC di cui al PNA 2022 e successivo aggiornamento 2023.

Il presente Piano, quindi, tiene conto delle indicazioni del PNA 2022, adottato da ANAC con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 e dell'aggiornamento del PNA 2023 (Delibera ANAC 605/2023).

Tiene conto altresì del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in materia trasparenza; del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi; del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 c.d. FOIA "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche – il quale ha modificato il D.lgs. 33/2013 e il D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 il quale, in attuazione della direttiva (UE) 1937/2019, ha innovato la disciplina dell'istituto del whistleblowing; il d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, recante il nuovo Codice dei Contratti pubblici, ha potenziato il ruolo dell'ANAC che attraverso l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sui contratti pubblici, mira anche a contrastare l'illegalità e la corruzione; l'attività di vigilanza si estende anche alla corretta esecuzione dei contratti pubblici, nonché alla digitalizzazione degli appalti in primis mediante l'implementazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e l'istituzione dell'Anagrafe degli operatori economici a qualunque titolo coinvolti nei contratti pubblici, ai sensi degli artt. 23, co.5 e 38, co. 4 del ridetto nuovo Codice e disciplinato da ANAC nelle Delibere nn. 261 e 264 del 2023.

Tiene altresì conto:

- delle Linee guida in tema di c.d. divieto di *pantouflage*, adottate con Delibera n. 493 del 25 settembre 2024, volte a fornire ulteriori indirizzi interpretativi e operativi sui profili sostanziali e sanzionatori riguardanti il suddetto divieto e a orientare le amministrazioni/enti nella individuazione di misure di prevenzione del *pantouflage*;
- del Regolamento sull'esercizio della funzione di vigilanza e sanzionatoria in materia di violazione dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 adottato congiuntamente dall'ANAC con Delibera n. 493**bis** del 25 settembre 2024;
- della Delibera n. 495 del 25 settembre 2024 ed i relativi schemi approvati in materia di obblighi di pubblicazione (in materia di utilizzo delle risorse pubbliche, di organizzazione e di controlli su attività e organizzazione).

**Si evidenzia che, alla data odierna, è in fase di “consultazione pubblica” l’AGGIORNAMENTO 2024 al PNA 2022.**

## **2. Natura giuridica della Società**

AMTAB spa è una società a totale partecipazione azionaria da parte del Comune di Bari quindi, rientra nella fattispecie definite dal Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP)”, affidataria in house del servizio di trasporto pubblico locale di superficie e metropolitano nonché dei servizi complementari di gestione dei parcheggi di scambio e della sosta tariffata, nell’ambito di competenze del Socio Unico.

A detta categoria di Società - in base all’art. 2 bis, secondo comma del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” si applica la medesima disciplina dettata dal suddetto decreto n. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni, in quanto compatibile.

Con provvedimento del 22.02.2024, reso nell’ambito del procedimento di cui al n. 37/2024 A.C., l’Onorevole Tribunale Ordinario di Bari, III sezione in funzione di Tribunale della Prevenzione ha disposto, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs n. 159/2011, l’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende di AMTAB spa, per la durata di anni uno, nominando l’avv. Luca D’Amore quale amministratore giudiziario.

## **3. Il Concetto di Corruzione**

La legge n. 190/2012 non contiene una definizione univoca di “corruzione”, il concetto è tuttavia desumibile da quanto indicato nel PNA 2019 dell’ANAC, secondo cui l’ambito oggettivo della legge n.190, deve focalizzarsi intorno al termine “corruzione” inteso come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

~~Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica disciplinata dagli art. 317 concussione art. 318 corruzione per l’esercizio della funzione art 319 corruzione propria art 319 ter corruzione in atti giudiziari art. 319 quater induzione indebita a dare e promettere utilità e comprende anche i reati derivanti da atti che la legge definisce come condotte di natura corruttiva indicate nell’art. 7 della legge n. 69 del 2015 che aggiunge ai reati prima indicati quelli di cui agli arti 319 bis, 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353bis del codice penale. **traffico di influenze illecite** di cui all’art. 346 bis c.p.; **indebita destinazione di denaro o cose mobili** di cui all’art. 314 bis c.p.~~

Ampliare quindi la nozione di corruzione fino a farla coincidere con il concetto di maladministration (cattiva amministrazione) consente di intervenire su quei comportamenti scorretti che si nutrono di un clima di illegalità diffusa, e che costituiscono il terreno fertile per eventuali reati. È fondamentale un approccio che intervenga anche a livello culturale, infatti la Legge 190/2012 prevede delle misure, quali la formazione e le azioni di sensibilizzazione, che sono dirette a valorizzare l’etica pubblica e di conseguenza, ridurre il rischio corruttivo. L’impegno di AMTAB ad agire con correttezza e integrità trova riscontro nell’adozione del PTPCT, con il quale intende perseguire una politica di prevenzione, attraverso un sistema di controllo interno, di contrasto della corruzione e l’illegalità, integrato con gli altri strumenti già adottati dell’Azienda, tra

cui il Codice Etico e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, in breve, anche “Modello”) estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati previsti dalla legge 231/01 ma anche a tutti quelli considerati nella legge 190/2012.

Il Piano costituisce un documento programmatico della Società, in cui confluiscono le finalità, gli istituti e le linee di indirizzo aziendali.

All’uopo si allega il catalogo dei reati rilevanti ai fini anticorruzione, aggiornato all’attualità.

#### **4. Integrazione tra il MOG e il PTPCT**

In tema di integrazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo con il PTPCT è intervenuta l’ANAC, con la determinazione n. 1134 del 8 novembre 2017, “Nuove Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” che ha suggerito alle società in controllo pubblico che abbiano già adottato il modello di organizzazione e gestione di integrare le misure previste dal D.lgs. 231/01 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità di cui alla legge 190/2012. L’autorità ha precisato, altresì che, nella programmazione delle misure occorre ribadire che gli obiettivi organizzativi e individuali ad esse collegati, assumono rilevanza strategica ai fini della prevenzione della corruzione e vanno pertanto integrati con tutti gli altri strumenti di programmazione e valutazione già esistenti.

Sia il MOG che il PTPCT perseguono un medesimo scopo, quello di prevenire la commissione di condotte illecite, attraverso la mappatura dei rischi di corruzione e la predisposizione di apposite misure e sistemi di controllo; estremamente diversi sono invece gli illeciti specifici di cui i due documenti devono tenere conto.

La L. 190/2012 abbraccia una nozione più ampia di corruzione, in cui rilevano non solo l’intera gamma dei reati contro la Pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II, del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di “cattiva amministrazione”, nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa dei comportamenti e delle decisioni dalla cura imparziale dell’interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l’azione delle amministrazioni o degli enti.

Il D.lgs. n. 231/2001, fa riferimento alle fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati, fattispecie dalle quali la società deve trarne un vantaggio perché possa risponderne.

L’AMTAB è dotata di un proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001 (di seguito “MOG”) che è in fase di aggiornamento.

Il MOG è pubblicato sul sito istituzionale della sezione “Società Trasparente – disposizioni generali – atti generali” a cui si rimanda per gli opportuni approfondimenti.

Nel Piano Anticorruzione di AMTAB sono riportate le misure di prevenzione che integrano senza sovrapporsi quelle del Modello d.lgs. n. 231 del 2001, in modo da poter presidiare il rischio connesso alle fattispecie di corruzione.

#### **5. Gli obiettivi strategici in materia di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**

L' art. 1 comma 8, così come sostituito dall'art. 41 del d.lgs. n.97/2016, prevede che l'organo di indirizzo definisca gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono il contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

Inoltre l'art. 10 comma 3, del D.lgs. n. 33/2013, così come novellato dal D.lgs. n. 97/2016, stabilisce che "la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione".

L'AMTAB spa, società che gestisce il trasporto pubblico locale a totale partecipazione azionaria del Comune di Bari, opera secondo gli indirizzi definiti dallo stesso quale soggetto privato in controllo pubblico, ed è sottoposta all'applicazione della legge anticorruzione.

Gli obiettivi che il PTPCT si prefigge di confermare e perseguire sono:

- creare valore pubblico, inteso come miglioramento della qualità della vita e del benessere economico, sociale, ambientale delle comunità di riferimento, degli utenti, degli *stakeholder*, dei destinatari del servizio;
- ridurre le opportunità che si verifichino casi di corruzione e creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi costantemente nell'attuazione delle misure di prevenzione del rischio indicate nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne;
- perseguire principi di correttezza, lealtà, integrità e trasparenza dei comportamenti che devono contraddistinguere il modo di operare e relazionarsi sia all'interno della Società che nei confronti dei propri portatori di interessi, e in linea generale, dell'intero contesto socio economico nel quale AMTAB opera;
- incrementare l'efficacia dell'azione di vigilanza in tema anticorruzione e trasparenza;
- rafforzare le attività di analisi della realtà organizzativa della Società in relazione al feedback che giungono da parte delle aree, al fine di poter individuare ulteriori strumenti e promuovere forme di semplificazione dei processi aziendali.

Si richiama, di seguito, la relazione prot. az. n°13410/2024 del 06.11.2024, con cui RPCT ha proposto all'Organo Amministrativo di Amtab i seguenti obiettivi strategici, che emergono sia dalla normativa vigente e dal PNA 2022, che dall'andamento del contesto interno ed esterno dell'Amtab e che sono espressione di approfondimento da parte della RPCT.

**a) Rafforzamento del monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione.**

*Il PNA 2022 dedica particolare attenzione al monitoraggio sull'attuazione di quanto programmato per il contenimento dei rischi, in quanto l'ANAC ha registrato una scarsa attenzione alla verifica dei risultati ottenuti con le misure programmate.*

*Occorrono, invece, poche e chiare misure di prevenzione, ben programmate e coordinate fra loro ma soprattutto attuate effettivamente e verificate nei risultati.*

*Gli esiti di un monitoraggio realizzato efficacemente possono essere posti a base della successiva programmazione delle misure di prevenzione.*

*Potrà essere utilizzata la check-list di cui all'Allegato n. 1 del PNA 2022 per la verifica e l'autovalutazione del PTPCT 2025-2027, quale strumento utile per valutare la strutturazione e lo stato di attuazione del Piano.*

*Di tale monitoraggio vi sarà la presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.*

*Nell'adottando PTPCT 2025-2027 sarà previsto che, in accordo a quanto previsto dal PNA 2022 ANAC, a partire dall'anno 2025, RPCT valuterà se introdurre l'esecuzione di audit specifici mediante l'eventuale utilizzo di un form compilabile.*

## Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

La previsione di audit specifici nel corso dell'anno, sotto forma di incontri tra il RPCT e i Responsabili dell'attuazione delle misure è una misura prevista dal PNA 2022 come forma di monitoraggio di II livello che consente di ottenere un giudizio tendenzialmente più neutrale ed obiettivo rispetto al monitoraggio di I livello (autovalutazione dei responsabili delle misure).

Tutto ciò premesso, si propone di prevedere la compilazione della check-list di cui all'Allegato 1 del PNA 2022 e di potenziare il monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione mediante l'esecuzione di audit specifici a partire dalla prossima annualità 2025.

L'implementazione avverrà tramite un form compilabile nel quale si darà atto dei risultati delle verifiche nei seguenti ambiti:

1. attuazione e sostenibilità delle misure previste dal PTPCT per l'anno 2025;
2. analisi di alcuni processi mappati nel PTPCT, delle misure del rischio e dell'attuazione delle stesse;
3. misurazione del rischio all'esito dell'incontro.

### **b) Rafforzamento del monitoraggio delle "procedure" e delle "istruzioni operative" relative al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015.**

Occorre una implementazione dei controlli sull'applicazione delle procedure della qualità aziendali, con particolare riguardo alle segnalazioni contenute nella modulistica ivi prevista, che non restino semplici comunicazioni di servizio, ma che trovino adeguato approfondimento e successivi provvedimenti, sia dal punto di vista operativo che disciplinare.

Tutto ciò al fine di creare una concreta sinergia del PTPCT con i processi di AQ e qualità ISO 9001.

Sarà, altresì, opportuno implementare il sistema di gestione della qualità ISO 9001:2015 adottato da Amtab, con una nuova procedura che consenta in modo semplice e schematico di evidenziare i punti di contatto tra le procedure, i regolamenti ed i modelli adottati dall'azienda che trattano gli aspetti della Qualità, della Trasparenza ed Anticorruzione, del D.Lgs 231/2021, del D.Lgs 175/2016, prevedendone il piano coordinato dei controlli/Audit oltre che momenti di confronto tra le principali figure che vigilano e presidiano le tematiche trattate dagli aspetti sopra richiamati.

### **c) Rafforzamento del sistema di controllo tramite invio delle Schede di Report Anticorruzione di cui alla nota del Comune di Bari prot. n. 112527/2022 dell'8.4.2022 agli organi di amministrazione e controllo.**

Come noto, dall'1.1.2020 sono in vigore le Linee Guida introdotte dal Comune di Bari relative agli Obblighi informativi in materia di Anticorruzione e trasparenza a carico delle società in house - elaborazione schede di Report e check-list. La Società trasmette al Comune di Bari un report a cadenza trimestrale e ad alimentazione continua recante l'indicazione delle procedure d'appalto, degli incarichi di consulenza conferiti e delle procedure selettive espletate nel trimestre di riferimento. Con nota prot. 112527 dell'8.4.2022 le predette Linee Guida sono state modificate dal Comune di Bari, il quale ha evidenziato «in un'ottica di rafforzamento della funzione preventiva anticorruzione, la reportistica in oggetto, oltre che da obbligo informativo periodico, potrebbe fungere da strumento di controllo in capo ai R.p.c.t. aziendali, responsabilizzandoli sulla funzione di raccordo dei report medesimi tra i vari uffici/settori aziendali che alimentano, con i loro dati, i report stessi. Per tal motivo si ritiene che i R.p.c.t. aziendali, attraverso la sottoscrizione dei report trimestrali, possano dividerne il contenuto con gli organi di amministrazione e controllo della società».

Ciò posto, atteso che la redazione e l'invio del report consente di monitorare in maniera puntuale le procedure espletate dalla Società si espone che si darà seguito alla condivisione dei report tramite invio dei report trimestrali al CdA, all'OdV e al Collegio sindacale, nonché alla pubblicazione sul sito aziendale.

### **d) Formazione specifica e potenziamento del ruolo dei dirigenti e dei referenti aziendali (Responsabili di Area, Ripartizione e Ufficio) nel processo prevenzione corruzione e trasparenza.**

Atteso il valore aggiunto che ciascun Referente può apportare all'elaborazione e al monitoraggio del PTPCT – essendo potenziale referente dei processi ed essendo consapevole delle attività svolte e delle criticità presenti nel proprio ambito di competenza – è necessario prevedere per l'annualità 2025 di adottare un aggiornamento formativo circa il coinvolgimento dei Dirigenti, ove esistenti, e dei Referenti per l'attuazione della prevenzione corruzione e trasparenza.

Il sistema di prevenzione, vigente dagli albori della norma (anno 2012) necessita, infatti, di essere revisionato non solo per il presidio dei processi di competenza di ogni settore, ma anche e soprattutto per invitare i responsabili /referenti a meglio presidiare le aree di propria competenza. Lo sforzo di RPCT a mantenere, pertanto, uno standard alto di misure preventive, necessita della collaborazione e della maggior applicazione sui temi da parte dei responsabili, ivi compresi i dirigenti, ove nominati.

Posto che ai sensi del PNA 2022 «il primo obiettivo che va posto è quello del valore pubblico [...] L'obiettivo della creazione di valore pubblico si estrinseca attraverso obiettivi strategici in materia di prevenzione e corruzione», si

## Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

*propone di ribadire quale obiettivo strategico per l'anno 2025 l'organizzazione di un aggiornamento formativo circa il coinvolgimento dei Dirigenti, eventualmente nominati, e dei Referenti per l'attuazione della prevenzione della corruzione e trasparenza.*

### **e) Creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione mediante incentivazione della digitalizzazione e dell'informatizzazione dei processi.**

*La società è soggetta, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, D.Lgs. 82/2005, all'osservanza delle norme contenute nel D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD), il quale reca importanti regole in materia di accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione e di digitalizzazione.*

*Sulla scorta delle disposizioni ivi contenute la Società dovrà implementare il canale "PagoPA", nonché la registrazione sull'INIPEC e sull'Indice PA, al fine di raggiungere un discreto grado di digitalizzazione.*

*Il Codice dell'Amministrazione Digitale reca però anche norme in materia di formazione, gestione e conservazione dei documenti digitali. In particolare, gli articoli 20 ("Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici"), 40 ("Formazione di documenti informatici"), e la Sezione II del CAD ("Gestione e conservazione dei documenti") fanno espresso rinvio al rispetto di regole tecniche adottate dall'AGID mediante Linee Guida.*

*Le "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" sono state varate dall'AGID nel mese di maggio 2021 e sono divenute operative a far data dall'1.1.2022.*

*Le Linee Guida sono vincolanti per i gestori di servizi pubblici e per le società a controllo pubblico e la loro violazione può dar luogo all'irrogazione di sanzioni.*

*La vincolatività delle predette Linee Guida comporta per la Società una serie di adempimenti di digitalizzazione che dovranno essere approfondite da parte delle competenti figure aziendali, in particolare dal Responsabile SS.II., e che si ipotizza possano richiedere un lungo periodo di tempo.*

*Il principale adempimento posto a carico della Società è quello di digitalizzare il processo di creazione, gestione e conservazione dei documenti. Infatti, l'art. 47 D.Lgs. 82/2005 – "Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni" nello stabilire il principio del digital first statuisce:*

*«Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica [...] Il documento può essere, altresì, reso disponibile previa comunicazione delle modalità di accesso telematico allo stesso».*

*Secondo tale principio è, quindi, vietata la circolazione cartacea dei documenti delle PA.*

*La digitalizzazione costituisce una leva per la creazione di valore pubblico, così come stabilito dal PNA 2022. La stessa è inoltre sempre vista con favore dal legislatore, in quanto argina la discrezionalità e garantisce il buon andamento della PA.*

*Tutto ciò premesso, si propone di adottarsi quale obiettivo strategico di durata biennale (annualità 2025 – 2026) la digitalizzazione della formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici in conformità alle disposizioni previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale.*

### **f) Rafforzamento della sinergia tra PTPCT e performance.**

*Al fine di realizzare un'efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione è necessario che i PTPCT siano coordinati rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nelle amministrazioni e nelle società.*

*L'esigenza di integrare alcuni aspetti del PTPCT e del Piano della performance è stata chiaramente indicata dal Legislatore e più volte sottolineata dall'Anac.*

Tali obiettivi strategici, condivisi dall'Amministratore Unico, sono parte integrante del presente PTPCT 2025-2027 e potranno essere implementati con ulteriori obiettivi e misure di intervento, in fase di aggiornamento del presente Piano.

## **6. Ruolo e funzioni del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**

La figura del RPCT è stata istituita dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 la quale stabilisce che la predisposizione e la verifica dell'attuazione del Piano sono attribuite ad un Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza. Il d.lgs. 97/2016 correttivo della sopra citata legge ha ampliato il ruolo e i poteri di tale soggetto.

Questo processo ha portato, da una parte, ad ampliare in maniera significativa le funzioni assegnate al RPCT e, dall'altra, ad una maggiore autonomia ed effettività del ruolo.

L'ANAC, nel corso degli anni e in diversi atti, ha fornito indicazioni generali alle amministrazioni e agli enti, volte a meglio definire il ruolo di RPCT e i criteri di scelta, nonché a valorizzarne gli strumenti di supporto e collaborazione da parte della struttura organizzativa ed in particolare, con la delibera n. 840 del 2 ottobre 2018 e, successivamente, con il Piano Nazionale Anticorruzione 2022, dedicando un apposito approfondimento, al fine di fornire le indicazioni operative per la corretta interpretazione dei compiti ad esso affidati, come di seguito esplicitate ed utilizzate per la redazione del presente Piano (cfr. *PNA 2022 All. n°3 "Il RPCT e la struttura di supporto"*).

Il RPCT, la cui nomina deve avvenire nel rispetto di specifici criteri e requisiti soggettivi di indipendenza e autonomia, all'interno di ciascuna amministrazione, svolge un ruolo trasversale e, allo stesso tempo, d'impulso e coordinamento del sistema di prevenzione della corruzione ed è chiamato anche a verificarne il funzionamento e l'attuazione.

Tale ruolo si riflette nel potere di predisporre il PTPCT.

#### 6.1 I principi generali sulla figura del RPCT nelle amministrazioni pubbliche:

##### 6.1.1 I criteri di scelta del RPCT

L'organo di indirizzo individua, di norma, il RPCT tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.

Per una corretta scelta del RPCT, ANAC suggerisce i seguenti indirizzi di carattere generale, fermo restando che la scelta finale sul RPCT - in relazione alle caratteristiche strutturali dell'ente - è rimessa all'autonoma determinazione dell'amministrazione ed affidata all'organo di indirizzo, cui compete l'adozione di un apposito provvedimento di nomina e il compito di assicurare che il RPCT possa esercitare il proprio ruolo con autonomia ed effettività.

- Laddove possibile, è altamente consigliabile mantenere l'incarico di RPCT in capo a dirigenti di prima fascia, o equiparati. Si ritiene, infatti, che il RPCT debba rivestire nell'amministrazione un ruolo tale da poter adeguatamente svolgere le proprie attività e funzioni con effettività e poteri di interlocuzione reali con gli organi di indirizzo e con l'intera struttura amministrativa.
- È quanto mai opportuno selezionare un soggetto che abbia adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione e che sia dotato della necessaria autonomia valutativa e di competenze qualificate per svolgere con effettività il proprio ruolo.
- È importante che la scelta ricada su un dipendente dell'amministrazione che assicuri stabilità ai fini dello svolgimento dei compiti. Il legislatore ha ribadito che l'incarico di RPCT sia attribuito, di norma, a un dirigente di ruolo in servizio e ha previsto uno specifico divieto di far elaborare il PTPCT - e quindi anche la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO - a soggetti esterni. Pertanto, la nomina di un dirigente esterno è da considerarsi come una eccezione. Nel caso, tale scelta necessita di una motivazione puntuale, anche in ordine all'assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge.
- Non appare coerente con le previsioni di legge e con le indicazioni fornite dall'Autorità circa i requisiti di adeguata conoscenza dell'amministrazione, stabilità e durata connessi all'incarico di RPCT, la nomina di un soggetto che si trovi in posizione di comando e, quindi,

non incardinato nei ruoli dell'amministrazione, pur prestando servizio presso e nell'interesse della stessa.

- Per garantire l'imparzialità di giudizio e l'autonomia al RPCT, nonché il ruolo di garanzia sull'effettività del sistema di prevenzione della corruzione, non appare coerente con i requisiti di legge la nomina di un dirigente che provenga direttamente da uffici di diretta collaborazione con l'organo di indirizzo laddove esista un vincolo fiduciario.
- Per assicurare che il RPCT non si trovi in una posizione di conflitto di interessi, dovrebbero essere esclusi dalla designazione i dirigenti assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva, nonché quelli assegnati a settori che sono considerati più esposti al rischio della corruzione (come, a titolo meramente esemplificativo, l'Ufficio contratti, l'Ufficio gestione del patrimonio, l'Ufficio contabilità e bilancio, l'Ufficio del personale).
- È poi da escludere l'eventualità che il RPCT ricopra anche il ruolo di componente o di presidente dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV), dell'Organismo di vigilanza (ODV) o del Nucleo di valutazione. Ciò al fine di evitare che vi siano situazioni di coincidenza di ruoli fra controllore e controllato.
- Si può prevedere nel PTPCT una procedura di gestione di conflitti di interessi, anche potenziali, del RPCT per casi preventivamente determinati, individuando il soggetto che deve verificare l'eventuale conflitto (di regola il superiore gerarchico) e il possibile sostituto, per il caso concreto in ipotesi, del RPCT tenuto ad astenersi.
- Considerare l'opportunità di introdurre modifiche organizzative finalizzate a consentire, nell'individuazione del RPCT, il pieno rispetto dei criteri indicati dalla normativa e negli orientamenti dell'ANAC.
- Qualora l'ente/società sia priva di dirigenti o i dirigenti siano in numero limitato, l'incarico di RPCT può essere affidato a un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le competenze adeguate. In tale ipotesi, l'organo di indirizzo è chiamato a svolgere una vigilanza stringente sulle attività del soggetto incaricato.

#### 6.1.2 Provvedimento di nomina del RPCT

Il provvedimento di nomina adottato dall'organo di indirizzo deve indicare: il soggetto cui è conferito l'incarico; la durata dell'incarico; laddove la designazione si discosti dagli orientamenti espressi dall'Autorità, le motivazioni che hanno indotto l'amministrazione a soluzioni diverse. È opportuno, inoltre, che nel provvedimento di nomina venga anche indicata la tipologia di incarico (dirigenziale) di cui è titolare il soggetto cui è conferito il ruolo di RPCT (qualora tale ultimo incarico non sia stato assegnato in via esclusiva). Al fine di assicurare che il RPCT svolga il suo delicato compito con effettività, è auspicabile l'esclusività di tale funzione, la cui durata dovrebbe non essere inferiore a tre anni e prorogabile una sola volta.

**In AMTAB, la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è stata effettuata secondo quanto previsto dalla normativa e dalle indicazioni dell'Autorità Nazionale e l'incarico di RPCT è stato assegnato all'Avv. Camilla De Candia, nominato con decisione del Consiglio di Amministrazione del 29.08.2024, con decorrenza dal 19 settembre 2024 e per la durata di tre anni.**

**Il nominativo del Responsabile nominato è stato comunicato, con nota prot. az. 12278/2024 del 20.09.2024, all'ANAC ed al Socio Unico Comune di Bari, nonché portata a conoscenza della**

**comunità aziendale attraverso gli idonei canali informativi ed è stato pubblicato, con adeguata evidenza, sul sito istituzionale della Società nella sezione “Società trasparente”.**

### 6.1.3 I requisiti soggettivi: la condotta integerrima

Il legislatore non fornisce specifiche indicazioni sui requisiti soggettivi necessari per essere nominati RPCT. L’Autorità, considerati compiti e ruolo del RPCT, ritiene che quest’ultimo debba essere individuato in un soggetto che abbia dato nel tempo dimostrazione di un comportamento integerrimo. Ciò a tutela sia dell’immagine e del decoro dell’amministrazione, sia del prestigio dello stesso RPCT che potrà esercitare i propri compiti con maggior autorevolezza.

Tale requisito deve essere valutato dall’amministrazione, caso per caso, avuto riguardo ad eventuali procedimenti penali e di rinvio a giudizio, a condanne in primo grado del giudice civile e del lavoro, a condanne erariali, a pronunce di natura disciplinare. Le valutazioni sono svolte, ad esempio, in relazione alla natura e alla gravità dell’eventuale condanna, all’elemento soggettivo del dolo, all’incidenza della condanna rispetto allo svolgimento della funzione.

L’amministrazione è tenuta a valutare con particolare attenzione, caso per caso, la sussistenza del requisito della condotta integerrima in capo al RPCT.

Di seguito si riportano alcune indicazioni che devono comunque essere oggetto di valutazione discrezionale e motivata dell’organo di indirizzo che nomina il RPCT.

- In caso di procedimenti penali e, in particolare, nei casi di “avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva” e nei casi di rinvio a giudizio che riguardano il soggetto cui si intende affidare o è affidato anche l’incarico di RPCT, l’amministrazione è tenuta alla valutazione del requisito della condotta integerrima secondo le indicazioni già fornite da ANAC nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 cui si rinvia e per i reati ivi indicati. L’Autorità ritiene, inoltre, che devono essere considerate tra le cause ostative alla nomina e al mantenimento dell’incarico di RPCT tutti i casi di rinvio a giudizio e le condanne in primo grado per i reati presi in considerazione nel d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 2358, nonché quelle per i reati contro la pubblica amministrazione e, in particolare, almeno quelli richiamati dal d.lgs. n. 39/2013. L’amministrazione è tenuta, inoltre, a valutare, caso per caso, anche gli altri casi di procedimenti penali, sopra non contemplati, a partire dal rinvio a giudizio, e a decidere di conseguenza, fornendo sempre adeguate motivazioni sulla scelta effettuata in sede di nomina o di revoca. In tale ambito, particolare rilevanza può assumere l’elemento soggettivo del dolo.
- In caso di condanne erariali, l’Autorità ritiene, come precisato nella delibera n. 650 del 17 luglio 2019, che una condanna, anche non definitiva, da parte della Corte dei Conti per comportamento doloso incida sul requisito della condotta integerrima del RPCT, ai fini del conferimento e/o del mantenimento dell’incarico<sup>10</sup>. Diversamente, le fattispecie di condanna per colpa grave si prestano a valutazioni diversificate, da effettuarsi caso per caso.
- Con riferimento alle condanne già in primo grado del giudice civile e del giudice del lavoro spetta alle amministrazioni valutare, in sede di nomina o di revoca, se tali condanne possano ostare al possesso del requisito della condotta integerrima, in quanto tali da pregiudicare l’immagine dell’amministrazione e il prestigio dello stesso RPCT all’interno della stessa. In ogni caso, è necessaria una specifica motivazione da parte

dell'amministrazione, che dia conto delle ragioni di fatto e di diritto a base della scelta effettuata.

- Per quanto attiene alle pronunce di natura disciplinare, spetta alle amministrazioni valutare, di volta in volta, se la condotta sanzionata del RPCT possa far venire meno i requisiti di integrità, fornendo le opportune motivazioni in sede di nomina o di revoca. A titolo esemplificativo, si può avere riguardo a parametri, quali la gravità dei fatti accertati e dei danni provocati, la condotta successiva dell'autore, l'avvenuto risarcimento totale o parziale dei danni arrecati alla p.a.

Per quanto sopra detto si ribadisce il dovere in capo al RPCT di segnalare immediatamente all'amministrazione l'avvio di procedimenti penali o di altro tipo che li vedano coinvolti. A tal fine è auspicabile che le amministrazioni introducano, nel proprio codice di comportamento, un dovere informativo in tal senso.

#### 6.1.4 Posizione di autonomia del RPCT

Il RPCT può esercitare con effettività le sue funzioni solo in presenza di un elevato grado di autonomia e indipendenza. A tal fine, possono concorrere:

- a) **La durata dell'incarico di RPCT.** La legge non individua la durata dell'incarico del RPCT. Al fine di evitare, tuttavia, che l'attività del RPCT possa essere compromessa da una situazione di precarietà, tale incarico deve avere una durata minima ragionevole. Ciò consente di garantire la stabilità necessaria per mettere a frutto le competenze acquisite, portando a termine almeno un ciclo di programmazione triennale; di assicurare un criterio di rotazione/alternanza tra più dirigenti nel ruolo di RPCT. In particolare, laddove il RPCT svolga l'incarico in via esclusiva (circostanza che potrebbe verificarsi in enti di grandi dimensioni con organizzazione complessa) la durata dell'incarico dovrebbe non essere inferiore a tre anni e prorogabile una sola volta. Laddove l'incarico di Responsabile si configuri – come di norma - quale incarico aggiuntivo a dirigente già titolare di altro incarico, la durata prevista è altamente raccomandato non sia inferiore a quella del contratto sottostante all'incarico già svolto e, comunque, nel rispetto del limite temporale di tre anni, prevedendo eventualmente una sola proroga. Con specifico riguardo all'elaborazione del PTPCT, si raccomanda, inoltre, che i RPCT e i componenti della struttura di supporto, prima di lasciare l'incarico, abbiano cura di predisporre e mettere a disposizione del nuovo soggetto incaricato di svolgere le funzioni tutti i documenti inerenti le attività svolte ai fini della elaborazione del Piano, i documenti di monitoraggio e quelli utili per rappresentare la situazione di attuazione del Piano.
- b) **Temporanea assenza e periodi di vacatio del RPCT.** Le amministrazioni dovrebbero opportunamente valutare anche l'eventualità di un periodo di assenza temporanea del RPCT. Quindi, già in sede di PTPCT, vanno definite idonee misure per affrontare tale evenienza. Può essere prevista, ad esempio, una procedura organizzativa interna, sulla base di criteri prestabiliti, che permetta di individuare in modo automatico il sostituto del RPCT nell'ipotesi in cui vi sia un'assenza imprevista dello stesso. Quando l'assenza si traduce, invece, in una vera e propria vacatio del ruolo di RPCT è compito dell'organo di indirizzo attivarsi immediatamente per la nomina di un nuovo Responsabile, con l'adozione di un atto formale di conferimento dell'incarico.

- c) **La tutela del RPCT in caso di revoca dell'incarico o di adozione nei suoi confronti di misure discriminatorie.** In considerazione dei numerosi compiti direttamente attribuiti al RPCT nei confronti del personale dell'ente, è importante che tra le misure organizzative da adottarsi da parte degli organi di indirizzo vi siano anche quelle dirette ad assicurare che il RPCT svolga il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni. A tal fine, occorre considerare che l'incarico di RPCT si configura, di norma, come "aggiuntivo" rispetto ad altri incarichi. Si ribadisce quindi l'invito a tutte le amministrazioni ad adottare tutte le soluzioni organizzative dirette ad assicurare che il RPCT svolga il suo delicato compito in modo imparziale, autonomo, con effettività, al riparo da possibili ritorsioni, fissando regole in tal senso in appositi atti organizzativi generali (ad esempio negli enti locali il regolamento degli Uffici e dei servizi) o nell'atto di nomina del RPCT. Il legislatore stesso ha elaborato un sistema di garanzia a tutela dell'autonomia e dell'indipendenza del RPCT con disposizioni volte ad impedire sia una revoca anticipata dall'incarico in funzione ritorsiva, sia l'adozione di misure discriminatorie.

Tale forma di tutela è riferita:

- ✓ alla revoca dell'incarico di Segretario comunale, di norma RPCT: il Prefetto ha il compito di comunicare il provvedimento di revoca del Segretario comunale all'Autorità che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l'Autorità rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione;
- ✓ alle revoche di tutti gli incarichi amministrativi, di vertice o dirigenziali, conferiti al soggetto cui sono state affidate le funzioni di RPCT. Le amministrazioni comunicano tempestivamente ad ANAC i provvedimenti di revoca, al fine di consentire alla stessa di formulare, entro trenta giorni, una richiesta di riesame del provvedimento, qualora si rilevi che lo stesso sia correlato alle attività svolte dal RPCT;
- ✓ alle eventuali misure discriminatorie nei confronti del RPCT comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni. Tali misure discriminatorie devono essere segnalate tempestivamente dai RPCT interessati all'Autorità, in modo da consentire a quest'ultima, qualora necessario, di attivare le opportune forme di tutela mediante una richiesta di informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle medesime forme previste per la revoca dall'incarico.

La poca chiarezza delle disposizioni sull'intervento e sui poteri di ANAC in caso di revoca del RPCT o di adozione nei suoi confronti di misure discriminatorie ha generato non pochi problemi nell'attività di vigilanza. L'Autorità, quindi, ha da tempo auspicato un intervento del legislatore.

In ogni caso, al fine di disciplinare il proprio intervento con criteri omogenei e un iter procedimentale uniforme sia con riferimento ai procedimenti di revoca, sia con riferimento ai casi in cui il RPCT sia destinatario di misure discriminatorie, l'Autorità ha adottato il Regolamento del 18 luglio 2018 di cui alla Delibera n. 657 del 18 luglio 2018.

In tale Regolamento si sottolinea che «in caso di revoca del RPCT le amministrazioni sono tenute a comunicare tempestivamente il provvedimento all'Autorità». Analoga raccomandazione è estesa anche ai RPCT che sono revocati.

In particolare, l'intervento dell'Autorità in tali casi si sostanzia in una istruttoria tesa ad accertare la presunta correlazione tra la revoca e le misure discriminatorie adottate dall'Amministrazione e le

attività svolte dal RPCT. In caso l'accertamento dia esito favorevole l'Autorità richiede all'Amministrazione di riesaminare gli atti relativi alle misure adottate e di comunicarle gli esiti di tale di tale riesame.

Le amministrazioni e gli altri soggetti interessati provvedono al riesame degli atti adottati nei confronti del RPCT. A conclusione del riesame, possono annullare le misure o anche decidere di confermarle. In tale ultimo caso, al fine di assicurare una compiuta analisi dei rilievi dell'Autorità, la motivazione del provvedimento deve riscontrare gli elementi contenuti nella richiesta di riesame adottata dall'Autorità.

L'Autorità, ricevuti dall'amministrazione gli esiti del procedimento di riesame, ne prende atto, eventualmente ribadendo le proprie motivazioni circa la connessione tra revoca/misure e l'attività del RPCT in materia di prevenzione della corruzione.

#### 6.1.5 La formazione del RPCT

La formazione riveste un ruolo strategico nella prevenzione della corruzione e deve coinvolgere tutti i soggetti che partecipano, a vario titolo, alla programmazione e attuazione delle misure, in primo luogo, il RPCT.

Una efficace attività formativa in materia costituisce un tassello rilevante per lo sviluppo di una adeguata strategia decentrata di prevenzione della corruzione, volta a favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi.

Per tale ragione, è opportuno che gli interventi formativi dell'amministrazione siano finalizzati a fornire allo stesso RPCT, nella prospettiva di una maggiore professionalizzazione di tale ruolo, tutti gli elementi conoscitivi e le competenze necessarie con riguardo ai metodi e agli strumenti di gestione del rischio corruttivo.

Ciò è funzionale anche a consentire al RPCT di farsi promotore, all'interno della stessa amministrazione, di una effettiva cultura della legalità, superando la logica del mero adempimento formale.

#### 6.1.6 Eventuale trattamento accessorio

Dall'espletamento dell'incarico di RPCT non può derivare l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo (ai sensi dell'art. 2, l. 190/2012, *"Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"*, cd *"clausola di invarianza"*), fatto salvo il solo riconoscimento, laddove sia configurabile, di eventuali retribuzioni di risultato legate all'effettivo conseguimento di obiettivi di performance predeterminati.

Restano naturalmente fermi i vincoli che derivano dai tetti retributivi normativamente previsti e dai limiti complessivi alla spesa per il personale.

Tale principio vale anche nel caso in cui le funzioni di RPCT siano affidate ad un titolare di posizione organizzativa.

#### 6.1.7 Supporto operativo al RPCT

Al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, l'organo di indirizzo dispone «le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e

poteri idonei» al RPCT. La scelta sul tipo di supporto da garantire a questo soggetto è sempre rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa della stessa.

È opportuno individuare una precisa strategia, su più fronti, da disciplinare nel PTPCT, tesa a rafforzare il ruolo del RPCT e a garantirgli un supporto adeguato.

Da un lato, è auspicabile che al RPCT sia attribuito un apposito ufficio di supporto, dotato di adeguate risorse umane con competenze multidisciplinari nonché di risorse strumentali, la cui titolarità sia posta in capo del RPCT.

È auspicabile altresì che vengano individuati "referenti" per la prevenzione della corruzione che operino in raccordo con il RPCT. L'individuazione e la nomina dei soggetti cui conferire l'incarico di referenti spettano all'organo di indirizzo. Le modalità di raccordo e coordinamento tra i referenti e il RPCT è opportuno siano inserite nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, in modo da creare un meccanismo dinamico ed oggettivo in cui i referenti possano agire su richiesta del responsabile. Il RPCT resta, comunque, il punto di riferimento principale del sistema di prevenzione, unitamente all'organo di indirizzo.

Ogni referente assolve a compiti di coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attività della struttura di competenza sia in materia di prevenzione della corruzione, sia in materia di trasparenza, instaurando una comunicazione diretta con il RPCT, nell'ottica dell'attuazione di un sistema di controllo efficace. L'attività dei referenti è indispensabile per informare compiutamente il RPCT affinché questi abbia elementi utili e riscontri per la predisposizione e il monitoraggio del PTPCT.

Si raccomanda alle amministrazioni di individuare nei PTPCT le attribuzioni in capo a ciascun referente, nell'unità organizzativa di riferimento, cui correlare, se necessario, misure di piano e obiettivi di performance.

Esempi di compiti dei referenti del RPCT:

La necessità di definire chiaramente attribuzioni e obiettivi posti in capo ai referenti può avere anche importanti conseguenze in termini di esenzione delle responsabilità del RPCT.

Si ricorda, infatti, che il sistema delle responsabilità del RPCT ammette prove liberatorie per il RPCT (cfr. infra sulle responsabilità del RPCT). Quanto più sono definiti i compiti dei referenti e le misure/obiettivi loro assegnati, tanto più il RPCT potrà provare, nell'ipotesi si configurino fattispecie presupposto di eventuali sue responsabilità, di avere monitorato adeguatamente le attività svolte dai referenti. Da ciò consegue che è di particolare rilievo che il RPCT tracci tutta l'attività di coordinamento e informazione con i referenti, prevedendo adeguati meccanismi di monitoraggio utili a verificare se tali soggetti hanno svolto effettivamente compiti loro assegnati.

**Con nota prot. az. 757/2024 del 17.01.2024, sono stati nominati i Referenti per la prevenzione della corruzione e trasparenza di AMTAB.**

Considerati i delicati compiti che spettano al RPCT, è auspicabile che l'organo di indirizzo assicuri al soggetto individuato quale RPCT legittimazione ed autorevolezza anche attraverso una serie di azioni ed indicazioni strategiche, quali, ad esempio, l'adozione di provvedimenti formali che lo integrino opportunamente nell'organizzazione, gli diano una collocazione adeguata, ne descrivano le funzioni e i compiti, a fronte del dovere di tutta l'organizzazione di collaborare fornendo le informazioni, i dati e le attività necessarie a perseguire gli obiettivi, richiamando altresì tale dovere espressamente nei codici di comportamento.

Laddove possibile, è opportuno che l'organo di indirizzo doti il RPCT di un ufficio appositamente dedicato al supporto del RPCT, con adeguato personale, risorse strumentali e finanziarie.

In tal senso, in relazione alle esigenze e alle peculiarità di ogni amministrazione, si auspica che lo stesso RPCT collabori con l'organo di indirizzo proponendo, insieme alla presentazione della prima proposta di PTPCT utile, indicazioni circa l'assetto di una struttura organizzativa idonea e proporzionata che consenta di garantire lo svolgimento pieno ed effettivo delle proprie funzioni.

Nel caso dell'istituzione di un ufficio di supporto appositamente dedicato alle attività del RPCT, la titolarità di tale ufficio va posta in capo al RPCT e non ad altro dirigente.

Resta fermo che soggetti esterni all'amministrazione non possono far parte dell'ufficio di supporto, così come il RPCT deve essere, di regola, un soggetto interno all'amministrazione. La conoscenza diretta dell'amministrazione è, infatti, un requisito che consente di predisporre al meglio misure di prevenzione contestualizzate. A ciò si aggiunga che la legge prevede uno specifico divieto di far elaborare il PTPCT a soggetti esterni.

Nella logica di non generare un aggravio o un appesantimento del funzionamento amministrativo, qualora non sia possibile costituire tale ufficio dedicato, è necessario predisporre adeguati provvedimenti organizzativi atti a permettere al RPCT di avvalersi del personale di altri uffici, creando una struttura e un servizio di sostegno tematico e funzionale.

Tale struttura, in una necessaria logica di integrazione delle attività e delle competenze multidisciplinari, potrebbe essere anche a disposizione di chi si occupa delle misure di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione (si pensi, ad esempio, ai controlli interni, alle strutture di audit).

Tale integrazione funzionale dei poteri del RPCT, in particolare con quelli di uffici/organi di controllo interni all'amministrazione, implica, naturalmente, che anche questi ultimi siano tenuti ad una collaborazione costante e costruttiva con il RPCT e a tenerlo informato sugli esiti delle attività svolte. Il raccordo delle diverse competenze può contribuire a creare il contesto favorevole per una maggiore consapevolezza, in tutte le unità organizzative, delle criticità e dei rischi corruttivi cui è esposta l'amministrazione.

Alla luce di quanto sopra si ritiene opportuno, pertanto, che l'atto di nomina del RPCT sia accompagnato da un comunicato con cui si invitano tutti i dirigenti e il personale, ma anche gli organi di controllo, a dare la necessaria collaborazione al RPCT.

Da ultimo, si evidenzia l'opportunità che siano formalizzati, nel PTPCT, i poteri e le modalità di interlocuzione del RPCT nei confronti dell'intera struttura dell'ente, sia nella fase di predisposizione delle misure di prevenzione, sia nella fase di controllo sull'attuazione delle stesse. Ove necessario, il PTPCT possono anche rinviare la definizione di tali aspetti a specifici atti organizzativi interni.

### 6.1.8 Attività e poteri del RPCT

Sui poteri del RPCT, l'Autorità si è già espressa con la delibera n. 840 del 2018, ove è precisato che l'obiettivo principale assegnato al RPCT è quello della predisposizione del sistema di prevenzione della corruzione di un'amministrazione o ente nonché della verifica della tenuta complessiva di tale sistema al fine di contenere fenomeni di cattiva amministrazione. Pertanto, i poteri di vigilanza e controllo che il RPCT può esercitare all'interno della p.a. o di un ente devono rimanere connessi a tale obiettivo.

Laddove il RPCT sia destinatario di segnalazioni o comunque riscontri fenomeni di corruzione, in senso ampio, i suoi compiti si sostanziano in una deliberazione sul fumus di quanto rappresentato, al

fine di stabilire se esistano ragionevoli presupposti di fondatezza. Qualora ricorra tale evenienza, sarà cura del RPCT rivolgersi agli organi interni o agli enti/istituzioni esterni, preposti ai necessari controlli, in una logica di ottimizzazione del sistema di controlli già esistenti nelle amministrazioni. Resta fermo che non spetta al RPCT né accertare responsabilità individuali - qualunque natura esse abbiano - né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione, a pena di sconfinare nelle competenze di altri soggetti a ciò preposti nell'ente o amministrazione.

Di seguito si fornisce un quadro d'insieme delle attività svolte dal RPCT e dei poteri ad esse connessi, con particolare riferimento:

- alla vigilanza sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza;
- ai compiti ai sensi della disciplina sul whistleblowing;
- alle attribuzioni in materia di inconfirabilità e incompatibilità di incarichi;
- ai compiti e poteri in materia di Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) e di contrasto al riciclaggio

#### 6.1.8.1 In materia di misure di prevenzione della corruzione

I poteri di vigilanza e controllo del RPCT devono rimanere connessi al ruolo principale che il legislatore assegna a tale figura a cui, come già evidenziato, è affidata la predisposizione e la verifica dell'attuazione e dell'idoneità del sistema di prevenzione della corruzione previsto nel PTPCT.

Spetta al RPCT presentare all'organo di indirizzo, per la necessaria approvazione, una proposta di PTPCT che sia "idonea", ossia studiata per essere efficace per lo specifico ente in cui deve essere attuata.

Tale idoneità è naturalmente necessaria anche nel caso in cui intervengano fatti tali da richiedere modifiche o adeguamenti del PTPCT (ad esempio, modifiche organizzative o il verificarsi di fenomeni corruttivi tali da mettere in discussione la mappatura e la misurazione del rischio già effettuata).

A ciò si deve aggiungere l'obbligo:

- **di vigilare sull'attuazione**, da parte di tutti i destinatari, delle misure di prevenzione del rischio contenute nel PTPCT;
- **di segnalare** all'organo di indirizzo e all'OIV le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- **di indicare** agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

I risultati dell'attività svolta, tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPCT, sono resi noti dal RPCT in una Relazione annuale da pubblicare sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Con l'introduzione della Piattaforma informatica ANAC di rilevazione delle informazioni sulla predisposizione dei PTPCT e sulla loro attuazione, è prevista anche la possibilità per i RPCT, che utilizzano tale Piattaforma, di avvalersi del servizio di generazione automatica della relazione annuale dopo aver completato l'inserimento dei dati relativi ai PTPCT e alle misure di attuazione.

#### 6.1.8.2 In materia di trasparenza

Nel predisporre il PTPCT, il RPCT deve occuparsi anche:

- o **della programmazione delle attività** necessarie a garantire l'attuazione corretta delle disposizioni in tema di trasparenza, elaborando una apposita sezione, impostata come atto fondamentale, con la quale organizzare i flussi informativi necessari a garantire l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati nonché il sistema di monitoraggio sull'attuazione degli stessi;
- o **dell'attività di monitoraggio** sulla effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, assicurando anche che sia rispettata la **"qualità"** dei dati: in base all'art. 6, d.lgs. n. 33/2013 "Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità".

A ciò consegue il potere di **segnalare gli inadempimenti** rilevati, in relazione alla gravità, all'OIV, all'organo di indirizzo politico, ad ANAC o all'UPD.

Sui poteri e i doveri del RPCT in materia di trasparenza e accesso civico generalizzato, l'Autorità è intervenuta con due delibere (della delibera n. 1309/2016 recante «*Indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, co. 2 del d.lgs. 33/2013*», ed in particolare dell'Allegato: «*Guida operativa all'accesso generalizzato*», e della delibera n. 1310/2016 recante «*Indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. n. 97/2016*»).

Il RPCT è destinatario delle istanze di accesso civico "semplice" finalizzate a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni e dati previsti normativamente. Sussistendone i presupposti, entro il termine di trenta giorni, avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e di comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicando il relativo collegamento ipertestuale. Il RPCT segnala all'ufficio di disciplina, al vertice politico e all'OIV i casi in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui sia stata riscontrata la mancata pubblicazione.

Con riferimento all'accesso civico generalizzato, il RPCT riceve e tratta le richieste di riesame in caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta. La decisione deve intervenire, con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Laddove l'accesso generalizzato sia stato negato o differito per motivi attinenti la protezione dei dati personali, il RPCT provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

#### 6.1.8.3 In materia di whistleblowing

Il RPCT svolge un ruolo di primo piano anche nella gestione delle segnalazioni in materia di whistleblowing, come previsto nella determinazione di ANAC n. 6/2015, che indica il RPCT come destinatario delle segnalazioni ove queste vengano dirette all'Amministrazione.

Il RPCT, oltre a ricevere e prendere in carico le segnalazioni, pone in essere gli atti necessari ad una prima "attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute" da ritenersi obbligatoria, in base al co. 6 dell'art. 54-bis, d.lgs. n. 165/2001. La richiamata disposizione prevede che ANAC irroghi sanzioni pecuniarie da 10.000 a 50.000 euro qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del Responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

L'onere di istruttoria, che la legge assegna al RPCT, si sostanzia, ad avviso dell'Autorità, nel compiere una prima imparziale deliberazione sulla sussistenza (c.d. fumus) di quanto rappresentato nella segnalazione, in coerenza con il dato normativo che si riferisce ad una attività "di verifica e di analisi". Resta fermo, in linea con le indicazioni già fornite nella delibera n. 840/2018, che non spetta al RPCT svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione oggetto di segnalazione né accertare responsabilità individuali.

Sui poteri del RPCT con riferimento alle segnalazioni di whistleblowing, si rinvia alle apposite linee guida sull'istituto adottate con delibera n. 469 del 9 giugno 2021.

**Come da delibera del Consiglio di Amministrazione, attualmente in AMTAB le segnalazioni sono esaminate dall'attuale ORGANISMO DI VIGILANZA ex d.lgs. 231/01.**

#### 6.1.8.4 In materia di imparzialità soggettiva del funzionario

Il RPCT ha compiti di vigilanza anche sul rispetto della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, contenuta nel d.lgs. n. 39/2013.

Il RPCT ha proprie capacità di intervento, anche sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e, per i soli casi di inconferibilità, dell'applicazione di misure interdittive. A tali compiti si aggiungono quelli di segnalazione di violazione ad ANAC.

In particolare, nell'ipotesi in cui l'Autorità, d'ufficio o a seguito di segnalazione, abbia attivato un procedimento di vigilanza e abbia accertato l'inconferibilità dell'incarico, il RPCT, nell'esercizio delle prerogative ad esso attribuite, non avvia un distinto e autonomo procedimento in ordine all'ipotesi di inconferibilità e incompatibilità come accertata da ANAC, ma è tenuto a:

- ✓ comunicare al soggetto cui è stato conferito l'incarico la causa di inconferibilità accertata da ANAC e la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto;
- ✓ adottare i provvedimenti conseguenti;
- ✓ contestare la causa di inconferibilità ai componenti dell'organo che ha conferito l'incarico e avviare il procedimento nei loro confronti volto all'applicazione della sanzione inibitoria tenendo presente che i medesimi componenti sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati;
- ✓ nel caso in cui la dichiarazione resa dall'interessato sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità risulti mendace, avviare, con il supporto dell'amministrazione, il procedimento ai fini dell'applicazione della sanzione.

#### 6.1.8.5 In materia di pantouflage

In particolare, il RPCT, alla luce dei compiti ad esso attribuito in materia di inconferibilità e incompatibilità, è chiamato a verificare la corretta attuazione delle misure di prevenzione del pantouflage, anche attraverso attività volte ad acquisire di informazioni utili, come, ad esempio, la consultazione delle banche dati liberamente accessibili da parte delle amministrazioni e, eventualmente, la richiesta all'Agenzia delle entrate circa l'esistenza di redditi da lavoro dell'ex dipendente pubblico. Per lo svolgimento di tali compiti, il RPCT può avvalersi della collaborazione degli uffici competenti dell'amministrazione (ad esempio, l'ufficio del personale o l'ufficio gare e contratti).

Il RPCT potrebbe poi svolgere una funzione consultiva di supporto, quale ausilio all'interno dell'amministrazione, per chiarire, anche a seguito di richiesta da parte del dipendente pubblico che sta per cessare dal servizio, quali siano le eventuali ipotesi di violazione del divieto di pantouflage con riguardo all'attività esercitata presso l'amministrazione di appartenenza. Resta

ferma la facoltà del Responsabile di rivolgersi ad ANAC per un parere in merito a determinate fattispecie, qualora permangano dubbi sulla corretta applicazione della norma in materia.

La norma di riferimento è l'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001 secondo cui "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

#### 6.1.9 Responsabilità del RPCT

La normativa prevede consistenti responsabilità in capo al RPCT:

- per omessa predisposizione del PTPCT. Laddove sia riscontrata la violazione dell'obbligo di predisposizione del PTPCT in capo al RPCT, salvo che il fatto costituisca reato, ANAC applica, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro e non superiore nel massimo a euro 10.000;
- nei casi in cui all'interno dell'amministrazione vi sia una condanna per un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato e il RPCT non abbia predisposto il PTPCT prima della commissione del fatto, si configura un'ipotesi di responsabilità dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione.

Qualora il PTPCT sia stato adottato, per andare esente da responsabilità il RPCT, atteso il ruolo di garanzia e di prevenzione del rischio corruttivo che la normativa gli ha attribuito, deve fornire adeguata prova, dimostrando di avere:

- individuato nel PTPCT le aree a rischio e le relative misure di contrasto;
- definito, per le aree più a rischio, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- previsto obblighi di informazione, da parte di tutti i dipendenti, nei confronti dello stesso RPCT chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- stabilito i criteri di monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti;
- definito le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- valutato l'opportunità di prevedere obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge;
- verificato l'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità;
- proposto modifiche del Piano quando sono state accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando sono intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

- verificato, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- individuato il personale da inserire nei programmi di formazione;
- vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

In capo al RPCT possono inoltre configurarsi due ulteriori ipotesi di responsabilità: dirigenziale, che si configura nel caso di «ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano»; e disciplinare «per omesso controllo».

Il legislatore, tuttavia, ammette una prova liberatoria, consentendo al RPCT di provare «di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano».

Il RPCT è tenuto, infatti, a:

- segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV (o agli organismi con funzione analoghe) tutte le “disfunzioni” che ha riscontrato inerenti all'attuazione delle misure adottate;
- indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Si evidenzia, infine, che al fine della verifica dell'adozione delle cautele su richiamate, in parte riconducibili alla fase di elaborazione del Piano, non rileva l'eventualità che tali strumenti di programmazione abbiano ricevuto una certificazione di qualunque genere rilasciata da soggetti terzi. ANAC è, infatti, l'unico soggetto deputato ad accertare la corretta adozione e attuazione dei PTPCT.

Con riguardo alle responsabilità derivante dalla violazione delle misure di trasparenza, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Tale responsabilità non si attiva qualora il RPCT provi che l'inadempimento degli obblighi è dipeso da causa a lui non imputabile.

È importante, dunque, che siano chiaramente individuati i soggetti responsabili cui spetta l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

Alla luce di quanto sopra e anche della possibilità del RPCT di provare che eventuali inadempimenti non siano a lui imputabili, si ribadisce l'importanza di stabilire nel PTPCT i compiti di collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza posti in capo ai vari soggetti e, in particolare, ai referenti, laddove presenti.

Come già detto, infatti, il RPCT può andare esente da responsabilità laddove possa provare di avere dato indicazioni agli stessi e dimostrare che questi non vi hanno correttamente adempiuto. In tal senso, è opportuno che il RPCT tenga traccia della sua attività e monitori lo svolgimento dei compiti di chi partecipa al processo di gestione del rischio di corruzione, in modo da poter individuare all'occorrenza qual è il soggetto responsabile della vigilanza e dell'attuazione delle misure di prevenzione connesse al PTPCT.

#### **Responsabilità del RPCT e Prove liberatorie dalla responsabilità:**

<p><b>Per omessa predisposizione del PTPCT</b></p>	<p>Laddove sia riscontrata la violazione dell'obbligo di predisposizione del PTPCT in capo al RPCT, salvo che il fatto costituisca reato, ANAC applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000. (d.l. n. 90/2014, art. 19, co. 5). Nei casi in cui all'interno dell'amministrazione vi sia una condanna per un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato e il RPCT non abbia predisposto il PTPCT prima della commissione del fatto si configura un'ipotesi di responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 165/2001, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione (l. n. 190/2012, art. 1, co. 12).</p>	<p>Il RPCT va esente da responsabilità se prova di avere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ individuato nel PTPCT le aree a rischio e le relative misure di contrasto;</li> <li>✓ previsto obblighi di informazione, da parte di tutti i dipendenti, nei confronti dello stesso RPCT chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;</li> <li>✓ stabilito i criteri di monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti;</li> <li>✓ definito le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;</li> <li>✓ verificato l'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità;</li> <li>✓ proposto modifiche del Piano quando sono state accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando sono intervenuti mutamenti nell'organizzazione e/o nell'attività dell'amministrazione;</li> <li>✓ verificato, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;</li> <li>✓ individuato il personale da inserire nei programmi di formazione;</li> <li>✓ vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.</li> </ul>
<p><b>Per ripetute violazioni delle misure previste nei Piani</b></p>	<p>Nel caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano si configura un'ipotesi di responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 165/2001 in capo al RPCT (l. n. 190/2012, art. 1, co. 14).</p>	<p>Il RPCT va esente da responsabilità se prova «di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano».</p> <p>In particolare, il RPCT è tenuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV, o ai Nuclei di valutazione, tutte le "disfunzioni" che ha riscontrato inerenti all'attuazione delle misure adottate;</li> <li>✓ indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.</li> </ul>
<p><b>Per omesso controllo</b></p>	<p>Nel caso di omesso controllo sul rispetto delle misure di prevenzione previste dal Piano si configura</p>	<p>Il RPCT va esente da responsabilità se prova «di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza</p>

	<p>un'ipotesi di responsabilità disciplinare in capo al RPCT (l. n. 190/2012, art. 1, co. 14).</p>	<p><i>del Piano».</i> In particolare, il RPCT è tenuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV, o ai Nuclei di valutazione, tutte le "disfunzioni" che ha riscontrato inerenti all'attuazione delle misure adottate;</li> <li>✓ indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.</li> </ul>
<p><b>Per violazione delle misure di trasparenza</b></p>	<p>Costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili (d.lgs. n. 33/2013, art. 46): l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente; il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico.</p>	<p>Il RPCT va esente da responsabilità se prova che l'inadempimento degli obblighi è dipeso da causa a lui non imputabile e di avere dato indicazioni ai vari soggetti responsabili e, in particolare, ai referenti, laddove presenti, e dimostra che questi non vi hanno correttamente adempiuto.</p>

#### 6.1.10 I rapporti del RPCT con altri organi dell'amministrazione

L'efficacia del sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza di ogni ente dipende in gran parte dal reale coinvolgimento di tutti coloro che operano nell'amministrazione e dalla possibilità che si realizzino significative interlocuzioni con il RPCT che del sistema predetto è il principale coordinatore.

Il ruolo di coordinamento del RPCT, infatti, non deve in nessun caso essere interpretato come una deresponsabilizzazione degli altri soggetti, in particolare dei responsabili delle unità organizzative, in merito allo svolgimento del processo di gestione del rischio.

La collaborazione, in sostanza, deve essere continua e riguardare l'intera attività di predisposizione e attuazione della strategia di prevenzione. Tale coordinamento, oltre a rafforzare il ruolo di presidio del Responsabile, consente una condivisione di obiettivi e la diffusione delle "buone pratiche", con conseguente maggiore probabilità di una concreta efficacia degli strumenti e delle azioni attuate.

Tale interazione, peraltro, stimola e responsabilizza maggiormente i diversi soggetti all'effettiva attuazione delle misure. A conferma di tale visione, vale considerare che la violazione del dovere di collaborazione dei dipendenti nei confronti del RPCT comporta una responsabilità disciplinare.

L'efficacia del sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza dipende, in gran parte, dal reale coinvolgimento di tutti coloro che operano nell'ente e dalla possibilità che si realizzino significative interlocuzioni con il RPCT che del sistema predetto è il principale coordinatore. È importante, quindi, responsabilizzare puntualmente gli attori che negli enti/società sono coinvolti, a diverso titolo, nella strategia di prevenzione (il RPCT, il Dirigente Preposto, i dipendenti, gli organi

che svolgono funzioni di Audit, il Collegio sindacale, l'Organismo di Vigilanza etc.) e definire specifici e continui meccanismi di coordinamento e collaborazione.

Una simile interazione può essere realizzata, ad esempio, attraverso l'instaurazione di un articolato, efficiente ed organico sistema di flussi informativi, anche al fine di fornire tempestive segnalazioni dell'esistenza o dell'insorgenza di situazioni di criticità generale e/o particolare; attraverso l'organizzazione di incontri periodici; nonché attraverso la previsione procedure comuni che garantiscano efficienza e snellezza e che non generino sovrapposizione di ruoli (o mancanza di presidi), duplicazioni di verifiche e di azioni correttive, laddove tali ruoli rispettivamente incidano e insistano sui medesimi processi.

Fondamentale, altresì, è il coordinamento fra il sistema di controllo interno previsto dal modello di organizzazione di cui al d.lgs. n. 231/2001 con quello per la prevenzione di rischi di corruzione di cui alla l. n. 190/2012, nonché il coordinamento tra le funzioni del RPCT e quelle degli altri organismi di controllo.

L'obiettivo è quello di creare in via progressiva un sistema integrato di gestione dei rischi.

Di seguito si riportano le indicazioni in merito ai rapporti fra RPCT e i soggetti che, a vario titolo, partecipano dell'adozione e dell'attuazione delle misure di prevenzione, volti a realizzare un modello di sistema di prevenzione della corruzione, in cui il RPCT possa effettivamente esercitare poteri di programmazione, impulso e coordinamento.

#### 6.1.10.1 Rapporti con gli organi di indirizzo

L'organo di indirizzo politico-amministrativo ha un ruolo preminente nel processo di gestione del rischio corruttivo, definendo gli indirizzi e le strategie dell'amministrazione, nonché favorendo anche la creazione di un contesto istituzionale e organizzativo che sia di reale supporto al RPCT.

Quanto al necessario coordinamento funzionale tra l'organo di indirizzo e il RPCT:

- l'organo di indirizzo è tenuto a nominare il RPCT - tenendo conto delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni - e ad assicurare che lo stesso disponga poteri idonei allo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività; allo stesso tempo il RPCT ha l'obbligo di segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV le disfunzioni relative all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione;
- l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario del PTPCT e che, in quest'ultimo caso, sono da correlare altresì con gli obiettivi di valore pubblico ivi indicati. Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli del RPCT per la predisposizione del PTPCT nonché per la verifica della sua attuazione e idoneità con conseguente potere di proporre modifiche dello stesso Piano;
- il RPCT ha l'obbligo di trasmettere la Relazione annuale all'organo di indirizzo e, qualora quest'ultimo lo richieda, anche riferire sull'attività svolta.

Ad avviso dell'Autorità, è opportuno che nel PTPCT si definiscano le modalità del raccordo tra organo di indirizzo e RPCT nonché si ribadiscano le responsabilità dell'organo di indirizzo in caso dell'eventuale mancata adozione del PTPCT.

#### 6.1.10.2 Rapporti con i Responsabili di area

Una partecipazione attiva e il coinvolgimento di tutti i dirigenti e dei responsabili delle unità organizzative contribuisce a creare all'interno dell'amministrazione un tessuto culturale favorevole e consapevole alla prevenzione della corruzione.

Con riferimento ai rapporti tra RPCT e dirigenti dell'amministrazione, la legge stessa indica che i dirigenti nonché i responsabili apicali dell'amministrazione sono tenuti a collaborare con il RPCT sia in sede di mappatura dei processi, sia in fase di stesura del PTPCT.

In particolare, si ritiene che i dirigenti siano tenuti a:

- valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative;
- concorrere, coordinandosi opportunamente con il RPCT, alla definizione di misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione fornendo, fra l'altro, le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;
- curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e promuovere la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità;
- assumersi la responsabilità dell'attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT e operare in maniera tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale;
- tener conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti.

Il legislatore stabilisce, altresì, che il RPCT, d'intesa con i dirigenti competenti, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.

#### 6.1.10.3 Rapporti con i dipendenti

Il coinvolgimento di tutto il personale in servizio è decisivo per la qualità del PTPCT e delle relative misure, così come per un'ampia condivisione dell'obiettivo di fondo della prevenzione della corruzione e dei valori che sono alla base del Codice di comportamento dell'amministrazione.

Il coinvolgimento dei dipendenti va assicurato in termini di partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi, nonché in sede di definizione delle misure di prevenzione e di attuazione delle stesse.

A tal riguardo:

- ✓ il PTPCT stabilisce «obblighi di informazione nei confronti del responsabile [...] chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano». Tali obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di formazione del Piano e, poi, nelle fasi di verifica del suo funzionamento e dell'attuazione delle misure adottate;
- ✓ i dipendenti dell'amministrazione sono tenuti a rispettare le prescrizioni contenute nel Piano e a prestare collaborazione al RPCT. Si rivela utile l'introduzione nel codice di comportamento dell'amministrazione dello specifico dovere di collaborare attivamente con il RPCT.

La violazione da parte dei dipendenti dell'amministrazione delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare. Per questo è anche necessario evidenziare nel PTPCT l'obbligo che i dirigenti hanno di avviare i procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti.

#### 6.1.10.4 Rapporti con organi di controllo interno

Ad avviso dell'Autorità, il successo del contrasto alla corruzione è quello del reale coinvolgimento e del raccordo del RPCT con gli altri attori preposti nella stessa P.A. al controllo interno.

L'obiettivo comune di migliorare l'efficienza, la qualità e l'attività complessiva dell'amministrazione può essere realizzato mettendo a sistema gli strumenti di controllo esistenti, piuttosto che aggiungendo misure di controllo ulteriori (tale circostanza tende ancora a verificarsi troppo spesso come risulta dall'attività di vigilanza dell'Autorità).

Si ritiene, quindi, opportuno ottimizzare i rapporti fra RPCT e gli organi preposti ai controlli interni, garantendo un periodico scambio di flussi informativi utili a supportare sia il RPCT, che gli organi di controllo e vigilanza nei rispettivi compiti (ad esempio verso l'OdV nelle circostanze in cui il RPCT ritenga che l'evento critico, di cui sia venuto a conoscenza, sia potenzialmente rilevante ai fini dell'idoneità o dell'efficace attuazione del sistema di controllo interno, oltre che ai fini della strategia di prevenzione della corruzione). Punto di forza è anche rappresentato dal coordinamento tra il monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione svolto dal RPCT e i controlli interni. Ciò può consentire di mettere meglio a fuoco le problematiche significative emerse nel corso dello svolgimento delle verifiche e valutare l'adeguatezza delle misure adottate nonché le eventuali azioni di miglioramento che possono essere intraprese.

Utile sarebbe una collaborazione attiva tra i principali attori coinvolti nel processo di controllo (RPCT, OIV, strutture di audit, ove presenti, risk management, se presente, UPD, RASA) da attuarsi mediante riunioni periodiche o sotto forma di una struttura consultiva permanente composta dagli esponenti dei vari organi di controllo. Il fine è quello di una valutazione *tout court* circa l'adeguatezza, la coerenza, e l'idoneità dei sistemi di controlli all'interno dell'organizzazione che tenga conto anche delle *best practice* disponibili, sviluppate nell'ente o anche in altre amministrazioni.

Peraltro, al fine di evitare che si assommino oneri eccessivi di controllo in capo al RPCT, è altamente auspicabile che nel PTPCT siano delineati e valorizzati i rapporti di collaborazione tra il RPCT e le varie strutture dell'amministrazione preposte al controllo interno, anche ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni necessarie per il miglior espletamento dei propri compiti. Gli esiti dei controlli interni effettivamente applicati nell'ordinario svolgimento delle attività dei processi, anche se non formalizzati, possono essere, infatti, utili per valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e di altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, e in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

#### 6.1.10.5 Rapporti con il Responsabile della protezione dei dati (RPD)

Per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il Responsabile della protezione dei dati, figura introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR (artt. 37-39) e che va individuata in una professionalità interna all'ente o può assolvere ai suoi compiti in base ad un contratto di servizi stipulato con persona fisica o giuridica esterna all'ente, costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT. A tal riguardo, si consideri, ad esempio, il caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali. In questi casi, il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del RPD nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici,

ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali. Ciò anche se il RPD sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall'ufficio che ha riscontrato l'accesso civico oggetto del riesame.

L'Autorità ritiene quindi che, per quanto possibile, la figura del RPD non debba coincidere con il RPCT, al fine di non limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT.

#### 6.1.10.6 Rapporti con il Responsabile unico del procedimento (RUP)

Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è una figura centrale nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, chiamata a vigilare sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento. Il RUP è dunque il principale soggetto coinvolto nei processi delle singole fasi dell'appalto nelle quali possono presentarsi situazioni di rischio corruttivo a pregiudizio del corretto e imparziale svolgimento dell'azione amministrativa.

RUP e RPCT si auspica operino su piano di collaborazione e coordinamento. In tale ottica, ad esempio, il RUP in presenza di anomalie emerse da esiti dei tracciamenti degli affidamenti ne dà comunicazione al RPCT affinché quest'ultimo possa svolgere successive verifiche, eventualmente a campione (cfr. Parte speciale, "Disciplina derogatoria in materia di contratti pubblici e prevenzione della corruzione", § 2 del PNA 2022).

Analogamente, il RPCT può rappresentare un utile supporto per il RUP nella valutazione circa la sussistenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi che dovessero insorgere nelle diverse fasi di affidamento ed esecuzione del contratto (cfr. Parte speciale "Conflitti di interesse in materia di contratti pubblici" del PNA 2022).

#### 6.1.10.7 Rapporti con il RASA

Al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'AUSA, il RPCT è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPCT. Resta salva la facoltà delle amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, di valutare l'opportunità di attribuire ad un unico soggetto entrambi i ruoli (Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) e RPCT) con le diverse funzioni previste, rispettivamente dal d.l. n. 179/2012 e dalla normativa sulla trasparenza, in relazione alle dimensioni e alla complessità della propria struttura.

Occorre considerare, infatti, che ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile (RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa. L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione. In caso di mancata indicazione nel PTPCT del nominativo del RASA, previa richiesta di chiarimenti al RPCT, l'Autorità si riserva di esercitare il potere di ordine ai sensi dell'art. 1, co. 3, della l. n. 190/2012, nei confronti dell'organo amministrativo di vertice, che, nel silenzio del legislatore, si ritiene il soggetto più idoneo a rispondere dell'eventuale mancata nomina del RASA. Nel caso di omissione da parte del RPCT, il potere di ordine viene esercitato nei confronti di quest'ultimo.

**L' AMTAB ha nominato R.A.S.A., l'RPCT Avv. Camilla De Candia.**

#### 6.1.10.8 Rapporti con gli stakeholder

Il confronto con gli stakeholder assume un particolare rilievo nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza, in quanto può consentire di superare l'autoreferenzialità nella valutazione dell'idoneità della strategia di prevenzione della corruzione elaborata e nel contempo rafforzare e migliorare i sistemi di gestione del rischio corruttivo adottati dall'amministrazione.

Per tale ragione, si raccomanda ai RPCT, nella fase di predisposizione del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO - ma anche in sede di monitoraggio sul funzionamento complessivo di tali strumenti di programmazione - di realizzare forme di consultazione, da strutturare e pubblicizzare adeguatamente, volte a sollecitare proposte e suggerimenti da parte degli stakeholder, individuati dall'amministrazione, in quanto portatori di interessi rilevanti per la stessa. Ciò può rappresentare per il RPCT un importante contributo anche per individuare le priorità di intervento e correttivi.

Le consultazioni potranno avvenire, ad esempio, o mediante raccolta di osservazioni via web oppure nel corso di appositi incontri. All'esito delle consultazioni è necessario dar conto sul sito internet dell'amministrazione e in apposita sezione del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, con l'indicazione dei soggetti coinvolti, delle modalità di partecipazione e degli input generati da tale partecipazione.

#### 6.1.10.9 Rapporti con ANAC

ANAC considera il RPCT quale figura chiave nelle amministrazioni su cui ruota il sistema di prevenzione della corruzione. Per tale ragione, l'Autorità ritiene di fondamentale importanza valorizzare i rapporti di collaborazione e interlocuzione con tale soggetto, al fine di instaurare un dialogo costruttivo e costante basato sul rispetto reciproco delle rispettive competenze.

Tale collaborazione dei RPCT è, infatti, indispensabile per l'Autorità sia per avere interlocutori qualificati e competenti con cui confrontarsi, anche al fine di individuare indirizzi e migliori pratiche utili da diffondere ad altre amministrazioni; sia per poter compiutamente svolgere la propria attività di vigilanza sulla predisposizione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013.

Da un punto di vista operativo:

- ✓ per la **vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione**, ANAC ha chiarito le modalità di interlocuzione con il RPCT con Delibera n. 330 del 29 marzo 2017. Come precisato, è al RPCT dell'amministrazione che ANAC si rivolge per comunicare l'avvio del procedimento di vigilanza. Tale comunicazione può anche essere preceduta da una richiesta di informazioni e di esibizione di documenti, indirizzata al medesimo RPCT, utile per l'avvio del procedimento.

In questa fase, il RPCT è tenuto a collaborare attivamente con l'Autorità e a fornire le informazioni e i documenti richiesti in tempi brevi, possibilmente corredati da una relazione quanto più esaustiva possibile, utile ad ANAC per svolgere la propria attività.

- ✓ Con riferimento all'attività di **vigilanza e di controllo sulla trasparenza** esercitata da ANAC, le modalità di interlocuzione e di raccordo tra l'Autorità ed il RPCT sono state precisate nella Delibera n. 329 del 29 marzo 2017. Il RPCT è il soggetto (insieme al legale rappresentante dell'amministrazione interessata, all'OIV o altro organismo con funzioni analoghe) cui ANAC comunica l'avvio del procedimento con la contestazione delle presunte violazioni degli adempimenti di pubblicazione dell'amministrazione interessata. Tale comunicazione

analogamente a quanto previsto in caso di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione - può essere preceduta da una richiesta di informazioni e di esibizione di documenti, indirizzata al medesimo RPCT, utile ad ANAC per valutare l'avvio del procedimento.

Il RPCT è tenuto a rispondere alle richieste di ANAC, fornendo innanzitutto notizie sul risultato dell'attività di controllo svolta sulla corretta attuazione, da parte dell'amministrazione, degli obblighi di pubblicazione.

- ✓ Con riferimento al **procedimento per l'irrogazione**, da parte dell'Autorità, delle sanzioni per violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici di cui all'art. 47 del d.lgs. n. 33/2013, le modalità di interlocuzione con il RPCT sono state precisate con delibera n. 438 del 12 maggio 2021.

Ove ANAC rilevi l'esistenza di fattispecie sanzionabili ai sensi dell'art. 47 dello stesso decreto, si rivolge al RPCT dell'amministrazione o dell'ente interessato perché fornisca le motivazioni dell'inadempimento. Spetta al RPCT, quindi, verificare se l'inadempimento dipenda, eventualmente, dalla mancata comunicazione da parte dei soggetti obbligati trasmettendo, se ricorra questa ipotesi, i dati identificativi del soggetto che abbia omesso la comunicazione. In tali casi è opportuno che il RPCT risponda alla richiesta dell'Autorità, eventualmente con una nota congiunta con l'OIV, indicando chiaramente i motivi della mancata pubblicazione, anche al fine di dimostrare che l'inadempimento è dipeso dalla omessa comunicazione del soggetto obbligato e non da causa imputabile al Responsabile stesso.

Al fine di garantire la necessaria trasparenza e certezza sui soggetti cui è stato conferito l'incarico di RPCT, l'Autorità ha istituito, con delibera n. 27 del 19 gennaio 2022<sup>63</sup>, il Registro dei RPCT presenti nelle amministrazioni e negli enti. Tale Registro è funzionale altresì al potenziamento dei canali di comunicazione tra l'Autorità e i RPCT nonché alla creazione di una rete nazionale dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza. L'iscrizione viene effettuata attraverso il Servizio di registrazione e profilazione utenti disponibile sul portale istituzionale dell'Autorità, riservata esclusivamente ai RPCT, e non aperta ai loro collaboratori o ausiliari, comunque denominati, viene effettuata attraverso il sistema di registrazione utenti reso disponibile sul portale istituzionale dell'Autorità.

È confermata poi la possibilità per i RPCT di registrarsi e accreditarsi nell'apposita Piattaforma dell'Autorità di acquisizione dei PTPCT a disposizione sul sito internet di ANAC (dal 1°luglio 2019), secondo quanto indicato nella sezione Servizi - registrazione e profilazione utenti del sito internet di ANAC.

Infine, si rammenta che i RPCT registrati e accreditati possono partecipare al Forum dei RPCT, messo a disposizione da ANAC per consentire ai RPCT di confrontarsi fra loro, condividere esperienze, metodologie, buone pratiche nonché scambiare informazioni su temi di interesse specifici.

## 7. Registrazione del RPCT sulla piattaforma ANAC

Così come comunicato dall'Autorità Anticorruzione al RPCT con mail-pec del 23.09.2024, acquisita al prot. az. n°12381/2024 del 24.09.2024, il RPCT ha attivato a settembre 2024 la procedura di registrazione sulla piattaforma ANAC al fine di provvedere ad eventuali adempimenti richiesti

dall'Autorità e anche per agevolare l'invio di comunicazioni all'ANAC su iniziative di interesse, partecipazione e informazione.

## **8. La Relazione Annuale del RPCT**

I risultati dell'attività svolta, in tema Anticorruzione, dal Responsabile della Prevenzione e della corruzione sono resi pubblici dal medesimo soggetto in una relazione annuale pubblicata sul sito istituzionale della Società.

Nel caso della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza **anno 2024**, la pubblicazione è stata **prorogata al 31.01.2025** secondo i dettami del Comunicato del Presidente dell'Anac del 29.10.2024.

## **9. Le attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione**

L'Anac ha attivato un servizio che consente l'acquisizione dei dati sulle attestazioni in materia di assolvimento degli obblighi di pubblicazione a fini di trasparenza, a cui amministrazioni pubbliche, enti pubblici economici, ordini professionali, società ed enti di diritto privato in controllo pubblico, società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, enti privati di cui all'art. 2-bis, co. 3, del D. Lgs. n.33/2013 sono tenuti ad adempiere secondo le indicazioni fornite annualmente dall'ANAC con un specifico provvedimento. Consente altresì, nella fase di monitoraggio, di acquisire le informazioni sull'eventuale adeguamento di quei soggetti per i quali sono risultate carenze nella fase di rilevazione.

L'applicazione permette di documentare – mediante specifica scheda - le verifiche, effettuate dall'OIV o organismo con funzioni analoghe, nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» dei siti web delle amministrazioni/enti/società, circa la pubblicazione dei dati oggetto di attestazione, di anno in anno individuati dall'Autorità, e sulla loro qualità in termini di completezza, aggiornamento, formato.

L'applicazione permette di estrarre quei documenti utili (attestazione e scheda verifiche) ai fini della loro pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» dei siti web delle amministrazioni/enti/società.

L'acquisizione di tali informazioni consente all'Autorità di adempiere a quanto previsto dall'art. 45, co. 1, del d.lgs. 33/2013, come modificato dall'art. 36, co. 1, lett. a) e b), del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 avvalendosi, come definito nel d.lgs. 97/2016, del ruolo degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) e degli organismi con funzioni analoghe, ai fini della verifica degli obiettivi connessi alla trasparenza, oltre che a quelli inerenti in generale alla prevenzione della corruzione.

Stante attualmente l'assenza in AMTAB dell'Organo Indipendente di Valutazione (OIV), per quanto compete la verifica degli adempimenti e degli obblighi in materia di trasparenza, tale compito è stato demandato al RPCT, in quanto considerato struttura con funzioni analoghe.

## **10. Piattaforma software di rilevazione dei P.T.P.C.T.**

L'Anac ha reso disponibile on line, a partire dal 1° luglio 2019 la piattaforma per l'acquisizione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e gli RPCT che utilizzano la piattaforma di acquisizione dei PTPCT di ANAC potranno usufruire del servizio di generazione automatica della Relazione annuale dopo aver completato l'inserimento dei dati relativi all'annualità di interesse.

## 11. Cenni al Programma per la Trasparenza

La determinazione Anac n. 12 del 28 ottobre 2015 raccomandava di inserire il Programma per la trasparenza all'interno del PTPCT come specifica sezione, circostanza prevista solo come possibilità.

Il D.Lgs. 97/2016 - nuova legge sulla trasparenza (correttivo della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013), ai sensi dell'art. 7 L. 124/2015 ha revisionato e semplificato le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Ha, infatti, previsto che il Piano della Trasparenza e integrità dovesse diventare parte essenziale del PTPCT. Nella parte finale del presente PTPCT è stata infatti inserita la Sezione sulla Trasparenza.

Con la sezione sulla trasparenza, che è sezione del Piano di Prevenzione della Corruzione già dal periodo 2017-2019, AMTAB ha inteso:

- assicurare la massima circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno della Società;
- consentire forme diffuse di controllo sociale dell'operato della Società, a tutela della legalità, della cultura, dell'integrità ed etica pubblica e del buon andamento della gestione, secondo un'ottica di "miglioramento continuo".

La soppressione esplicita del Piano Triennale Prevenzione Trasparenza e l'inserimento dello stesso nel PTPCT, come "apposita sezione", ha fatto sì che, già nel PTPCT 2017-2019 fossero individuate le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente.

Devono essere garantiti al RPCT flussi informativi riferiti ai dati da pubblicarsi da parte di tutte le strutture coinvolte, già in fase di formazione del Piano e, poi, nelle fasi di verifica del suo funzionamento e dell'attuazione delle misure adottate.

## 12. Analisi del contesto esterno

Una fase importante del processo di gestione del rischio è rappresentata dall'analisi del contesto esterno attraverso la quale ottenere informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio. L'analisi del contesto in cui opera AMTAB spa è un elemento essenziale per la definizione di strategie atte a contrastare fenomeni di corruzione. AMTAB è l'azienda che gestisce il trasporto pubblico di Bari. La rete di AMTAB copre un ampio territorio tra sedi operative, officina di manutenzione e deposito mezzi, fermate tra linee bus, capolinea, stalli di parcheggio (su strada e di scambio), parcometri con pagamento digitale, unendosi in un complesso sistema industriale e di servizi al cittadino. AMTAB pone attenzione ai fattori interni ed esterni e alle parti interessate che caratterizzano il proprio contesto e determina azioni per ridurre eventuali criticità e per migliorare le prestazioni e la qualità dei servizi.

Le fonti a cui fare riferimento per la realizzazione dell'analisi di contesto esterno sono le seguenti:

- ✓ fonti esterne, riguardanti dati giudiziari relativi al tasso di criminalità generale del territorio di riferimento e/o alla presenza della criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso nelle istituzioni, nonché, più specificamente, ai reati contro la Pubblica Amministrazione (corruzione, concussione, peculato ecc.). I dati sono reperibili tramite banca dati

ISTAT, banca dati Ministero di Giustizia, banca dati Corte dei Conti, banca dati Corte Suprema di Cassazione;

- ✓ rapporti Anac sulla corruzione in Italia, disponibile presso il sito di ANAC considerando in particolare ti i dati afferenti alle società in controllo pubblico della regione Puglia;
- ✓ fonti interne;
- ✓ monitoraggi con l'organo di indirizzo politico o i responsabili delle strutture;
- ✓ segnalazioni pervenute attraverso il canale del whistleblowing;
- ✓ segnalazione pervenute dalla sezione che si occupa della gestione delle sanzioni disciplinari;
- ✓ risultati del monitoraggio dello stato di attuazione del sistema di gestione del rischio e del PTPCT più in generale.

Per l'analisi del contesto esterno si dovranno considerare sia dati oggettivi (es. dati giudiziari e di natura economica) sia soggettivi (es. informazioni fornite e raccolte nel corso degli incontri con gli stakeholder).

A tal fine, viene in primo luogo in considerazione l'indice C.P.I. (*Corruption Perception Index di Transparency International*), che nel 2023 colloca l'Italia al 42° posto su 180 Paesi analizzati, con un punteggio di 56 su 100, confermando i dati rispetto al medesimo report del 2022.


Il CPI 2023 segna, dunque, una conferma del posizionamento rispetto all'anno precedente.

L'Italia ha compiuto significativi progressi nella lotta alla corruzione introducendo il diritto generalizzato di accesso agli atti così da rendere più trasparente la Pubblica Amministrazione ai cittadini, ha approvato una disciplina a tutela dei *whistleblower*, ha reso più trasparenti i finanziamenti alla politica e, con la legge anticorruzione del 2019, ha inasprito le pene previste per taluni reati.

A tali provvedimenti si aggiunge, il DDL Anticorruzione – A.C.1189 recante “*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*”, approvato per rispondere all'esigenza di recepire alcune raccomandazioni rivolte al nostro Legislatore da organismi internazionali, quali l'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), attraverso l'attività del *Working Group on Bribery*, chiamato a verificare l'attuazione della Convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (1997), ed il Consiglio d'Europa, attraverso l'attività del Gruppo di Stati contro la corruzione. Innegabile, però, che in questo contesto, le sfide poste dall'emergenza Covid-19 possono mettere a rischio gli importanti risultati conseguiti se si dovesse abbassare l'attenzione verso il fenomeno e non venissero previsti e attuati i giusti presidi di trasparenza e anticorruzione, in particolare per quanto riguarda la gestione dei fondi stanziati dall'Europa per la ripresa economica.

Informazioni e dati rilevanti sono, poi, contenuti nel rapporto “*La corruzione in Italia (2016-2019) Numeri, luoghi e contropartite del malaffare*” pubblicato da ANAC il 17 ottobre 2019 e che fornisce un quadro dettagliato delle vicende corruttive in termini di dislocazione geografica, contropartite, enti, settori e soggetti coinvolti.

**Tab. 1 - EPISODI DI CORRUZIONE 2016-2019**



La tabella sopra riportata è utile anche per inquadrare il fenomeno corruttivo nella specifica area territoriale in cui la Società opera.

La Puglia si colloca al quarto posto della classifica per numero di indagini per corruzione.

Volendo restringere l'area territoriale oggetto di analisi, deve considerarsi che AMTAB s.p.a. opera nel comune di Bari.

Nel Report sull'indice della criminalità 2024 - dati relativi all'anno 2023 – pubblicato dal "Sole 24 Ore" e liberamente consultabile per ogni approfondimento al link: [https://lab24.ilsole24ore.com/indice-della-criminalita/?refresh\\_ce=1](https://lab24.ilsole24ore.com/indice-della-criminalita/?refresh_ce=1), si evince che la città di Bari si colloca al 43° posto, con 41.252 denunce totali a fronte delle 44.416 dell'anno precedente.

Dall'analisi della Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, relativa al periodo luglio – dicembre 2023 (link: <https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Rel.-Sem.-2-2023-WEB.pdf>), emerge che il secondo semestre del 2023 non ha fatto registrare mutazioni significative nel quadro di riferimento generale del crimine organizzato pugliese.

In generale, la relazione da atto di una costante tendenza all'espansione dei territori controllati dai clan, anche al di fuori degli ambiti regionali e permangono alleanze storiche con altre organizzazioni criminali, anche straniere.

In particolare, con riferimento alla Città Metropolitana di Bari, sono state sviluppate, nel secondo semestre 2023, diverse attività di indagine finalizzate alla repressione di fenomeni criminosi nei confronti delle principali consorterie criminali operanti sul territorio (clan Strisciuglio, Capriati, Abbruzzese-Zingari, Di Cosimo, Parisi-Palermi), nonché nei confronti di soggetti (italiani ed albanesi) responsabili di delitti in materia di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1190).

Il Prefetto di Bari, durante il secondo semestre 2023, ha emesso n. 7 provvedimenti a contenuto interdittivo nei confronti di società e soggetti ritenuti intranei ad ambienti criminali.

Nell'ambito di tale delicato contesto appare decisivo svolgere un'attività di monitoraggio, con la collaborazione dell'organo di indirizzo politico, in relazione alla presenza della criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso nelle istituzioni.

Necessario sarà, anche, il confronto con l'OdV per la verifica delle segnalazioni pervenute sul canale whistleblowing.

### **13. Analisi del contesto interno**

L'analisi del contesto interno pone in evidenza le attività che la Società esercita e che sono riportate nell'oggetto sociale dello statuto, il sistema delle responsabilità e il livello di complessità della Società. Per effettuare tale analisi si devono considerare i seguenti dati: organi di indirizzo, struttura organizzativa, ruoli e responsabilità, obiettivi e strategie; risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie, qualità e quantità del personale; cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell'etica; sistemi e flussi informativi, processi decisionali; relazioni interne ed esterne.

Per come rappresentato in premessa, AMTAB è una S.p.A. unipersonale. Il capitale sociale è interamente posseduto dal comune di Bari.

AMTAB s.p.a. gestisce il servizio del trasporto pubblico locale del Comune di Bari, nonché i servizi complementari di gestione dei parcheggi di scambio e della sosta tariffata, tale attività è regolata da appositi contratti di servizio.

Le attività sono svolte per conto del proprio Socio e sono state affidate sulla base delle normative e dei criteri del "*in house providing*".

Sulle predette attività il Comune di Bari effettua il "controllo analogo e congiunto", mediante un apposito comitato nominato dal Socio in conformità con le previsioni dello statuto sociale e dell'apposito regolamento.

Allo stato, la Società è amministrata da un Amministratore Unico.

Gli organi di controllo sono il Collegio Sindacale ed un revisore Legale.

Vi è, inoltre, un Organismo di Vigilanza.

La Società ha ottenuto la certificazione di conformità alle norme ISO 9001 per la gestione della qualità.

Nell'analisi del contesto interno deve, poi, essere incluso l'esame dello storico dei procedimenti/contenziosi che hanno visto coinvolta la Società ovvero i suoi dipendenti e legali rappresentanti, avuto riguardo ad un arco temporale che si ritiene congruo di 5 anni.

A tal proposito, si evidenzia, che la società, per come già rilevato, è stata sottoposta, a far data dal 20.02.2024 alla misura dell'amministrazione giudiziaria, nell'ambito del procedimento n. 37/2024 A.C., Tribunale Ordinario di Bari, III sezione in funzione di Tribunale della Prevenzione.

La misura di prevenzione in esame origina dalla proposta formulata dalla locale Procura della Repubblica attraverso la quale – a seguito di specifica attività di indagine anche basata su talune dichiarazioni di un collaboratore di giustizia (proc. n. 7094/2018 R.G.N.R.- 6571/2019 R. G. GIP – 97/2023 R. M. C.) – veniva riscontrata e documentata la presenza all'interno della società pubblica AMTAB S.p.A. di personale assunto nell'area sosta e collegato direttamente o indirettamente a locali consorterie criminali.

## Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

L'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, include anche la mappatura dei processi, consistente nell'individuazione e analisi di tutti i processi organizzativi svolti dalla Società.

Secondo quanto riportato nella già più volte citata delibera n. 1134/2017, *“particolare attenzione va posta alla mappatura e alla descrizione dei processi riguardanti l'impiego delle risorse, i pagamenti, l'affidamento di contratti di appalto, il personale, oltre a quelli relativi alla procedura liquidatoria (con riferimento alle operazioni di consegna all'ufficio liquidatore da parte dei liquidatori, delle attività esistenti, dei libri contabili, degli inventari e del rendiconto di gestione operazioni liquidatoria in consegna del patrimonio, alla liquidazione e alla formazione del bilancio finale di liquidazione) e, se esistente, al contenzioso”*.

Sul punto, a seguito della recente modifica dell'organo amministrativo, risalente al mese di novembre 2023, sono state avviate le attività prodromiche all'aggiornamento di tutti i processi aziendali, anche in ottemperanza alle direttive impartite dal Tribunale.

In ogni caso, in base alla mappatura provvisoria dei processi, si è passati all'individuazione di quelli in cui è riscontrabile, in termini astratti, un rischio corruttivo ai sensi della legge n. 190/2012 e di seguito riepilogati:

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITÀ	FASI
<b>Processo di approvvigionamento di beni, servizi e consulenze</b>	Predisposizione di bandi di gara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manifestazione della necessità di acquisto</li> <li>2. Identificazione della procedura per eseguire l'acquisto</li> <li>3A. Acquisto tramite bando di gara</li> <li>3B. Acquisto tramite affidamento diretto</li> </ol>
	Procedura per l'affidamento diretto	
<b>Gestione dei flussi finanziari</b>	Gestione dei pagamenti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gestione del ciclo passivo</li> <li>2. Autorizzazione al pagamento</li> </ol>
	Gestione degli incassi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gestione del ciclo attivo</li> <li>2. Emissione della fattura</li> <li>3. Gestione del software</li> <li>4. Verifica degli incassi ed eventuali solleciti</li> </ol>
<b>Gestione degli adempimenti fiscali</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trasmissione della documentazione al consulente esterno</li> <li>2. Conteggio delle imposte</li> <li>3. Predisposizione F24 da parte del consulente esterno</li> </ol>
<b>Gestione della contabilità e redazione del bilancio di esercizio</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chiusure periodiche e di fine esercizio</li> <li>2. Predisposizione bozza di bilancio</li> <li>3. Approvazione del bilancio da parte del C.d.A. e dei Soci e sottoscrizione del bilancio</li> <li>4. Attività di verifica dei Soci e del Revisore Legale</li> </ol>
<b>Gestione dei rapporti con soci, sindaci e revisori</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Predisposizione documentazione da sottoporre ai soci, sindaci, revisori</li> <li>2. Predisposizione convocazioni e ordini del giorno dell'organo amministrativo e delle Assemblee</li> <li>3. Redazione dei verbali delle sedute dell'organo amministrativo e delle Assemblee</li> </ol>
<b>Selezione e assunzione del personale</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manifestazione della necessità di assumere nuova risorsa</li> <li>2. Approvazione della richiesta da parte dell'organo amministrativo</li> <li>3. Elaborazione dell'avviso pubblico e pubblicazione sul sito</li> <li>4. Formazione della commissione di valutazione</li> <li>5. Assolvimento obblighi legali e assunzione</li> </ol>

<b>Gestione del personale</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gestione delle carte prepagate disponibili in azienda</li> <li>2. Gestione dell'utilizzo della carta di credito aziendale</li> <li>3. Gestione del pagamento al personale</li> <li>4. Gestione dei provvedimenti disciplinari</li> <li>5. Gestione delle trasferte</li> </ol>
<b>Gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche per l'ottenimento/rinnovo di autorizzazioni, concessioni e nulla osta;</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manifestazione necessità di ottenere autorizzazioni, concessioni e nulla osta</li> <li>2. Presentazione della richiesta alla P.A.</li> <li>3. Trasmissione della documentazione alla P.A.</li> </ol>
<b>Gestione delle ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione, di enti di certificazione</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Accoglienza degli incaricati all'ispezione</li> <li>2. Individuazione soggetti delegati alla gestione della visita ispettiva</li> <li>3. Verbalizzazione della visita</li> <li>4. Archiviazione</li> </ol>
<b>Gestione del contenzioso e degli accordi transattivi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gestione dei crediti</li> <li>2. Altro contenzioso</li> </ol>
<b>Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pianificazione</li> <li>2. Attuazione e funzionamento</li> <li>3. Controllo e azioni correttive</li> <li>4. Riesame della direzione</li> </ol>
<b>Utilizzo e gestione delle risorse informatiche</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gestione delle licenze software</li> <li>2. Gestione e utilizzo del sistema IT</li> <li>3. Archiviazione documentazione contabile</li> </ol>

#### 14. Individuazione degli attori esterni nonché dei canali, strumenti ed iniziative di partecipazione e di comunicazione dei contenuti del PTPCT.

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti soggetti:

- l'**Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac)**, che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza;
- la **Corte dei conti**, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue fondamentali funzioni di controllo;
- il **Prefetto** che fornisce, su apposita richiesta, supporto tecnico ed informativo in materia;
- i **portatori di interessi comuni**, fra cui si annoverano associazioni di consumatori, associazioni di categoria, sindacati, difensore civico;
- il **Comune di Bari** che nell'ambito dei poteri di vigilanza sulle proprie Società partecipate effettua il monitoraggio e la vigilanza al rispetto della normativa anticorruzione.

Si evidenzia che, con **nota prot. az. 12528 del 01.10.2024**, l'RPCT ha invitato gli stakeholders interni (precisamente: CDA, Componenti del Collegio Sindacale, Componenti dell'ODV, Referenti Aziendali PTPCT, OOSS Aziendali, RSPP, Medico Competente, Consulenti Aziendali), in attuazione delle prescrizioni e degli adempimenti contenuti nel vigente PTPCT, con particolare riferimento alle

misure di monitoraggio e vigilanza sulla corretta attuazione del programma per la trasparenza ed integrità, nonché al fine di concorrere attivamente al processo di gestione del rischio, partecipando al redigendo Piano Prevenzione Corruzione e Trasparenza per il 2025/2027, a riferire circa lo stato di applicazione del Piano, nell'ambito della propria competenza, segnalando eventuali criticità ad oggi rilevate, nonché suggerendo l'adozione di tutte le misure ritenute idonee a prevenire il verificarsi di eventi corruttivi.

Con **nota prot. az. 12529 del 01.10.2024**, è stato pubblicato sul sito internet aziendale, un avviso di consultazione pubblica per la presentazione di osservazioni e/o proposte all'aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Amtab Bari spa, per favorire il più ampio coinvolgimento e una maggiore partecipazione, invitando i cittadini, le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, a presentare eventuali proposte, osservazioni di modifica ed integrazione al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024 – 2026.

Nessun riscontro è pervenuto.

#### **15. Azione sinergica svolta dall'ente proprietario sul tema prevenzione corruzione**

Il Comune di Bari – Ripartizione Enti Partecipati, con la nota prot. n°325219 del 27.11.2019 ha adottato le “Linee Guida Comune di Bari in materia di Anticorruzione e Trasparenza a carico delle società “in house” del Comune di Bari - Obblighi a far data dal 01.01.2020”. Le schede sono entrate in vigore, per i relativi adempimenti, a decorrere dal I trimestre 2020. L'obiettivo delle Linee Guida è quello di uniformare i contenuti del sistema informativo delle società partecipate “in house”, in un'ottica collaborativa da parte delle aziende medesime, al fine di garantire la chiarezza del flusso informativo dei dati per tutte le società in house. Le Linee Guida sono, pertanto, espressione del monitoraggio esercitato dal Comune sull'adempimento da parte della società in house con riferimento alla corretta predisposizione e compilazione da parte delle stesse circa la sezione società trasparente nei rispettivi portali Web ma anche strumento per procedere a rendere una reportistica al Comune sugli affidamenti effettuati dalla società, ma anche su Consulenze e Collaborazioni.

Con nota prot. 273274 del 21.10.2021, il Comune di Bari ha espresso la volontà di aggiornare le predette Linee Guida al fine di conformarsi alle nuove Faq in materia Anticorruzione e Trasparenza (aggiornate al mese di marzo 2021), pubblicate da Anac e in considerazione degli emittendi indirizzi in materia di conferimento di incarichi professionali da parte dell'Ufficio Ripartizione Enti Partecipati del Comune medesimo.

Con la nota prot. 112527/2022 dell'8.4.2022 il Comune di Bari ha, infine, fornito le indicazioni attuative della predetta nota prot. n. 273274 del 20/10/2021.

L'elaborazione delle schede di report e check list previste dalle Linee Guida del Comune di Bari è stata richiesta da RPCT ai Responsabili di Amtab che abbiano, specificatamente, in capo ai settori di propria competenza, obblighi di pubblicazione obbligatoria di dati ai sensi della L. 190/2012 ed anche delle Linee Guida Anac 2017 – Delibera n. 1134/2017.

I reports compilati trimestralmente in formato aperto e con alimentazione continua richiamano, per la loro elaborazione e compilazione i Regolamenti adottati dalle società, l'indicazione in ordine alla modalità di scelta del contraente, o di conferimento dell'incarico, l'indicazione della rotazione degli incarichi, l'eventuale proroga /rinnovo dell'affidamento. Per quanto riguarda, invece, la

selezione del personale, ovvero le progressioni di carriera effettuate, sono specificate le modalità delle assunzioni, livelli, pubblicazioni dei bandi di concorso.

I reports, alimentati dagli uffici, vengono trasmessi a RPCT che provvede, verificata la conformità, a sottoporli all’Organo Amministrativo per inviarli al Direttore della Ripartizione Controlli, Trasparenza, Legalità e Antimafia Sociale del Comune di Bari.

Nell’ottica del rafforzamento della funzione preventiva anticorruzione il contenuto dei report viene altresì condiviso con gli organi di amministrazione e controllo della società.

Si rende anche noto che, nell’annualità trascorsa, il Comune ha monitorato il PTPCT di AMTAB S.p.A. e gli adempimenti della società, svolgendo con la Società un’attività sinergica.

**16. Assetto organizzativo e organi della società**

L’AMTAB - Azienda Mobilità e Trasporti Bari SpA– gestisce il servizio del trasporto pubblico locale del Comune di Bari, nonché i servizi complementari di gestione dei parcheggi di scambio e della sosta tariffata, tale attività è regolata da appositi contratti di servizio.

Nei limiti stabiliti dalla legge, la società esercita le attività precisate nello Statuto Sociale.

**Gli organi societari dell’Azienda sono:**

- L’assemblea del Socio Unico;
- L’Organo di indirizzo politico (Consiglio di Amministrazione/l’Amministratore Unico);
- Il Collegio Sindacale;
- L’Organismo di Vigilanza 231


**La struttura organizzativa della società.**

Si articola secondo l’Organigramma Aziendale aggiornato al 05/11/2024, di cui al prot. az. n°13370/2024 del 05/11/2024.

Ogni area al suo interno può avere delle ripartizioni e/o uffici, le cui mission e funzioni sono ripartite per materia e per ambiti di attività.

La rappresentazione delle unità operative è pubblicata sul sito istituzionale sezione “Società Trasparente – Organizzazione – Articolazione degli uffici – Organigramma”.

**L’Organigramma aziendale**



## 17. Soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza ha un ruolo rilevante di coordinamento del processo di gestione del rischio. Il sistema di prevenzione dei rischi corruttivi per poter essere efficace necessita della partecipazione e del contributo di tutti i soggetti interni alla società. Il RPCT si pone come riferimento interno alla Società e ha la responsabilità: di predisporre la proposta di PTPCT e sottoporla all'approvazione dell'Organo Amministrativo; sottoporre all'Organo Amministrativo gli aggiornamenti annuali; trasmettere al Responsabile dei Sistemi Informativi per la pubblicazione sul sito aziendale sia il PTPCT, che la relazione recante i risultati dell'attività svolta, nei termini indicati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione; verificare il corretto adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa nazionale; provvedere in caso di mancato adempimento, alle segnalazioni previste dall'art. 43 del d.lgs. 33/2013; riferire sull'attività svolta nei casi in cui il consiglio lo richieda o quando lo stesso lo ritenga opportuno; ricevere dai responsabili delle aree /strutture aziendali idonei flussi informativi.

Con riguardo alla figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il PNA 2022 (Allegato 3 del PNA Anac 2022 "Il RPCT e la struttura di supporto") rimanda alla deliberazione Anac 840/2018, con la quale l'Autorità ha compiuto una ricognizione delle norme rilevanti in materia di attribuzioni e poteri, nonché dei profili relativi al coordinamento tra le attività proprie del RPCT e quelle delle altre strutture dell'Amministrazione. In particolare, la citata deliberazione precisa che l'obiettivo principale assegnato al RPCT è quello della predisposizione del sistema di prevenzione della corruzione di un'amministrazione o ente e della verifica della tenuta complessiva di tale sistema al fine di contenere fenomeni di cattiva amministrazione. Pertanto, i poteri di vigilanza e controllo che il RPCT può esercitare all'interno della P.A. o di un Ente devono rimanere connessi a tale obiettivo.

L'Organo Indipendente di Valutazione (OIV) è un soggetto nominato in ogni amministrazione pubblica dall'organo di indirizzo politico-amministrativo ed i cui compiti principali sono in materia di misurazione e valutazione della performance ed attualmente **non è presente in Amtab. Soltanto per quanto compete la verifica degli adempimenti e degli obblighi in materia di trasparenza, tale compito è stato demandato al RPCT, in quanto considerato struttura con funzioni analoghe.**

Il Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico è l'Organo Amministrativo della Società ed è investito dei poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e può compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene più opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale e nel rispetto della normativa di tempo vigente, con la sola esclusione di quelli che la legge o lo Statuto riservano espressamente all'Assemblea e, in ogni caso secondo gli atti di indirizzo del Comune di Bari.

In materia di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è rimessa all'organo di indirizzo della Società la nomina del RPCT.

L'organo amministrativo esercita una funzione di vigilanza periodica sulle attività svolte; dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al Responsabile funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia; adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza su proposta del RPCT ed i successivi aggiornamenti annuali; riceve dal RPCT segnalazioni riguardanti disfunzioni inerenti l'attuazione delle misure in relazione al Piano

di prevenzione della corruzione; promuove una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'Azienda incentivando percorsi formativi in modo da coinvolgere l'intero personale.

**Con decreto di nomina sindacale del 12.11.2024, prot. 341/2024, con conferimento di tutti i poteri di cui all'art. 16 del vigente Statuto Sociale, è stato nominato dal Sindaco del Comune di Bari quale Amministratore Unico dell'Amtab, l'Avv. D'AMORE LUCA, già in carica quale Amministratore Giudiziario, in forza di atto del 22/02/2024 del Tribunale di Bari, sez. M.P..**

Il Direttore Generale fornisce indicazioni e coordina il processo di attuazione delle misure previste nel PTPCT.

**Attualmente in Amtab la figura è scoperta.**

I Dirigenti svolgono un ruolo di raccordo fra il RPCT e le strutture sottoposte alla loro direzione, partecipano al processo di gestione del rischio coordinandosi con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, fornendo i dati e le informazioni per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo; concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione; provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva; assicurano la pubblicazione dei dati obbligatori ai sensi del d.lgs. 33/2013.

**Attualmente non vi sono incaricati di dirigente in Amtab.**

I Responsabili delle strutture – cd. REFERENTI sono tenuti alla tempestiva segnalazione di eventuali anomalie registrate e partecipano anche al processo di gestione del rischio.

Osservano quanto previsto nel Piano triennale di prevenzione per la corruzione e la trasparenza.

Con il PNA 2022, adottato con Delibera ANAC n. 7 del 17.01.2023, nonché il successivo aggiornamento per l'anno 2023 (Delibera ANAC n. 605 del 19.12.2023), l'Autorità insiste sulla necessità di un coinvolgimento degli organi di indirizzo politico in merito all'individuazione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e auspica un raccordo sinergico di collaborazione tra l'organo di indirizzo, tutti i dipendenti ivi inclusi i dirigenti e il RPCT, per la stesura di un PTPC condiviso.

In particolare, il predetto Piano ha previsto che, negli enti con struttura organizzativa più articolata, può rivelarsi utile nominare anche dei referenti. Tali soggetti, ove previsti, partecipano con il RPCT al processo di definizione ed aggiornamento della strategia di prevenzione della corruzione e svolgono una costante attività informativa nei confronti del Responsabile. Ciò al fine di garantire a quest'ultimo anche di avere elementi e riscontri per la programmazione e attuazione del monitoraggio sulle misure di prevenzione.

L'individuazione e la nomina dei soggetti cui conferire l'incarico di referenti spettano all'organo di indirizzo.

Con nota prot. az. 757/2024 del 17.01.2024, sono stati nominati **Referenti per la prevenzione della corruzione e trasparenza:**

- la ex Responsabile Area Gare, Contratti ed Acquisti: Avv. Camilla De Candia (**attuale RPCT**);

- il Capo Ripartizione Paghe: Dott. Vito Logrieco;
- la Responsabile Area Tecnica: Ing. Maria Gabriella Moramarco;
- la Responsabile Area AA.LL. e RR.UU.: Avv. Simone Paolillo;
- il Capo Ripartizione Impianti Fissi: Ing. Vito Pavone (non più in forza in Amtab);
- il Responsabile Area Amministrativa: Dott. Claudio Pugliese;
- il Responsabile Area Esercizio: Ing. Giuseppe Ruta;
- il Responsabile Area Sistemi Informatici: Dott. Arcangelo Scattaglia;
- il Capo Ripartizione Movimento: Dott. Luciano Zagaria.

Si sottolinea, inoltre, l'importanza di evidenziare nel presente Piano nonché nella sezione apposita e identificabile del MOG, i compiti di collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta in materia di prevenzione della corruzione posti in capo ai vari soggetti della struttura di supporto che partecipano alla definizione della strategia di prevenzione e, in particolare, ai referenti laddove presenti.

L'Autorità, inoltre, suggerisce di prevedere modalità di condivisione, coordinamento e interlocuzione tra il RPCT e gli altri soggetti della struttura che svolgono attività ispettive o di controllo, ciò in quanto la reale efficacia del ruolo del RPCT dipende soprattutto dall'integrazione e dal coordinamento di tale soggetto con il sistema dei controlli interni. Ulteriori specifiche indicazioni vengono fornite nel PNA 2022 sui requisiti soggettivi per la nomina e la permanenza in carica nonché per la revoca del RPCT e misure discriminatorie nei suoi confronti.

I dipendenti sono tenuti a rispettare le prescrizioni contenute nel PTPCT; a prestare collaborazione al RPCT; segnalano le situazioni di illecito al RPCT e/o ai propri dirigenti; segnalano casi di personale conflitto di interesse.

La violazione delle misure di prevenzione e degli obblighi di collaborazione ed informazione e segnalazione previste nel presente Piano e delle regole di condotta contenute nel Codice Etico da parte dei dipendenti costituisce illecito disciplinare.

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'Azienda osservano, per quanto compatibili le misure contenute nel P.T.P.C.T. e gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento e segnalano le situazioni di illecito.

L'Organismo di Vigilanza vigila sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla Società al fine di prevenire fattispecie di reato di cui al d.lgs. 231/2001; cura l'aggiornamento del modello 231 sottoponendo all'Organo di indirizzo eventuali esigenze di aggiornamento; si coordina con il RPCT al fine di garantire la copertura di tutti i processi aziendali a rischio corruzione attiva e passiva con gli opportuni protocolli di prevenzione; definisce gli interventi formativi necessari d'intesa con RPCT; gestisce le segnalazioni di illeciti; garantisce il flusso informativo verso il Collegio Sindacale relativamente allo stato di implementazione dei protocolli di prevenzione D.lgs. 231/2001, sia attraverso incontri periodici sia attraverso informative inviate anche a mezzo mail.

La nomina e i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono pubblicati sul sito istituzionale di AMTAB spa "Società Trasparente – altri contenuti – Organismo di vigilanza".

Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo interno alla Società e vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, e risponde direttamente al Socio unico Comune di Bari della legalità dell'amministrazione.

I nominativi dei componenti del Collegio Sindacale sono pubblicati sul sito istituzionale di AMTAB spa, "Società Trasparente" - organizzazione –titolari di incarichi politici, di amministrazione di direzione o di governo”.

Il Responsabile dell'anagrafe delle stazioni appaltanti (RASA) è il soggetto cui compete la responsabilità in ordine all'inserimento ed all'aggiornamento almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, istituita in ottemperanza al disposto dell'art. 33 ter, comma 1, del d.l. n. 179/2012, (convertito con modificazioni della legge 17.12.2012 n.221). L'individuazione del RASA è intesa come una misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione ed in base alla determinazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 vi è l'obbligo di indicarne il nominativo all'interno del PTPCT

L' AMTAB ha nominato R.A.S.A., l'RPCT Avv. Camilla De Candia.

## **18 Sviluppo e aggiornamento del piano**

Il processo di adozione, sviluppo e aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione è di competenza del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il PTPCT viene aggiornato e adottato annualmente dall'organo di indirizzo su proposta del R.P.C.T..

Il documento tiene conto delle attività svolte in relazione agli esiti del monitoraggio effettuato per l'applicazione delle misure, ma anche delle specifiche situazioni di contesto esterno e interno nelle quali la Società si trova ad operare. È pubblicato e consultabile sul sito istituzionale Società Trasparente nell'apposita sezione "Disposizioni Generali" sottosezione "Atti Generali/Piano Anticorruzione", nonché nella sezione "Altri Contenuti" sottosezione "Prevenzione della Corruzione".

Le fasi in cui si articola il piano:

Individuazione dei soggetti. Si intendono come soggetti tutti coloro che sono coinvolti nella prevenzione della corruzione e che intervengono nel processo di formazione e attuazione delle misure di prevenzione: il RPCT, gli organi di indirizzo, i dirigenti /responsabili e i dipendenti tutti che operano nelle aree di rischio;

Individuazione delle aree di rischio: sono quelle analizzate a seguito di un'attività di valutazione del rischio, tenendo conto anche delle aree di rischio identificate nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs.231/01 e delle aree di rischio obbligatorie (art. 1, comma 16, Legge. 190/2012);

Definizione delle misure obbligatorie e programmazione di quelle ulteriori: quelle obbligatorie sono quelle previste dalla legge, mentre le ulteriori sono quelle che possono essere inserite all'interno di ciascuna realtà aziendale in ragione delle specificità della Società.

Attuazione del monitoraggio con le modalità e le tempistiche: nell’ambito del PTPCT sono indicate le modalità di valutazione e controllo dell’efficacia del Piano, nonché gli interventi previsti per le misure da implementare.

Attuazione delle misure della Trasparenza: AMTAB adempie agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013 e dalla Legge 190/2012.

## 19 Individuazione e gestione dei rischi di corruzione

### 19.1 Metodologia utilizzata

L’ANAC con il PNA 2019, consolida in unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite sino ad oggi, integrandole con orientamenti e con l’obiettivo di fornire uno strumento di lavoro organico per coloro che sono chiamati a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione, semplificandone il quadro regolatorio.

La gestione del rischio (risk management) è il processo attraverso il quale si misura o si stima il rischio e successivamente si sviluppano gli strumenti da utilizzare per ridurlo e governarlo.


L’ANAC nel PNA 2022 suggerisce alle amministrazioni/enti, una volta mappati i processi ed identificati i rischi di corruzione che si generano attraverso le attività svolte dall’amministrazione, di programmare le misure organizzative di prevenzione della corruzione.

Per monitorare il rischio corruttivo è necessaria un’analisi dei rischi da effettuare sulla base dei processi aziendali.

Il sistema di gestione del rischio, sulla base di un criterio qualitativo, possono così riassumersi:

- ✓ L’analisi del contesto interno ed esterno;
- ✓ La valutazione del rischio – Identificazione, analisi e ponderazione del rischio;
- ✓ Il trattamento del rischio – Identificazione delle misure e programmazione delle stesse.

Fig. 1. Il processo di gestione del rischio di corruzione



### 19.2 Mappatura dei processi

Un aspetto importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la mappatura dei processi.

Con nota prot. az. 14391/2024 del 23.12.2024, l'attuale RPCT ha invitato i Referenti aziendali, in relazione alle attività di competenza a comunicare quelle ritenute necessarie da inserire nel presente Piano, anche ulteriori a quelle indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione, nell'ambito delle quali si ritiene più elevato il rischio di corruzione, e le relative misure di contrasto, nonché le modalità di monitoraggio, in modo tale da procedere ad una revisione e analisi di una nuova mappatura dei processi per la gestione del rischio di corruzione.

A tal fine, sono state trasmesse delle tabelle riassuntive per l'individuazione e la valutazione del rischio. È stato chiesto di riportare nella scheda le seguenti informazioni:

- Aree di rischio;
- Processo;
- Fasi/ attività di competenza del processo in esame;
- Strutture/Settori
- Eventi rischiosi;
- Fattore abilitante il rischio;
- Misure esistenti a presidio del rischio;
- Misure esistenti generali;
- Probabilità (Tipologia-Valore-Media);
- Impatto (Tipologia-Valore-Media);
- Valutazione e livello di rischio;
- Individuazione di nuove misure specifiche di prevenzione;
- Responsabili attuazione delle misure;
- Programmazione nuova misura.

Ad oggi, non è stato dato ancora nessun riscontro alla suddetta richiesta.

Pertanto, l'RPCT ha comunque provveduto ad una provvisoria mappatura, nel corso del 2025 potrebbe essere aggiornata; saranno nuovamente analizzate tutte le aree e qualora queste non abbiano subito modifiche organizzative interne, si procederà ad una riconferma oppure ad una rivisitazione, nell'ipotesi di cambiamenti organizzativi.

Questa mappatura, basata su un criterio differente rispetto a quello precedentemente adottato potrà permettere gradualmente di avere una rappresentazione più corretta della realtà aziendale, calibrando con maggior precisione anche le misure di prevenzione nelle aree maggiormente esposte. L'intento è quello di procedere nel continuo e graduale lavoro di analisi delle aree e processi sensibili, in modo da rendere incisiva l'azione di prevenzione del rischio. Ogni aggiornamento sarà svolto in funzione di evoluzioni del quadro normativo di riferimento e di rilevanti cambiamenti organizzativi interni. I processi mappati sono allegati al presente Piano.

### 19.3 Identificazione del rischio

Consiste nell'individuare e descrivere i "rischi di corruzione", intesi nella più ampia accezione della Legge n. 190 del 2012 e richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione considerando il contesto interno ed esterno della Società. In questa

fase è necessario il coinvolgimento di tutta la struttura organizzativa ovvero dei referenti e dei responsabili di aree ed uffici avendo essi una conoscenza diretta e approfondita delle attività volte. Allo stato, sono stati identificati i seguenti eventi rischiosi:

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITÀ	FASI	RISCHIO INDIVIDUATO
Processo di approvvigionamento di beni, servizi e consulenze	Predisposizione di bandi di gara	1. Manifestazione della necessità di acquisto; 2. Identificazione della procedura per eseguire l'acquisto; 3A. Acquisto tramite bando di gara 3B. Acquisto tramite affidamento diretto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- individuazione e descrizione delle caratteristiche del bene da acquistare tali da impedire una effettiva concorrenza e la presentazione di plurime domande, allo scopo di agevolare imprese specifiche (es. caratteristiche che sul mercato presenta il prodotto di un solo fornitore)</li> <li>- ritardo nell'avvio delle procedure di gara in modo da poter operare in regime di proroga</li> <li>- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</li> <li>- per gli appalti di cui all'art. 50 del Codice, del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto</li> <li>- affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro</li> <li>- affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici</li> <li>- per gli appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria o di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria, rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma</li> <li>- nell'affidamento diretto o nella procedura negoziata, mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri</li> <li>- abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 76 in assenza delle condizioni di cui al comma 2, lett. B) e C);</li> <li>- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</li> <li>- affidamento del contratto nonostante l'assenza di alcuni requisiti fissati, al fine di favorire un'impresa</li> <li>- abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</li> <li>- ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni</li> <li>- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti</li> </ul>
	Procedura per l'affidamento diretto		

## Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

			<p>allo stesso</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della correttezza nell'assegnazione dell'incarico</li> <li>- motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- in relazione all'art. 44 del Codice, rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera</li> <li>- in relazione all'art. 44 del Codice, proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso</li> <li>- incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione</li> <li>- incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto</li> <li>- incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara</li> <li>- rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma</li> <li>- consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali</li> <li>- comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto</li> <li>- omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.</li> </ul>
<b>Gestione dei flussi finanziari</b>	Gestione dei pagamenti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gestione del ciclo passivo</li> <li>2. Autorizzazione al pagamento</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- accordo illecito con il fornitore al fine di fatturare servizi non resi</li> <li>- utilizzo di denaro o altre risorse finanziarie e patrimoniali a fini corruttivi</li> </ul>
	Gestione degli incassi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gestione del ciclo attivo</li> <li>2. Emissione della fattura</li> <li>3. Gestione del software per la bollettazione</li> <li>4. Verifica degli incassi ed eventuali solleciti</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dazione o promessa di denaro o altre utilità al fine di non verificare eventuali anomalie negli incassi</li> <li>- dazione o promessa di denaro o altre utilità al fine di non estrarre dal sistema i solleciti da effettuare agli utenti morosi.</li> <li>- dazione o promessa di denaro o altre utilità al fine di stipulare un contratto a condizioni favorevoli</li> <li>- utilizzo di denaro o altre risorse finanziarie e patrimoniali a fini corruttivi</li> </ul>
<b>Selezione e assunzione del personale</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manifestazione della necessità di assumere nuova risorsa</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da</li> </ul>

## Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Approvazione della richiesta da parte dell'organo amministrativo</li> <li>3. Elaborazione dell'avviso pubblico e pubblicazione sul sito</li> <li>4. Formazione della commissione di valutazione</li> <li>5. Assolvimento obblighi legali e assunzione</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari</li> <li>- abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari</li> <li>- irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari</li> <li>- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione</li> </ul>
<b>Gestione del personale</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gestione delle carte prepagate disponibili in azienda;</li> <li>2. Gestione dell'utilizzo della carta di credito aziendale;</li> <li>3. Gestione del pagamento al personale</li> <li>4. Gestione dei provvedimenti disciplinari</li> <li>5. Gestione delle trasferte</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rilevazione di presenze anche in assenza del dipendente, mancata rilevazione dei ritardi, autorizzazioni di trasferte non necessarie con riconoscimento delle relative spese, presentazione di giustificativi di spese personali per i quali si richiede il rimborso, presentazione di documentazione non veritiera per ottenere agevolazioni</li> <li>- riconoscimento di incentivi per la cessazione del rapporto di lavoro ovvero per altre motivazioni fittizie, per attribuire vantaggi non dovuti a particolari soggetti, anche a fronte di ricezione di denaro o altre utilità</li> <li>- mancata sollecitazione a svolgere le attività di competenza, anche a fronte di ricezione di denaro o altre utilità</li> </ul>
<b>Gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche per l'ottenimento/rinnovo di autorizzazioni, concessioni e nulla osta</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manifestazione necessità di ottenere autorizzazioni, concessioni e nulla osta</li> <li>2. Presentazione della richiesta alla P.A.</li> <li>3. Trasmissione della documentazione alla P.A.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dazione di denaro o altre utilità per il rilascio dell'autorizzazione in assenza dei presupposti</li> </ul>
<b>Gestione delle ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione, di enti di certificazione</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Accoglienza degli incaricati all'ispezione</li> <li>2. Individuazione soggetti delegati alla gestione della visita ispettiva</li> <li>3. Verbalizzazione della visita</li> <li>4. Archiviazione</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dazione o promessa di denaro o altre utilità in sede di verifiche e controlli al fine di evitare sanzioni e accertamenti</li> </ul>
<b>Gestione del contenzioso e degli accordi transattivi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gestione dei crediti</li> <li>2. Altro contenzioso</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse</li> <li>- alterazione della documentazione inerente a un contenzioso</li> <li>- dazione o promessa di denaro o altre utilità al fine di indirizzare l'esito di una testimonianza/contenzioso</li> <li>- ricezione di denaro o altre utilità da parte di personale aziendale al fine di non iniziare/proseguire una causa</li> <li>- disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi.</li> </ul>

19.4 Analisi del rischio

del rischio

L'analisi del rischio ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione. Il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio. Analizzare i fattori abilitanti degli eventi corruttivi è essenziale per poter comprendere i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione. L'analisi di questi fattori consente di individuare misure specifiche più efficaci. I fattori abilitanti possono essere molteplici e combinarsi tra loro. Al fine di supportare i responsabili degli uffici nell'individuazione di tali fattori il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione ha fornito una scheda di dettaglio allegata alla scheda per la mappatura, riportando a titolo esemplificativo un ampio ventaglio di fattori abilitanti, facilitando in tal modo l'attività di analisi.

19.5 Ponderazione del rischio

5 Ponderazione del rischio

La ponderazione del rischio ha lo scopo di stabilire quali azioni intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio. L'ANAC ha osservato come la ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti. Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo (secondo un metodo qualitativo) si potrà procedere alla ponderazione, definendo una graduatoria dei rischi. Ai fini dell'aggiornamento del Piano anticorruzione, l'analisi dei rischi è caratterizzata da un principio di prudenza che tiene conto delle misure già attuate e della possibilità di poter migliorare quelle esistenti. I processi sono stati considerati "aree di rischio" secondo la tabella di valutazione di seguito rappresenta

Le misure sono applicate ai diversi livelli di rischio secondo il seguente schema:

Livello di Rischio	Identificazione del rischio
Basso	<i>Rischio accettabile sostanzialmente controllato; la pesatura ha evidenziato un adeguato livello di prevenzione e delle misure organizzativa già poste in essere.</i>
Medio	<i>Rischio Intermedio, parzialmente non controllato e che necessita di un'implementazione del sistema di prevenzione.</i>
Alto	<i>Rischio elevato, sostanzialmente non controllato per il quale è necessario l'adozione di ulteriori misure di prevenzione.</i>

Anche sulla base delle indicazioni metodologiche di cui allegato 1, del PNA 2019 dell'ANAC l'elenco delle principali aree di rischio, riguarda sia le aree generali che quelle specifiche indicate nel documento "tabella mappatura".

Allo stato, i risultati dell'analisi e ponderazione dei rischi sono sintetizzati nella tabella seguente, che per ciascuna area di rischio indica i processi considerati e individua il corrispondente livello di rischio:

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITÀ	PROBABILITA' EVENTO	IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
Processo di approvvigionamento di beni, servizi e consulenze	Predisposizione di bandi di gara	Alta	Alto	Alto
	Procedura per l'affidamento diretto	Altissima	Alto	Altissimo
Gestione dei flussi finanziari	Gestione dei pagamenti	Media	Alto	Alto
	Gestione degli incassi	Bassa	Alto	Medio
Selezione e assunzione del personale		Media	Alto	Alto
Gestione del personale		Bassa	Alto	Medio
Gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche per l'ottenimento/rinnovo di autorizzazioni, concessioni e nulla osta		Alta	Altissimo	Altissimo
Gestione delle ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione, di enti di certificazione		Media	Alto	Alto
Gestione del contenzioso e degli accordi transattivi		Media	Alto	Alto

## 20. Monitoraggio delle misure

L'ANAC nel PNA 2022 dedica un approfondimento al monitoraggio, all'attuazione e all'idoneità delle misure. Il monitoraggio rappresenta una fase di fondamentale importanza per il successo del sistema di prevenzione della corruzione. Una fase attraverso la quale è possibile verificare lo stato di attuazione della misura di prevenzione, e la sua adeguatezza al contesto in cui è inserita nonché la sostenibilità. Il processo di gestione del rischio deve essere organizzato in maniera tale da consentire un costante flusso di informazioni e un feedback in ogni sua fase e deve essere svolto in un'ottica di miglioramento progressivo. È inoltre opportuno procedere ad un riesame della funzionalità complessiva del sistema e dei soggetti da coinvolgere nel riesame.

Queste fasi rappresentano un elemento importante per poter accertare la corretta applicazione della misura, secondo le modalità e i termini previsti. Anche se tra loro collegati il monitoraggio e il riesame assumono connotati diversi. Il monitoraggio è un'attività continuativa di verifica

sull'attuazione e idoneità della misura, mentre il riesame è un'attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso.

Il RPCT intende rafforzare il proprio impegno sul monitoraggio, anche alla luce delle indicazioni fornite dall'ANAC, che rappresentano un supporto operativo agli enti per rafforzare il ruolo del monitoraggio come nodo cruciale del processo di gestione del rischio.

Il RPCT comunicherà l'avvio di una prima fase di monitoraggio finalizzata alla verifica dell'efficacia e all'attuazione delle misure di prevenzione.

Successivamente, il RPCT potrà inviare un questionario in autovalutazione per la verifica sulla sostenibilità e/o adeguamento delle misure preventive in capo ai Referenti di ciascuna area organizzativa.

La seconda parte del 2025 sarà caratterizzata da un monitoraggio di secondo livello, con audit specifici sull'analisi del questionario somministrato.

Un ulteriore fase del monitoraggio sarà realizzata anche attraverso la relazione che il RPCT elabora annualmente, ai sensi dell'art. 1 co. 14 della legge 190/2012 e che ai fini della trasparenza è pubblicata sul sito istituzionale nella sezione "Società Trasparente".

Qualora la Società approvi, tra gli obiettivi strategici, il potenziamento del monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione, potrà effettuarsi il monitoraggio attraverso l'utilizzo della check-list di cui all'Allegato n. 1 del PNA 2022, che consentirà all'RPCT di verificare di aver svolto le attività più significative o di aver tenuto conto di elementi di rilievo per l'adeguata predisposizione dei PTPCT.

Il Monitoraggio PTPCT 2025-2027 sarà svolto mediante compilazione, nel mese di giugno p.v., dell'Allegato 1 del PNA 2022.

Gli esiti del Monitoraggio ex Allegato 1 PNA 2022 saranno posti alla base della redazione del PTPCT 2026-2028 e la compilazione di tale questionario potrà essere considerato quale obiettivo strategico anche per il PTPCT 2026-2028.

## **21. Gestione valutazione e trattamento del rischio.**

Per far sì che la gestione del rischio sia efficace, è necessario adottare delle misure che possono limitare le probabilità che il rischio si verifichi.

La valutazione del rischio rappresenta la fase del processo per la gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di trattamento del rischio. Quest'ultima è la fase tesa a individuare le misure più idonee a prevenire i rischi. Le misure devono essere concrete ed efficaci, traducibili in azioni precise e fattibili, sostenibili da un punto di vista organizzativo e verificabili nella loro effettiva realizzazione. Devono essere progettate e scadenze a seconda delle priorità rilevate e delle risorse a disposizione. Tale fase deve essere impostata avendo cura di contemperare la sostenibilità anche della fase di controllo e di monitoraggio delle misure per evitare la pianificazione di misure astratte e non realizzabili. Le misure obbligatorie sono quelle derivanti da disposizioni normative e, quindi da prevedere necessariamente all'interno del PTPC - le misure ulteriori - non derivanti da disposizioni normative, diventano obbligatorie nel momento in cui vengono inserite nel Piano.

## **PARTE SECONDA**

### **22. Le misure di prevenzione della corruzione**

L'individuazione e la programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresenta una parte fondamentale del PTPCT di AMTAB; le attività di analisi del contesto e di valutazione del rischio sono propedeutiche alla identificazione delle misure. Le misure possono definirsi "generali" quando si caratterizzano per la loro capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in modo trasversale sull'intera amministrazione o ente; "specifiche" laddove incidono su fattispecie specifiche individuate attraverso l'analisi del rischio e pertanto devono essere ben contestualizzate rispetto all'amministrazione di riferimento.

### **23. Il sistema di controllo interno di AMTAB spa**

Il Codice Etico di AMTAB si ispira alle linee guida emanate dal Comune di Bari per la redazione del Codice di Comportamento ed è destinato a tutti coloro che operano all'interno di AMTAB.

L'osservanza da parte dei dipendenti, soci, amministratori e collaboratori (di seguito definiti come "Destinatari") dell'Azienda è di importanza fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione dell'Azienda, fattori che costituiscono un patrimonio decisivo per il successo dell'impresa.

L'Azienda si impegna a facilitare e promuovere la conoscenza del Codice da parte dei "Destinatari" e il loro contributo costruttivo sui suoi contenuti. Ogni comportamento contrario alla lettera e allo spirito del Codice sarà sanzionato in conformità con quanto previsto dal Codice medesimo e dalla normativa che regola il settore.

L'Azienda vigilerà con attenzione sull'osservanza del Codice, predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo e assicurando la trasparenza delle operazioni e dei comportamenti posti in essere, intervenendo, se del caso, con azioni correttive; inoltre, provvederà a darne adeguata pubblicità attraverso l'adozione di apposito ordine di servizio.

Il "Codice" è da considerare come pilastro fondamentale del sistema di controllo interno e gestione dei rischi ed è parte integrante del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo d.lgs. 231/2001 e del sistema di gestione per la prevenzione della Corruzione di AMTAB. In ordine al sistema sanzionatorio nel caso di violazioni delle disposizioni contenute nel codice etico, si rimanda alle disposizioni in esso contenute.

Il Codice è pubblicato sul sito istituzionale della Società nella sezione – "Società Trasparente" – Disposizioni Generali – Atti Generali.

Come rappresentato nel paragrafo dedicato ai "soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione" di seguito si riportano brevemente i soggetti responsabili dei processi di controllo, monitoraggio e vigilanza nella Società:

- Il Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico, riveste un ruolo centrale nell'ambito dell'organizzazione aziendale. Ad esso fanno capo le funzioni previste dal Codice Civile, la responsabilità degli indirizzi strategici ed organizzativi, nonché la verifica dell'esistenza di controlli necessari per monitorare l'andamento della Società;

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico, legale rappresentante p.t. dell'Amtab, è deputato ai rapporti col Socio Comune di Bari ed ha la rappresentanza della Società di fronte a terzi;
- il Collegio Sindacale è l'organo di controllo interno alla Società, garante della legalità dell'amministrazione e di questa risponde al socio Comune di Bari e ai terzi. Vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul principio di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile della Società, al raggiungimento degli obiettivi sociali;
- la Società di Revisione cui compete per legge il controllo contabile della Società la società di revisione è individuata mediante procedura di gara ad evidenza pubblica;
- l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 che ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo e di curarne l'aggiornamento;
- il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, nominato ai sensi della Legge 190/12;
- il Responsabile dell'area amministrativa, preposto alla redazione dei documenti contabili societari ex L. 262/2005, che predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario; effettua altresì attestazioni relative all'informazione patrimoniale, economica e finanziaria ivi incluse le dichiarazioni attestanti la corrispondenza di ogni comunicazione di carattere finanziario alle risultanze documentali, ai libri sociali e alle scritture contabili;

In questo contesto il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione si deve relazionare con i suddetti attori, con riferimento ai seguenti aspetti:

- confronto con gli organi di controllo, con particolare ma non esclusivo riferimento all'Organismo di Vigilanza, e, nello specifico, delle prescrizioni di cui al presente Piano, e alle eventuali necessità di miglioramento/aggiornamento identificate;
- valutazione, per le aree a rischio, delle necessità di aggiornamento delle procedure aziendali rilevanti, al fine di integrare le misure di prevenzione della corruzione disciplinate nel presente Piano.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione si avvale, inoltre, della collaborazione e del supporto di tutti Referenti e delle strutture aziendali, nella fase di verifica del corretto recepimento delle indicazioni previste dal P.T.P.C.T.

In particolare, il R.P.C.T. può richiedere, anche in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, l'esecuzione di specifici interventi di Audit, al fine di accertare che le indicazioni del Piano siano state correttamente recepite nelle prassi aziendali.

## **24. Le misure generali**

Le misure generali sono quelle misure che devono essere obbligatoriamente adottate e sono definite in tal modo in quanto incidono sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione. La presente parte è dedicata alla rappresentazione e descrizione delle misure di carattere generale e per ogni misura viene descritto lo stato di attuazione.

### 24.1 *Inconferibilità ed incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali.*

Uno dei principi cardine dell'anticorruzione è rappresentata dall'adozione di misure per verificare le eventuali situazioni di inconferibilità e incompatibilità dei dirigenti e degli organi societari, la cui insussistenza deve essere monitorata regolarmente.

La disciplina in tema di inconferibilità di incarichi dirigenziali e di incompatibilità è contenuta nel decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", che ha disciplinato:

- particolari ipotesi di Inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza;
- di situazioni di Incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa;
- ipotesi di Inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.

In particolare, i Capi III e IV del D.Lgs. 39/2013 regolano le ipotesi di inconferibilità degli incarichi ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni:

- incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;
- incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.

**L'inconferibilità** comporta la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2 lett. g d.lgs. 39/2013);

**L'incompatibilità** invece comporta l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico" (art. 1 co. 2 lett. h d.lgs. 39/2013).

L'ente è tenuto a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai soggetti cui intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione o dell'ente pubblico o privato conferente (art. 20 D.Lgs. 39/2013).

La dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico. Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'amministrazione si astiene dal conferire l'incarico e provvedono a conferire l'incarico nei confronti di altro soggetto.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del già citato D.Lgs. 39/2013. Mentre ai sensi del successivo art. 18, a carico di coloro che hanno conferito i suddetti incarichi dichiarati nulli sono applicate le previste sanzioni.

I Capi V e VI sempre del D.Lgs. 39/2013, disciplinano le ipotesi di incompatibilità specifiche. A differenza che nel caso di inconfiribilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro. Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di Incompatibilità, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione deve effettuare una contestazione all'interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19 D.Lgs. 39/2013).

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Anche per l'incompatibilità, l'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di Certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza verifica il rispetto delle disposizioni, essendo tenuto a segnalare la circostanza all'organo amministrativo, nonché all'A.N.A.C. e alle Autorità indicate all'art. 15 dello stesso d.lgs. 39/2013.

Le cause di incompatibilità possono essere rimosse in ogni momento mediante la rinuncia all'interessato a uno degli incarichi ritenuti incompatibili dalle norme vigenti.

L'AMTAB adotta le misure necessarie ad assicurare che:

- siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità prima del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto. La dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia del conferimento dell'incarico;
- la sopracitata dichiarazione venga acquisita dall'organo amministrativo e dalla struttura Risorse Umane che verifica, sulla base della documentazione prodotta e producibile, l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste.

In tal senso, quale misura di prevenzione nel momento della formazione di commissioni per l'affidamento dei contratti di appalto e negli altri casi previsti, è previsto il rilascio da parte del soggetto interessato della certificazione attestante l'assenza di cause di incompatibilità ed inconfiribilità, resa dall'interessato sotto la propria responsabilità.

Il RPCT ha la responsabilità di accertare il rispetto di tali disposizioni e può, eseguire controlli a campione sulle dichiarazioni e sulla documentazione acquisita.

Ad oggi, non sono state rilevate cause di inconfiribilità e incompatibilità per gli incarichi.

Per quanto riguarda l'individuazione dei componenti degli organi politici effettuata dall'Ente proprietario, in attuazione delle disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza di cui al D. lgs. n. 33/2013, dall'art. 8 lett. h Sez. 2.3 del PIAO 2024-2026 del Comune di Bari, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 228 del 9/4/2024 e dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 4/11/2024 (adozione degli Indirizzi per le nomine nel mandato amministrativo 2024-2029), l'Amministrazione Comunale ha disposto la sottoscrizione da parte dei nominati organi amministrativi delle società partecipate delle seguenti autocertificazioni attestanti:

- l'insussistenza di cause di inconfiribilità dell'incarico, così come specificate dagli artt. 3, 4, 6 e 7 del D. lgs. 8 aprile 2013 n. 39, nonché dall'art. 6 comma 4 del D. lgs. n. 201/2022;

## Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

- l'insussistenza di cause di incompatibilità dell'incarico, così come richiamate dagli artt. 63 e 64 comma 4 del D. lgs. n. 267/2000 e degli artt. 9, 11, 12 e 13 del D. lgs. n. 39/2013;
- l'insussistenza di cause di ineleggibilità dell'incarico, così come previste dall'art. 60 del D. lgs. 267/2000, nonché dall'art. 8 comma 2 della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 04/11/2024.
- la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 6 (requisiti professionali), dall'art. 7 (requisiti soggettivi generali) e dall'art. 8 (requisiti di onorabilità) della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 04/11/2024 e che, in caso di perdita dei requisiti medesimi in corso di mandato ne darà immediata comunicazione al Sindaco;
- di assumere formale impegno e vincolarsi a conformare la propria condotta ai principi di legalità, trasparenza, correttezza, imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, impegnandosi ad evitare conflitti di interesse ed a rispettare gli indirizzi programmatici.

Le suddette dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese dall'interessato nei termini e alle condizioni del D.P.R. 445/2000, oltre che sul sito istituzionale dell'Amministrazione, per quanto l'individuazione dei componenti degli organi politici sia effettuata dall'Ente proprietario, saranno pubblicate anche nella sez. Società Trasparente di AMTAB.

### 24.2 Incarichi e attività extraistituzionali

L'AMTAB riconosce il diritto ai dipendenti a partecipare ad attività al di fuori di quella svolta nell'interesse aziendale, purché si tratti di attività consentite dalla legge e compatibili con gli obblighi assunti in qualità di dipendenti e nel rispetto dei principi enunciati dal Codice Etico di AMTAB.

Lo svolgimento degli incarichi extraistituzionali da parte del dipendente può realizzare situazioni di conflitto di interessi che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

Il conferimento di incarichi esterni al personale dipendente potrà essere disciplinato da apposita procedura per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento degli stessi.

I dipendenti non possono esercitare altri uffici, impieghi, commerci, professioni o mestieri, senza aver avuto formale autorizzazione da parte dell'Azienda.

### 24.3 Prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni, nelle assegnazioni agli uffici ed altri casi particolari

La Legge 190/2012 modificando il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 attraverso l'introduzione dell'art. 35 bis, ha inteso prevenire il fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni o assegnazioni agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione, prevedendo specifici controlli finalizzati a verificare l'assenza di condanna per i reati contro la pubblica amministrazione.

Si rappresenta che l'A.N.A.C. con la deliberazione n. 1201 del 18 dicembre 2019, recante indicazioni per l'applicazione della disciplina delle inconfiribilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna per i reati contro la pubblica amministrazione, ha fornito importanti chiarimenti sull'applicazione sia delle disposizioni di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013 sia sulle disposizioni di cui all'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001.

La norma in esame, si caratterizza per essere, non tanto una misura sanzionatoria, ma una condizione soggettiva in cui viene a trovarsi colui che è stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato.

Il citato articolo 35-*bis* stabilisce per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, il divieto:

- a) di far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) di essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici o privati;
- c) di far parte di commissioni di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Ulteriore elemento da tenere in considerazione rispetto all'inconferibilità disciplinata dall'art. 35-*bis* D.Lgs. 165/2001 è la sua durata illimitata, ciò in ragione della loro natura di misure di natura preventiva e della lettura in combinato degli artt. 25, comma 2, Cost. e 2, comma 1, c.p.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 35-*bis* D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 3 D.Lgs. 39/2013, si dovrà procedere con le seguenti azioni:

- adozione di una procedura interna volta ad effettuare i controlli, anche a campione, sui precedenti penali e a determinare le conseguenze in caso di esito positivo degli stessi;
- adozione di appositi modelli di dichiarazione con l'indicazione esplicita delle condizioni ostative all'atto dell'attribuzione dell'incarico, resa dall'interessato sotto la propria responsabilità.

Il RPCT ha la responsabilità di accertare il rispetto di tali disposizioni e può, eseguire controlli a campione sulle dichiarazioni e sulla documentazione acquisita.

#### 24.4 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage)

L'istituto del Pantouflage (detto revolving doors, ossia "porte girevoli", è il termine con il quale si suole fare riferimento al fenomeno del passaggio di alti funzionari statali a ditte private) è diretto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. Si tratta di una norma introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. "legge Severino") con cui sono stati regolati istituti diretti a prevenire in via amministrativa fenomeni di corruzione latu sensu intesa. Il rischio valutato dalla norma in questione è che durante il periodo di servizio il dipendente pubblico possa artatamente precostituirsi situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione, al fine di ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. Il legislatore prevede, quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un periodo di tempo definito.

Il PNA 2022, riprendendo gli orientamenti precedentemente espressi con il PNA 2019, ha chiarito che devono considerarsi dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, ai sensi dell'art. 53, co. 16 – ter, d.lgs. n. 165/2001, i soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto della pubblica amministrazione, i predetti poteri, attraverso l'emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula dei contratti in

rappresentanza giuridica ed economica dell'ente. Secondo il PNA il rischio di preconstituersi situazioni lavorative favorevoli può configurarsi non solo in capo ai dirigenti o ai funzionari che svolgono incarichi dirigenziali, ma anche in capo al dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale.

Per quanto concerne le società in house l'Autorità si era già pronunciata in passato sul peculiare rapporto che le caratterizza rispetto all'amministrazione che le controlla. In tal caso, l'attribuzione dell'incarico di destinazione nell'ambito di una società controllata avviene, nell'interesse della stessa amministrazione controllante e ciò determina l'assenza del dualismo di interessi pubblici/privati e del conseguente rischio di strumentalizzazione dei pubblici poteri rispetto a finalità privatistiche, che costituisce uno degli elementi essenziali della fattispecie del *pantouflage*.

Per quanto riguarda, invece, le novità introdotte dal PNA 2022, l'ANAC inserisce (al paragrafo 3) misure di prevenzione pertinenti il *pantouflage*, fra le quali si annoverano:

- previsione di una dichiarazione da sottoscrivere entro un determinato termine ritenuto idoneo dall'amministrazione (ad esempio nei tre anni precedenti alla cessazione dal servizio o dall'incarico), con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma;
- previsione della misura di comunicazione obbligatoria, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, dell'eventuale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro;
- previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, per quanto di conoscenza, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'Autorità ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 50/2016.

Le misure poste dal combinato disposto dell'articolo 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001 e 21 D.Lgs. 39/2013 si configurano come misura di prevenzione della corruzione che va prevista nel PTPCT e sulla quale vigila l'ANAC.

Si ritiene, pertanto, operante il divieto di *pantouflage* per gli incarichi amministrativi di vertice e per quelli di amministratore, ricorrendo il presupposto per l'applicazione del divieto previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001, ossia l'esercizio di poteri autoritativi e negoziali sviluppato da ANAC nel PNA 2022.

Si propone di prevedere, quale misura volta a implementare l'attuazione dell'istituto, l'obbligo per gli amministratori ed il personale interessato, alla cessazione dell'incarico, di sottoscrivere la dichiarazione sotto riportata con cui tali soggetti si impegnano al rispetto del divieto di *pantouflage*.

*MODELLO DICHIARAZIONE "PANTOUFLAGE"*

*(articolo 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001 e articolo 21 D.Lgs. 39/2013)*

*Il/La sottoscritto/a ..... nato/a a ..... il C.F. .... e residente in..... alla via ,*

*nella qualità di... con cessazione del rapporto di lavoro a far data dal....., sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste dall'articolo 76 D.P.R. 445/2000 per le false attestazioni,*

**D I C H I A R A**

*Ai fini dell'applicazione del combinato disposto dell'articolo 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42, lett. l), L. 190/2012 (pantouflage) e dell'articolo 21 D.Lgs. 39/2013, di essere a conoscenza e di impegnarsi al rispetto del divieto per gli Amministratori e il Direttore Generale che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autorizzativi e negoziali per conto di AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI BARI SPA BARI, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i*

*soggetti privati destinatari dell'attività di AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI BARI SPA svolta attraverso i medesimi poteri.*

*FIRMA*

*Allegare copia di un documento di riconoscimento.*

Si evidenzia che ANAC ha emanato le "Linee guida in tema di c.d. divieto di pantouflage", adottate con Delibera n. 493 del 25 settembre 2024, e sono volte a fornire ulteriori indirizzi interpretativi e operativi sui **profili sostanziali e sanzionatori** riguardanti il suddetto divieto e a orientare le amministrazioni/enti nella individuazione di misure di prevenzione del *pantouflage*.

L'ANAC precisa che le Linee Guida sono da intendersi integrative di quanto indicato in materia nel **Piano Nazionale Anticorruzione 2022**, adottato con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 (cfr. Circolare ASSTRA n. 53/SAG del 26/01/2023), nel quale era stato dedicato all'istituto una apposita sezione con il fine di indicare, in particolare, alle amministrazioni/enti e ai RPCT alcune possibili misure – da inserire nei Codici di comportamento e nei PTPCT/misure integrative al MOG 231/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO - per prevenire e far emergere eventuali violazioni del divieto di *pantouflage*.

L'Autorità coglie l'occasione per ribadire le **competenze** della stessa in materia di *pantouflage*, chiarendo che esercita:

- una **funzione consultiva**, emendando pareri ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e) della Legge n. 190/2012 e s.m.i.;
- un **potere regolatorio**, che, secondo la stessa ANAC, è ricavabile da una interpretazione sistematica delle norme di cui alla citata Legge n. 190/2012 e consiste nella formulazione di indirizzi in materia, anche mediante apposite linee guida;
- una **funzione di vigilanza** e conseguente **potere sanzionatorio**, come chiarito dalla giurisprudenza sia amministrativa che di legittimità, alla luce della sussistenza di un vuoto normativo con riferimento all'autorità competente ad irrogare le relative sanzioni in materia.

Le Linee guida in esame sono strutturate in **due parti**: la prima dedicata all'**ambito soggettivo e oggettivo di applicazione**; la seconda attinente invece ai **profili sanzionatori**.

Le Linee guida dell'ANAC in esame, nonché, per completezza, il Regolamento sull'esercizio della funzione di vigilanza e sanzionatoria in materia di violazione dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, sono state adottate congiuntamente dall'ANAC con Delibera n. 493bis del 25 settembre 2024.

#### 24.5 Formazione sui temi dell'etica e della legalità

##### ui temi dell'etica e della legalità

L'AMTAB riconosce il ruolo fondamentale della formazione ai fini della prevenzione dei fenomeni di tipo corruttivo e, più in generale, di cattiva amministrazione. Per poter dare concreta attuazione alle misure di prevenzione della corruzione è fondamentale che il personale della Società sia correttamente informato/formato e sensibilizzato sui rischi connessi alle proprie attività lavorative e sia messo nelle condizioni di conoscere i comportamenti contrari alla legge.

Il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione promuove la migliore conoscenza del Piano anticorruzione nei confronti dei dipendenti. È opportuno considerare che non tutti i dipendenti di AMTAB operano in aree di elevata sensibilità rispetto ai rischi trattati nel presente piano.

Avendo l'AmTAB adottato un modello organizzativo e di gestione ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/01 e in considerazione delle attività formative previste in quella sede, il RPCT garantirà un

opportuno adattamento del piano di formazione con le tematiche di legalità, prevenzione della corruzione e conflitto di interessi.

Il particolare il periodo 2025-2026 sarà caratterizzato da un progetto formativo interno mirato a coinvolgere e sensibilizzare il management ed il personale anche sul whistleblowing.

Nello specifico, per la formazione obbligatoria in tema di normativa 231 e anticorruzione ai dipendenti, potranno essere affrontati i seguenti argomenti:

- le previsioni normative del D.Lgs. n. 231/2001 e i nuovi reati presupposto di recente introduzione;
- i contenuti del MOGC adottato da AMTAB Bari;
- i compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- i flussi informativi da trasmettere all'OdV;
- la segnalazione di fatti illeciti e la corretta implementazione di canali di ricezione delle segnalazioni, c.d. whistleblowing;
- la gestione dei potenziali conflitti di interesse;
- il sistema disciplinare;
- la responsabilità delle persone giuridiche e corruzione attiva;
- i reati contro la Pubblica Amministrazione;
- la corruzione passiva;
- il codice di comportamento dei dipendenti di AMTAB SpA.

La formazione in materia di anticorruzione dovrà essere strutturata su due livelli:

- a. livello generale, rivolto a tutti i dipendenti;
- b. livello specifico, rivolto al Responsabile della Prevenzione, ai referenti delle sezioni, ai dipendenti delle aree a rischio corruzione, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti/funzionari responsabili di posizione organizzativa addetti alle aree a rischio.

Qui di seguito la formazione autorizzata al nuovo RPCT della società a far data dalla nomina di settembre 2024:

1) "La prevenzione dei fenomeni corruttivi":

Data e ora: 23/10/2024 ore 9:30 / 11:30

Luogo: Corso online

Tematiche: Misure di prevenzione alla corruzione, ruolo di ANAC e pronunce giurisprudenziali.

Società organizzatrice del corso: AON

Relatori: Walter Rossi

Ore: 2

2) "RPCT: RUOLO E RESPONSABILITÀ":

Data e ora: 11/12/2024 ore 10:00 / 12:30

Luogo: Corso online

Tematiche: Gestire il ruolo di Responsabile Anticorruzione e Trasparenza tra adempimenti normativi, responsabilità e attività

Società organizzatrice del corso: OFFICINA LEGISLATIVA

Relatori: Margherita Patrignani

Ore: 2,30

#### 24.6 Rotazione del personale e segregazione delle funzioni.

La rotazione costituisce una misura di prevenzione della corruzione, che può avere un particolare rilievo nel limitare fenomeni di “mala gestio” e corruzione. L’istituto generale della rotazione di cui alla legge 190/2012, - rotazione ordinaria - deve essere distinta dall’istituto della rotazione straordinaria, obbligatoria per le Pubbliche Amministrazioni prevista dal d.lgs. 30 marzo 2001 n.165 (c.d. T.U. sul pubblico impiego) come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi.

La rotazione del personale come anche osservato dall’Autorità deve essere considerata una misura organizzativa atta a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa.

La rotazione deve rappresentare anche un criterio organizzativo della Società che contribuisce in tal modo a far emergere competenze e professionalità del personale. È pacifico che, nell’applicazione della misura, devono essere rispettati i vincoli soggettivi connessi al rapporto di lavoro e che la misura della rotazione deve essere impiegata in maniera corretta senza determinare dei malfunzionamenti all’organizzazione.

Una misura comunque efficace, in combinazione o in alternativa alla rotazione, è quella della segregazione delle funzioni. AMTAB è consapevole del fatto che la distinzione tra l’assunzione delle decisioni e la gestione delle procedure costituisce una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione.

L’attuazione della misura della rotazione comporta che:

- per il personale dirigenziale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, la durata dell’incarico deve essere fissata al limite minimo legale; per il personale non dirigenziale, la durata di permanenza nel settore deve essere prefissata da ciascuna amministrazione secondo criteri di ragionevolezza, preferibilmente non superiore a 5 anni, tenuto conto anche delle esigenze organizzative;
- per il personale dirigenziale, alla scadenza dell’incarico la responsabilità dell’ufficio o del servizio deve essere di regola affidata ad altro dirigente, a prescindere dall’esito della valutazione riportata dal dirigente uscente;
- l’amministrazione ha il potere di mutare il profilo professionale di inquadramento del dipendente, nell’ambito delle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area o qualifica di appartenenza;
- in caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente (ad esempio perché l’amministrazione ha avuto conoscenza di un’informazione di garanzia o è stato pronunciato un ordine di esibizione ex art. 256 c.p.p. o una perquisizione o sequestro) e in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva, ferma restando la possibilità di adottare la sospensione del rapporto, l’amministrazione adotta la rotazione straordinaria;
- per il personale dirigenziale procede con atto motivato alla revoca dell’incarico in essere ed il passaggio ad altro incarico ai sensi del combinato disposto dell’art. 16, comma 1, lett. l quater, e dell’art. 55 ter, comma 1, D.Lgs. 165/2001;
- per il personale non dirigenziale procede all’assegnazione ad altro servizio ai sensi del citato art.16, comma 1, lett. l quater;

L'applicazione della misura va valutata anche se l'effetto indiretto della rotazione comporta un temporaneo rallentamento dell'attività ordinaria dovuto al tempo necessario per acquisire la diversa professionalità. L'attuazione della mobilità, specialmente se temporanea, costituisce un utile strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche e gli enti di più ridotte dimensioni.

Si rammenta, tuttavia, che l'Autorità per la prevenzione della corruzione ritiene opportuno che la rotazione sia introdotta e suggerisce, (in combinazione) o in alternativa alla rotazione, misure quali quella della articolazione delle competenze (c.d. segregazione delle funzioni) con cui sono attribuiti a diversi soggetti i compiti relativi a:

- svolgimento di istruttorie ed accertamenti;
- adozione di decisioni;
- attuazione delle decisioni prese;
- effettuazione delle verifiche.

Ulteriore misura alternativa in caso di impossibilità di rotazione, come prevista dal PNA Anac del 2016 è una misura di adozione di maggiore trasparenza. A titolo esemplificativo, dice Anac, *«potrebbero essere previste dal dirigente modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio; così come maggiori forme di condivisione fra dirigente, funzionario e istruttore, e questo affinché più persone condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria»*. Una *best practice* segnalata dall' Anac ed adottata da un Comune del Nord Italia che ha favorito la rotazione del personale funzionario è stata la procedura di interpello, con cui sono state individuate candidature a ricoprire ruoli di posizione organizzativa. La società ha adottato la predetta misura nell'anno 2016 in occasione della contabilizzazione dei lavori a seguito di quanto verificato e contabilizzato per una impresa di manutenzione

La rotazione del personale è una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

Il PNA 2019 ha dedicato uno specifico approfondimento a tale tematica nell'Allegato 2, ove sinteticamente ha esposto quanto di seguito.

Rispetto ai vincoli posti all'attuazione della rotazione, l'Allegato al PNA 2019 distingue fra:

- vincoli di natura soggettiva, dati dai diritti individuali dei dipendenti interessati (ad esempio, i diritti sindacali, il permesso di assistere un familiare con disabilità, il congedo parentale);
- vincoli di natura oggettiva, che si riconducono alla c.d. infungibilità, derivante dall'appartenenza a categorie o professionalità specifiche, ovvero a prestazioni il cui svolgimento è direttamente correlato al possesso di un'abilitazione professionale e all'iscrizione al relativo albo, quali ad esempio gli avvocati, gli architetti, gli ingegneri.

Con riferimento alla misura della rotazione, l'Allegato 2 al PNA 2019 ribadisce quanto già affermato nel PNA 2016, ovvero il fatto che detta misura va considerata in una logica di necessaria complementarità con le altre misure di prevenzione della corruzione, specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo, come ad esempio all'interno di amministrazioni di piccole dimensioni.

Pertanto, nei casi in cui non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione della corruzione, le amministrazioni devono provvedere ad indicare all'interno del proprio PTPCT misure alternative, quali ad esempio:

- modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio;
- meccanismi di condivisione delle fasi procedurali nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate. Ad esempio, il funzionario istruttore può essere affiancato da un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria;
- articolazione dei compiti e delle competenze per evitare che l'attribuzione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto non finisca per esporre l'amministrazione a rischi di errori o comportamenti scorretti. Pertanto, si suggerisce che nelle aree a rischio le varie fasi procedurali siano affidate a più persone, avendo cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal dirigente, cui compete l'adozione del provvedimento finale.

A tal proposito, preso atto della difficoltà di introdurre il principio di rotazione del personale dirigente e non, si potrebbero inserire in una nuova pianta organica, nuove aree di monitoraggio e controllo trasversali ed indipendenti all'organizzazione, ma a diretto riporto dell'Organo Amministrativo, al fine di massimizzare i principi di trasparenza delle procedure adottate.

In tal modo, la società potrà dare impulso al principio di segregazione delle funzioni.

Il PNA 2019 Anac ribadisce che, sebbene l'attuazione della misura della rotazione ordinaria sia rimessa alla autonoma programmazione delle amministrazioni in modo che sia adattata alla concreta situazione dell'organizzazione e degli uffici, questo non può giustificare la sua mancata applicazione.

Si auspica che quanto prima si possa procedere ad avviare un progetto riorganizzativo, posto che la società in questo ultimo periodo sta "tamponando" le esigenze organizzative che si manifestano a causa prevalentemente del turn over.

Si ritiene, altresì, che l'implementazione delle misure sulla trasparenza, come precedentemente descritte e cioè il rafforzamento della misura tramite l'implementazione degli allegati 2 e 9 del nuovo PNA 2022, possa rappresentare uno strumento di rafforzamento non solo della trasparenza ma anche della rotazione del personale, mettendo in atto meccanismi di condivisione delle fasi procedurali e di valutazione al fine di evitare la concentrazione di più mansioni e responsabilità in capo ad un unico soggetto.

#### 24.7 Astensione in caso conflitto di interessi

Il conflitto di interesse è una situazione che rappresenta e/o può rappresentare un rischio che deve essere fatto emergere, valutato e gestito. Il conflitto di interesse si può declinare nelle seguenti forme:

- reale (o attuale): quello che si presenta nel momento in cui si deve esprimere un giudizio o manifestare una volontà;
- potenziale: è quello in cui l'interesse privato (finanziario o non finanziario) di un soggetto potrebbe in futuro più o meno prossimo tendere ad interferire con l'interesse primario dell'azienda;

- apparente (o percepito): quello in cui l'interesse privato di una persona può apparentemente interferire, agli occhi di osservatori esterni, con l'interesse primario dell'azienda verso cui il soggetto ha precisi doveri e responsabilità.

L'AMTAB attraverso il proprio Codice Etico disciplina il "conflitto di interessi" prevedendo che: "i destinatari" del presente Codice, debbono evitare qualsiasi situazione che possa dar luogo a conflitto di interessi. In particolare, hanno l'obbligo di evitare conflitti di interessi tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni/funzioni che ricoprono all'interno della struttura di appartenenza, nonché tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi della Società, o che possano interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della medesima e nel pieno rispetto delle norme del presente "Codice".

Al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di conflitto di interessi, ciascun "destinatario" nel rispetto della riservatezza individuale, è tenuto, altresì, a dichiarare in forma scritta al superiore o alla funzione a ciò deputata ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse, al fine di valutare l'eventuale astensione dallo svolgimento dell'attività rischio.

La Società prevede il rilascio da parte dell'interessato della dichiarazione di assenza di conflitto interessi, nelle procedure di gara.

In tal senso, quale misura di prevenzione nel momento della formazione di commissioni per l'affidamento dei contratti di appalto e negli altri casi previsti, è previsto il rilascio da parte del soggetto interessato della certificazione attestante l'assenza di cause di conflitto di interessi, resa dall'interessato sotto la propria responsabilità.

Il RPCT ha la responsabilità di accertare il rispetto di tali disposizioni e può, eseguire controlli a campione sulle dichiarazioni e sulla documentazione acquisita.

Ad oggi, non sono state rilevate cause di conflitto di interessi per gli incarichi.

#### 24.8 Patti di integrità negli affidamenti

Nell'ambito della normativa vigente in materia anticorruzione e trasparenza e alla luce delle Determinazioni dell'ANAC, i processi di acquisizione gestiti dalle stazioni appaltanti pubbliche sono considerate aree a rischio in considerazione della rete di rapporti con una moltitudine di operatori economici. Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1 co.17, della l. 190/2012, di regola predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità negli affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. A tal fine le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara, e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

Il Comune di Bari, in data 7 dicembre 2012 ha sottoscritto con la prefettura U.T.G. di Bari, il "Protocollo di Intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e per il rafforzamento della legalità e della trasparenza nel settore di contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture", da valersi anche per tutti gli organismi partecipati dell'amministrazione comunale, tra cui l'Amtab, con il quale si è inteso introdurre, in via pattizia, una serie di clausole che i contraenti terzi devono accettare in sede di sottoscrizione negoziale.

Il Patto di Integrità predisposto da Comune di Bari costituisce parte integrante dei contratti stipulati da AMTAB Spa. Esso dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto, conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento. La violazione del Patto comporta

l'esclusione dalla procedura, la revoca dell'aggiudicazione e la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto. In ogni caso, alla dichiarazione di violazione, consegue la segnalazione del fatto all'ANAC e alle competenti Autorità.

Sono inoltre, previste nei contratti stipulati anche specifiche clausole volte a prevedere l'impegno della controparte a prendere visione delle misure definite nel PTPCT, nel Codice Etico, nonché a garantire una condotta in linea con quanto previsto dal Modello 231, la cui inosservanza può dare luogo alla risoluzione del contratto.

Il patto di integrità sancisce un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza dei contratti pubblici ed è pubblicato sul sito aziendale Società trasparente - Dati ulteriori.

## **25. Whistleblowing: segnalazione di illeciti e tutela del dipendente segnalante**

In attuazione della Direttiva UE 2019/1937 è stato emanato il d.lgs. n.24 del 10 marzo 2023 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardati la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

Il D.Lgs. 24/2023 ha innovato profondamente la disciplina in materia di whistleblowing partendo dal presupposto che il whistleblowing è uno strumento di prevenzione degli illeciti ed è un diritto umano.

La disciplina normativa si applica ai soggetti che operano nel contesto lavorativo del settore pubblico e del settore privato in qualità di:

- dipendenti pubblici (ossia i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/01, ivi compresi i dipendenti di cui all'art. 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio);
- lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 o dall'articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96;
- lavoratori autonomi ivi compresi quelli indicati al capo della legge 22 maggio 2017, n. 81 nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del c.p.c. e all'art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015 che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- lavoratori o collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, di direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

### 25.1 Tutela del Whistleblowing

#### blowing

Il whistleblowing tutela le persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e vieta qualsiasi tipo di ritorsione nei loro confronti. Per violazioni si intendono:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

### 25.2 Obbligo di riservatezza

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse dal RPCT o da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati (elencate negli art. 29 e 32 del regolamento Ue 2016/679 e dell'art. 2 – quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali – d.lgs. 196/2003).

L'art.12 del d.lgs. 24/2023 disciplina la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante nei procedimenti giudiziari e disciplinari. Il decreto prevede espressamente che la tutela dell'identità sia garantita anche alla persona fisica segnalata nonché alle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati sulla base della segnalazione.

### 25.3 Misure di protezione

Le persone segnalanti non possono subire alcuna ritorsione a seguito della segnalazione. L'art. 17 comma 4, del d.lgs. 24/2023 indica talune fattispecie che possono costituire una ritorsione.

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;

- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

#### 25.4 Contenuti della segnalazione

Le segnalazioni:

- devono essere circostanziate e basate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- devono osservare criteri di riservatezza a tutela dell'efficacia degli accertamenti da compiere e dell'onorabilità delle persone interessate dalla segnalazione;
- non devono riportare fatti di contenuto generico, confuso e/o diffamatorio.

Nella descrizione di dettaglio dei fatti che originano la segnalazione, non devono essere fornite informazioni che non siano strettamente attinenti all'oggetto della segnalazione stessa. Le condotte illecite denunciate devono riguardare la gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II capo I del codice penale e i casi di abuso di potere per ottenere vantaggi privati.

#### 25.5 Gestione delle segnalazioni Whistleblowing

Le segnalazioni ai sensi del d.lgs. 24/2023 devono essere inoltrate attraverso la piattaforma informatica che AMTAB mette a disposizione e che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta o menzionata nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La piattaforma per la gestione delle segnalazioni di illeciti implementata da AMTAB è conforme ai dettami normativi.

Al sistema di segnalazione di illeciti si può accedere dal sito aziendale, accedendo dalla apposita casella verde "WHISTLEBLOWING", posta sulla destra del portale aziendale.

Come da delibera del Consiglio di Amministrazione, le segnalazioni sono esaminate dall'attuale ORGANISMO DI VIGILANZA, che provvede all'analisi delle segnalazioni, attivando le verifiche ritenute opportune. L'Organismo di vigilanza agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società;

È auspicabile la redazione, in tempi brevi, di uno specifico regolamento che disciplini la procedura di Whistleblowing, dandone ampia segnalazione ai dipendenti, anche con l'affissione di una copia della stessa nella bacheca aziendale e con la pubblicazione sul portale Trasparenza della Società.

### 25.6 Segnalazioni esterne

**Canale esterno gestito da ANAC:** è possibile segnalare all'Autorità solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- ✓ non è prevista nell'ambito del contesto lavorativo l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o non è conforme a quanto previsto dalla normativa;
- ✓ la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- ✓ la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- ✓ la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

**Divulgazione pubblica:** attivabile a determinate condizioni di cui all'art. 15 del decreto legislativo del 10 marzo 2023 n. 24.

**Denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.**

**Tutela della riservatezza:** la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

**Misure di sostegno:** è istituito presso l'ANAC un elenco degli enti del terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. Le misure di sostegno fornite dagli enti consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

## **26. Tempi e modalità per il monitoraggio sulla attuazione del PTPCT**

L'ANAC ha rappresentato in più occasioni l'importanza che la definizione di misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza venga accompagnata da un monitoraggio effettivo.

In tale ottica tutte le Direzioni, Strutture, Servizi e Uffici aziendali e tutto il personale in esse operante hanno la responsabilità generale, per quanto di rispettiva competenza, di collaborare proattivamente all'implementazione delle misure di rafforzamento.

Responsabilità particolari sono assegnate alle Funzioni e ai Responsabili delle stesse che devono implementare le misure con la dovuta tempestività, negli ambiti di rispettiva competenza e riferire al RPCT in merito ad ogni criticità o ritardo riscontrato nell'implementazione delle misure. Il monitoraggio del programma delle misure di miglioramento e/o rafforzamento viene effettuata dal RPCT. L'avanzamento delle misure di rafforzamento deve essere verificato su base periodica dal RPCT. Il RPCT trasmette al vertice aziendale una relazione dell'attività svolta nell'esercizio e gli esiti del monitoraggio effettuato sull'attuazione delle misure.

Il monitoraggio sull'efficacia del PTPCT non riguarda soltanto le attività di semplice controllo sulla sua attuazione, ma si estende a tutti gli interventi di implementazione e di miglioramento del suo contenuto. Ai sensi dell'articolo 1, comma 14 della L.190/2012 è prevista la predisposizione, da parte del RPCT, di una relazione annuale che riporti il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal PTPCT. Il documento deve essere pubblicato sul sito web della società nella sezione "Società Trasparente- sezione altri contenuti – prevenzione della anticorruzione". Inoltre, il RPCT trasmette le informazioni necessarie a consentire il monitoraggio da parte del Comune di Bari.

## **27. Coordinamento con le attività di verifica dell'O.d.V.**

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs.231/01, valutano le possibili logiche di coordinamento nelle rispettive attività di controllo pur mantenendo ciascuno la propria autonomia operativa.

Ai sensi del D. Lgs.231/01 l'OdV, può convocare in qualsiasi momento il Responsabile della prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza al fine di essere aggiornato in merito alle attività di monitoraggio e osservanza del Piano; decidere di invitare il R.P.C., anche in forma permanente, alle adunanze dell'Organismo in cui viene posta all'ordine del giorno la programmazione degli interventi di verifica su aree di rischio rilevanti in merito ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

RPCT trasmetterà anche la Relazione annuale nell'ottica di una maggiore sinergia fra le funzioni di controllo.

Tra le misure della Tabella Mappatura potrà prevedersi in capo a tutte le sezioni l'obbligo di reporting interno nei confronti dell'OdV e del RPCT.

Lo stretto coordinamento tra il sistema anticorruzione di cui alla L. 190/2012 e quello ex D.Lgs. 231/2001 e l'importante reciproco scambio di flussi informativi tra RPCT e OdV, in una visione sinergica del sistema di presidio dei rischi, rende opportuno che il Responsabile della prevenzione e della corruzione e della trasparenza elabori in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza le misure di prevenzione della corruzione.

Nell'ambito del continuo processo di integrazione e sinergia tra il Modello 231 e il PTPCT, inoltre, RPCT e OdV potranno effettuare con cadenza annuale una riunione congiunta, analizzando le sinergie tra le due funzioni.

## **28. I flussi informativi al RPCT**

I flussi informativi rappresentano uno strumento importante per la strategia in tema anticorruzione e possono essere considerati lo strumento necessario per migliorare i processi in aree potenzialmente a rischio. In una logica di prevenzione del fenomeno anticorruzione è opportuno che vengano trasmessi al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza le informazioni relative ai provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, per attività di indagine per i reati contro la pubblica amministrazione; ogni comunicazione proveniente dall'ANAC comprese quelle concernenti l'avvio di procedimenti sanzionatori a carico della Società; eventuali rapporti predisposti dai responsabili delle aree nell'ambito dell'attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi e omissioni con profili di criticità rispetto alle misure contenute nel PTPCT; comunicazioni sul

processo di selezione di figure dirigenziali e dichiarazioni relative all'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, comunicazioni della assunzione di personale avvenuta senza procedura pubblicata di selezione; segnalazioni di possibili violazioni del PTPCT del Codice Etico da parte del personale dipendente; ogni eventuale modifica e/o integrazione dell'assetto organizzativo aziendale, relativo a cambiamenti organizzativi (organigramma, creazioni di nuove direzioni/aree/ripartizioni/uffici, sostituzioni di responsabili di direzioni /aree/ripartizioni/uffici, ecc.); cambiamenti di composizione dell'organo di vertice, Collegio Sindacale; modifiche al sistema di deleghe e procure; modifiche alle procedure aziendali; formazione di commissioni relative a procedimenti o condanne per reati contro la pubblica amministrazione; informazioni relative agli obblighi di pubblicazione in tema di trasparenza.

Inoltre i flussi informativi previsti dalla parte generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, che i destinatari sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza, devono essere inoltrati anche al R.P.C.T. qualora le informazioni abbiano rilevanza rispetto alla prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione.

Nell'ottica della trasparenza e al fine di fornire un supporto conoscitivo sui processi di acquisto, sarebbe opportuno che l'area amministrativa rediga un documento che monitora la spesa sostenuta per forniture, servizi e lavori e analizza la corretta applicazione delle procedure aziendali di approvvigionamento.

Nel periodo oggetto di analisi, dovranno essere prese in considerazione tutte le tipologie di affidamento.

Con riferimento alla gestione dei processi di competenza del RPCT, i Referenti, i Dirigenti, i Responsabili di Area/Ripartizione/Ufficio ed i dipendenti sono tenuti ad una corretta attuazione delle previsioni del vigente PTPC in relazione ai flussi informativi, con trasmissione di documentazione ed informazioni afferenti alle attività aziendali, rilevanti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione ed in particolare per quanto di competenza delle Aree a rischio, ivi individuate.

I Referenti, i Dirigenti, i Responsabili di Area/Ripartizione/Ufficio ed i dipendenti che prestano la loro attività principalmente nell'area potenzialmente a rischio corruzione informano tempestivamente il RPCT di qualsiasi anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del PTPC indicando, le motivazioni della stessa, se a loro conoscenza.

RPCT e Dirigenti e Responsabili di Area/Ripartizione/Ufficio potranno tener conto di segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interessi esterni alla società, purché non anonime e sufficientemente circostanziate.

Si insiste nel rendere noto che sempre in tema di analisi del rischio, relativamente ai fattori abilitanti del rischio corruttivo, alcuni possibili esempi riportati nell'Allegato 1 al PNA 2019 e che possono essere mutuati nel presente PTPCT, sono:

- a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste;
- b) mancanza di trasparenza;
- c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- e) scarsa responsabilizzazione interna;
- f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;

- g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

### **29. Il sistema disciplinare**

La condotta tenuta dal lavoratore in violazione delle norme di comportamento previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo d.lgs. 231/01, e relativo sistema disciplinare ovvero dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, e dal Codice Etico, costituisce un illecito disciplinare che può importare l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

In caso di inosservanza di dette disposizioni il datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari, graduate secondo la gravità dell'infrazione, nel rispetto delle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.

Il sistema disciplinare deve in ogni caso rispettare i limiti al potere sanzionatorio imposti dalla Legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori"), ove applicabili, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili, che per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

Con nota prot. az. 13780/2024 del 25.11.2024 è stata comunicata dall'A.U. ai Responsabili di Area, la nuova procedura per l'esercizio del potere disciplinare.

### **30. Le misure specifiche**

Le misure di prevenzione specifiche sono quelle misure che producono effetto nella prevenzione e gestione dei rischi relativi a specifiche aree o processi aventi un rischio maggiore.

A titolo esemplificativo, si prevede la predisposizione di specifiche procedure, quali:

- 1) Regolamento per la procedura di Whistleblowing, dandone ampia segnalazione ai dipendenti, anche con l'affissione di una copia della stessa nella bacheca aziendale e con la pubblicazione sul portale Trasparenza della Società;
- 2) Codice di Comportamento unitario che contempererà le prescrizioni del CCNL e normativa di settore con Codice Etico 231;
- 3) Regolamento di accesso civico, generalizzato e documentale, al fine di garantire la piena attuazione dei principi richiamati e la piena fruibilità delle diverse tipologie di accesso SEMPLICE, GENERALIZZATO e DOCUMENTALE, rendendo disponibili nella richiamata sotto-sezione la modulistica necessaria per la presentazione delle diverse istanze di accesso ai dati. Dovrà, inoltre, essere istituito un registro informatico delle richieste di accesso pervenute distinguendo le diverse tipologie di atti con l'indicazione dell'oggetto, della data della richiesta, del relativo esito.

### **31. Regolamenti e procedure interne**

Al fine di prevenire fenomeni di corruzione, AMTAB implementa procedure interne garantendo la trasparenza amministrativa.

### **32. Regolamento per l'affidamento dei contratti di AMTAB spa**

AMTAB in forza della sua natura giuridica, nonché degli affidamenti di cui è titolare e del settore in cui opera, è soggetta alla disciplina relativa agli "Appalti nei settori speciali" di cui al libro III del nuovo codice dei contratti di cui al D.lgs. 36/2023.

## Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

Con nota prot. az. 12954/2024 del 02.10.2024 è stata comunicata ai Responsabili di Area una procedura interna di autorizzazione alla spesa, successivamente integrata con la nota prot. az. 13461/2024 del 07.11.2024, disponendo l'attribuzione di nuovi poteri di spesa.

È auspicabile la redazione di nuovo regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici, volto a perseguire ed assicurare le seguenti finalità:

- una adeguata partecipazione, rotazione e non discriminazione di operatori economici nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture;
- la trasparenza nella gestione delle procedure di scelta dell'operatore economico affidatario ed una pertinente motivazione dei provvedimenti adottati.

Il Regolamento, nell'ottica di una omogeneità di disciplina, potrà prevedere contenuti comuni sia ai settori speciali che a quelli ordinari, muovendo dalla astratta possibilità che AMTAB potesse operare - in costanza dei due Contratti di Servizio sottoscritti con Comune di Bari - anche nel secondo ambito. Nello stesso Regolamento potrà essere delineato e configurato, un modello di responsabilità tripartito distinto per le seguenti fasi della procedura: PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE; AFFIDAMENTO; ESECUZIONE.

L'Aggiornamento 2023 al Piano Nazionale Anticorruzione 2022 ha riguardato quasi esclusivamente la parte dedicata ai Contratti Pubblici.

In particolare, il paragrafo 4 dell'Aggiornamento 2023 al PNA ha preso atto delle riforme intervenute ed ha passato in rassegna i rischi corruttivi e le misure di contenimento in materia di appalti precedentemente analizzati in riferimento al D.Lgs. 50/2016, adeguandoli al D.Lgs. 36/2023.

In tal modo, si è voluta offrire alle amministrazioni e agli enti la possibilità di implementare i presidi individuati nei propri PTPCT.

Nella Tabella 1 di cui all'Aggiornamento 2023 al PNA sono stati elencati i già menzionati rischi corruttivi e le misure di contenimento che potranno essere integralmente recepiti nel presente PTPCT e i rischi e presidi in essa individuati saranno oggetto di monitoraggio da parte del RPCT mediante l'Allegato 1 PNA 2022 ANAC.

## **PARTE TERZA**

### **33. Trasparenza**

La trasparenza dell'azione amministrativa rimane la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione di cui alla legge 190/2012. Rappresenta una modalità operativa della Società fondamentale per una politica di prevenzione della corruzione.

L'AMTAB si ispira ai principi in materia di trasparenza, intesa come la pubblicazione di informazioni, dati e documenti allo scopo di promuovere la partecipazione degli interessati alla propria organizzazione. Il d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016 ha operato una significativa estensione dei confini della trasparenza. Viene pertanto, attribuito un ruolo di primo piano alla trasparenza che assume rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione, ma anche come misura per prevenire la corruzione.

Una delle principali novità introdotte dal d.lgs. 97/2016 è stata la piena integrazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità nel piano triennale di prevenzione della corruzione, ora (PTPCT).

Viene chiarito che la sezione del PPCT sulla trasparenza deve essere impostata come atto organizzativo comprensivo dei flussi informativi necessari per garantire l'individuazione, elaborazione, trasmissione e la pubblicazione dei dati. La normativa in tema di trasparenza viene altresì arricchita da numerosi atti adottati dall'ANAC dei quali si è tenuto conto per quanto compatibili. Attraverso l'attuazione dei principi e degli strumenti per la trasparenza si creano le condizioni per un controllo diffuso sull'operato della Società consentendo alle altre istituzioni e ai cittadini di verificare il rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità.

Per quanto concerne gli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013, è stato svolto un monitoraggio sul sito istituzionale della società "Società trasparente" prendendo a riferimento gli obblighi di pubblicazione definiti dalle ultimissime determinazioni di ANAC, tra cui, tra le altre, la Determinazione n. 1134 del 8.11.2017 *"Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte della società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"* e la Delibera n°495 del 25.09.2024 *"Approvazione di 3 schemi di pubblicazione ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto"*.-

La sezione "Società Trasparente" del sito aziendale, ha registrato un continuo miglioramento dei dati oggetto di pubblicazione ed è stato implementato un nuovo portale web, che sarà attivato in tempi brevi, e consentirà una più agevole consultazione dei dati pubblicati, oltre ad essere aggiornato ed implementato con i più recenti dettami normativi.

Tutti gli enti pubblici economici, le società a partecipazione pubblica, nonché quelle dalle stesse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti ad assumere tempestivamente e senza ritardo ogni iniziativa utile e necessaria per l'attuazione delle prescrizioni sulla trasparenza attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle informazioni e dei dati richiesti.

Alla luce di quanto esposto, AMTAB S.p.A. pubblica nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e le proprie attività secondo le indicazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti, da ultimo quanto disposto dal D.Lgs. 97/2016. A far data dal PTPCT 2017-2019

il Programma della trasparenza e dell'Integrità è diventato parte integrante del presente PTPCT e si colloca nella parte finale del medesimo.

Il PNA 2019 si soffermava sulla nozione di trasparenza e sull'evoluzione del suo significato –nonché della sua portata – nel tempo.

Il PNA 2019, dunque, richiamava la definizione di trasparenza introdotta dal D.Lgs. n. 33/2013 per cui essa è oggi intesa come “accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”.

Inoltre, la trasparenza è anche regola per l'organizzazione, per l'attività amministrativa e per la realizzazione di una moderna democrazia. In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato laddove ha ritenuto che “la trasparenza viene a configurarsi, ad un tempo, come un mezzo per porre in essere una azione amministrativa più efficace e conforme ai canoni costituzionali e come un obiettivo a cui tendere, direttamente legato al valore democratico della funzione amministrativa”. (Cons. Stato., Sez. consultiva per gli atti normativi, 24 febbraio 2016, n. 515, parere reso sullo schema di decreto n. 97/2016.).

Relativamente alla trasparenza, il PNA 2019 richiamava i più importanti provvedimenti dell'Autorità in materia, ed in particolare:

- la deliberazione n. 1309/2016, recante “Indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013”;
- la deliberazione n. 1310/2016, recante “Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”;
- la deliberazione n. 1134/2017, recante “Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

Il PNA 2019 chiariva, inoltre, che è intenzione dell'Autorità procedere ad un aggiornamento della ricognizione degli obblighi di trasparenza da pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente, anche alla luce delle modifiche legislative intervenute, e di attivarsi, secondo quanto stabilito dall'art. 48 del D.Lgs. 33/2013, per definire, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale e l'ISTAT, criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Particolare attenzione, inoltre, è dedicata dall'Autorità al rapporto sussistente tra trasparenza e tutela dei dati personali.

In particolare, il PNA 2019 ricordava che, come evidenziato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 20/2019, occorre operare un bilanciamento tra il diritto alla riservatezza dei dati personali, inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e quello dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

L'Anac, dunque, richiamava l'attenzione delle pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, a verificare che la disciplina in materia di

trasparenza contenuta nel D.Lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

A tal proposito, il PNA 2019 sottolineava che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di:

- liceità, correttezza e trasparenza;
- minimizzazione dei dati;
- esattezza;
- limitazione della conservazione;
- integrità e riservatezza;

tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In relazione alla programmazione delle misure di trasparenza, ed in particolare del flusso di dati necessario ad alimentare la corrispondente sezione sul sito internet istituzionale di ciascun Ente, il PNA 2019 affermava che all'interno della sezione Trasparenza del PTPCT, si debba provvedere a specificare in relazione ai tempi di pubblicazione stabiliti dal D.Lgs. 33/2013 (annuali, semestrali, trimestrali o tempestivi), i termini entro i quali prevedere l'effettiva pubblicazione di ciascun dato, nonché le modalità stabilite per la vigilanza e il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi.

In relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali un breve cenno al Decreto milleproroghe di fine anno 2019 che ha sospeso fino al 31.12.2020 l'applicazione delle sanzioni per la mancata pubblicazione dei dati, stante la volontà di adeguare la norma, nel dettaglio il decreto 33/2013, ai rilievi della Consulta in materia di pubblicazione dei dati dei redditi di dirigenti e consiglieri di amministrazione secondo il dettame del medesimo decreto. Tuttavia anche il D.L. 183/2020, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, con l'art. 1 comma 16 ha inciso sull'art. 1, comma 7, D.L. 162/2019 che riguarda la disciplina degli obblighi di pubblicazione recati dall'art. 14 D.Lgs. 33/2013 ed il relativo regime sanzionatorio. In buona sostanza, si sospende fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dal terzo periodo del comma 7 i termini per l'applicazione delle misure sanzionatorie recate dagli art. 46 e 47 decreto trasparenza riferite agli amministratori e ai dirigenti, per quanto attiene la pubblicazione dei redditi.

Il PNA 2022 ANAC ha fornito nuove indicazioni organizzative che si riflettono sul versante della trasparenza e ha chiarito i nuovi obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici. Con riferimento alle indicazioni organizzative, l'Allegato n. 2 del PNA 2022, ad integrazione delle Linee Guida di cui alla deliberazione Anac n. 1134/2017, ha stabilito che si indichino i nominativi dei soggetti responsabili delle attività di elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati e monitoraggio e le tempistiche per la pubblicazione e monitoraggio. Tanto, al fine di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare.

Relativamente, invece, alla materia dei contratti pubblici l'Allegato n. 9 del PNA 2022 ha inserito numerosi nuovi obblighi di pubblicazione sulla sottosezione "Bandi di gara e contratti" del portale Società trasparente, rivenienti dalle nuove disposizioni normative di cui ai DD.L. 76/2020 e 77/2021. I nuovi obblighi di pubblicazione involgono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

verbali delle commissioni di gara, compenso dei singoli commissari e costo complessivo sostenuto dall'amministrazione per la procedura di nomina, testo dei contratti, dati e informazioni relative alla fase esecutiva dell'appalto (provvedimenti di approvazione ed autorizzazione di: modifiche soggettive, varianti, proroghe, rinnovi, quinto d'obbligo, certificato di collaudo o regolare esecuzione, certificato di verifica conformità, accordi bonari e transazioni, atti di nomina del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissioni di collaudo).

Come chiarito da ANAC, le pubblicazioni non dovranno più avvenire sui siti delle amministrazioni in ordine temporale di emanazione degli atti, ma ordinando le pubblicazioni per appalto, in modo che l'utente e il cittadino possano conoscere l'evolversi di un contratto pubblico, con allegati tutti gli atti di riferimento.

Sempre sul fronte dei contatti pubblici, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici ai sensi del D.Lgs. 36/2023, nell'Aggiornamento 2023 al PNA 2022 ANAC ha dato attuazione agli artt. 23, co. 5 "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" e 28, co. 4 "Trasparenza dei contratti pubblici" varando, rispettivamente:

- Delibera n. 261 del 20.6.2023 "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale». Con essa si identificano le informazioni che le Stazioni Appaltanti/Enti Concedenti dovranno trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche;

- Delibera n. 264 del 20.6.2023 "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33", successivamente modificata con Delibera n. 601 del 19.12.2023. Con essa vengono individuati gli atti, le informazioni e i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici oggetto di trasparenza, il cui obbligo di pubblicazione è assolto tramite:

- comunicazione tempestiva alla BDNCP;
- inserimento nella sezione "Amministrazione trasparente", di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP;
- pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" dei soli atti e documenti, dati e informazioni che non vanno comunicati alla BDNCP e che sono individuati dall'Allegato 1 alla Delibera n. 264.

Nell'Aggiornamento 2023 al PNA ANAC approvato con delibera n. 605 del 19.12.2023, è stato, infine, chiarito che le abrogazioni disposte dal Nuovo Codice Appalti e l'efficacia differita di alcune altre disposizioni del Codice medesimo hanno determinato distinti regimi di pubblicazione dei dati. Dall'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici l'assolvimento degli obblighi di trasparenza avviene, pertanto, nei termini che seguono:

1. per i contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023 fissata all'1.7.2023 e la cui esecuzione si è conclusa entro il 31.12.2023 le pubblicazioni nella Sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", avvengono secondo l'Allegato 9) al PNA 2022;

2. per i contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo l'1.7.2023 ma non ancora conclusi alla data del 31.12.2023, secondo le indicazioni di cui alla Delibera ANAC n. 582 del 13.12.2023, adottata d'intesa con il MIT;
3. per i contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo l'entrata a regime dell'intero Codice dei Contratti Pubblici fissata per l'1.1.2024, mediante invio alla BDNCP dei dati elencati dalla Delibera ANAC n. 261 del 20.6.2023 e mediante pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" dei documenti e atti previsti dalla Delibera ANAC n. 264 del 20.6.2023 e relativo Allegato 1, s.m. e i. Ciò premesso, la Società gestisce le operazioni di gara sulla Piattaforma di e-procurement "Tutto Gare", fornito dalla società Studio Amica Srl nella sua versione aggiornata al 18.09.2024. Tale portale garantisce la piena interoperabilità con i sistemi nazionali ANAC, in conformità agli artt. 21-28 del D.Lgs. 36/2023. Ciò consente alla Società di gestire ogni procedura di gara secondo le disposizioni in vigore dall'1.1.2024.

### 33.1. *Trasparenza e tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)*

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati )" (di seguito RGPD) e, il 19 settembre 2018 è entrato in vigore il decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali – decreto legislativo 30 giugno 2003 m. 196 – alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.

Come osservato nel documento dell'Autorità, il regime normativo per il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici è rimasto sostanzialmente inalterato, essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione art. 1, d.lgs. 33/20139, è necessario che le pubbliche amministrazioni prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o di altre normative anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

L'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo supporto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza, e trasparenza; minimizzazione dei dati, esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento.

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis co. 4, dispone che "nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione"

In ogni caso ai sensi della normativa europea, il responsabile della protezione dei dati (art. 37 del regolamento (UE) 679/2016, svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta

l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Particolarmente problematica si è rilevata l'attuazione di quanto disposto dall'art.14 co. 1 lett c) ed f) del d.lgs. 33/2013, così come modificato dal d.lgs. 97/2016, con particolare riferimento ai redditi ed alla situazione patrimoniali degli organi di vertice e dei dirigenti. È intervenuta sul punto la Corte Costituzionale che con sentenza n. 20 del 21 febbraio 2019, ha affermato la conformità al dettato costituzionale dell'obbligo di pubblicazione dei redditi e della situazione patrimoniale dei dirigenti "apicali" della singola amministrazione, ritenendo invece sproporzionato l'obbligo di pubblicazione dei redditi e della situazione patrimoniale per i titolari di incarichi dirigenziali. Successivamente l'ANAC con delibera n. 586 del 26 giugno 2019, ha fornito indicazioni operative alle Amministrazioni, a cui la Società ha dato attuazione.

È auspicabile la redazione di un documento aziendale sulla "Politica per la tutela del trattamento dei dati personali", finalizzato a definire tra l'altro i principi, i ruoli e le responsabilità in materia di Privacy e Protezione dei dati personali, in applicazione di quanto previsto dal regolamento Europeo 2016/679 e dal d.lgs 196/2003 così come modificato dal d.lgs 101/2018.

AMTAB controlla che i dati e documenti che contengono dati personali e che vengono pubblicati sul proprio sito istituzionale siano effettivamente previsti dal d.lgs. 33/2013 e che rispettino di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare maggiore attenzione verrà riservata ai principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattabili. E quelli di esattezza e aggiornamento dei dati.

### **34. Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)**

Il Regolamento (UE) 2016/679 ha introdotto la figura del Responsabile della Protezione dei Dati. Si tratta di un soggetto designato dal titolare o dal Responsabile del trattamento per assolvere le funzioni di supporto, consulenza, controllo, formative e informative in merito all'applicazione del Regolamento sulla protezione dei dati personali. Coopera con l'Autorità di controllo e funge da punto di contatto per l'Autorità per questioni connesse al trattamento. La società, con decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19.12.2023 ha conferito l'incarico di DPO (data protection officer), in italiano rpd (responsabile della protezione dei dati) ai sensi del regolamento ue 2016/679, la **ISFORM & CONSULTING SRL**.

### **35. La carta dei servizi**

L'art. 32, comma 1 del decreto legislativo 33/2013 dispone la pubblicazione della Carta dei Servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici, che sono lo strumento informativo per orientare l'utenza nella rete dei servizi resi e per far conoscere gli standard qualitativi che la Società si prefigge.

Con la "Carta della Mobilità" l'AMTAB intende promuovere un'adeguata informazione in un'ottica di trasparenza e garanzia dei diritti al fine di rafforzare il rapporto con gli utenti. La carta della qualità dei servizi si riferisce ai servizi affidati ad AMTAB spa dal Comune di Bari relativi alla gestione dei servizi di TPL ed ai servizi complementari al trasporto pubblico locale. Il documento è

pubblicato sul sito web della società nella sezione Società Trasparente - servizi erogati - carta della mobilità, unitamente ai report annuali dei costi contabilizzati e della customer satisfaction.

### **36. I Soggetti Responsabili della Trasmissione, della Pubblicazione e dell'Aggiornamento dei dati**

I Referenti/responsabili di area, ripartizione, ufficio sono, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, responsabili oltre che dell'elaborazione anche dell'aggiornamento e trasmissione delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione.

Attualmente i dati oggetto di pubblicazione vengono trasmessi al Responsabile dei Sistemi Informativi, che provvede alla pubblicazione sul sito istituzionale e al Responsabile della Trasparenza che svolge funzione di controllo e monitoraggio in merito agli assolvimenti degli obblighi.

Con l'avvio, in tempi brevi, del nuovo portale di Società Trasparente, i suddetti referenti/responsabili dovranno provvedere direttamente alla pubblicazione dei dati e all'eventuale implementazione.

Sono pubblicati in formato aperto nell'area "Società Trasparente" i riferimenti con i relativi link, alle norme di legge relative all'organizzazione e attività della Società. Sono altresì pubblicati e liberamente consultabili e scaricabili gli atti della società.

I responsabili di Area/Ripartizione/Ufficio sono, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, soggetti Referenti per la trasparenza.

Per le materie di competenza, ogni responsabile di Area/Ripartizione/Ufficio ha, in qualità di Referente, obblighi di collaborazione, monitoraggio e azione diretta riguardo alla Trasparenza, con riferimento al tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ed aggiornare, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e di tutti gli altri obblighi giuridici collegati e connessi al presente Piano.

A titolo esemplificativo, attualmente, sono responsabili dell'elaborazione, dell'aggiornamento e della trasmissione delle informazioni dei dati oggetto di pubblicazione:

- l'area risorse umane e legale (attraverso la sua responsabile) per le pubblicazioni riguardanti il personale, gli affidamenti di collaborazione e consulenza in materia legale;
- l'ufficio gare, contratti e acquisti (attraverso la sua coordinatrice) per le pubblicazioni riguardanti le gare ed i contratti relativi ai lavori ed alla fornitura di beni e servizi e lavori;
- l'area amministrazione, finanza e controllo (attraverso il suo responsabile) per le pubblicazioni riguardanti le performance, i Bilanci preventivi, la relazione previsionale, nonché per le pubblicazioni riguardanti il bilancio, i dati sui pagamenti all'amministrazione, i beni immobili e la gestione del patrimonio, le relazioni al Bilancio del Collegio dei Revisori dei Conti e la rispondenza dei dati contabili rispetto ai dati pubblicati. Si potrebbe valutare di rendere automatici i dati dei pagamenti rispetto ai dati degli affidamenti:

Al fine di sensibilizzare le strutture aziendali e diffondere la cultura della trasparenza, nell'ambito della formazione prevista in materia di prevenzione della corruzione, dovrà essere programmato un ciclo di sessioni formative rivolto al personale dipendente che opera in aree sottoposte a maggiore rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione ed obbligate a pubblicare alcune informazioni circa la loro attività.

Con l'avvio a breve del nuovo Portale, i dati oggetto di pubblicazione dovranno essere elaborati e pubblicati direttamente ed in via autonoma dalle sezioni di competenza, che saranno formalmente individuati ed incaricati, ed il Responsabile per la trasparenza svolgerà la funzione di controllo e monitoraggio in merito agli assolvimenti degli obblighi ed in conformità di quanto previsto dalle norme.

Infatti, l'Allegato n. 2 del PNA 2022, ad integrazione delle Linee Guida di cui alla deliberazione Anac n. 1134/2017, ha stabilito che si indichino i nominativi dei soggetti responsabili delle attività di elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati e monitoraggio e le tempistiche per la pubblicazione e monitoraggio. Tanto, al fine di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare.

Con riferimento alla materia dei contratti pubblici l'Allegato n. 9 del PNA 2022 ha inserito numerosi nuovi obblighi di pubblicazione sulla sottosezione "Bandi di gara e contratti", rivenienti dalle nuove disposizioni normative di cui ai DD.L. 76/2020 e 77/2021, e nel nuovo del portale Società trasparente, sarà implementata la Sottosezione "Bandi di gara e Contratti" secondo i dettami della Parte Speciale del PNA 2022 ANAC, oltre che, in adempimento all'Aggiornamento 2023 al PNA 2022 sono stati inseriti i nuovi obblighi di trasparenza in materia di appalti pubblici, implementati con le Delibere ANAC 261 e 264 del 20.6.2023, con responsabilità in capo all'ufficio gare, contratti ed acquisti.

Per buona prassi, si potrà prevedere che tutte le sezioni della società collaborino a che gli obblighi in materia della trasparenza siano soddisfatti.

In particolare, ogni Referente dovrà effettuare, con cadenza semestrale, una ricognizione di dati e delle informazioni pubblicate sul link "Società Trasparente", verificandone la completezza e coerenza con le disposizioni normative vigenti dandone un riscontro al RPCT.

I Referenti per la trasparenza, ai fini di indirizzare e coordinare gli adempimenti sulla trasparenza e ferma restando la loro responsabilità, potranno nominare per ogni struttura, uno o più dipendenti, in qualità di collaboratori per la trasparenza per coadiuvarli nella raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati. I collaboratori per la trasparenza parteciperanno ad incontri formativi per gli aspetti teorici di interpretazione delle norme e di individuazione delle norme e di individuazione dei dati da pubblicare.

### **37. Attività di monitoraggio del RPCT sugli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da parte di soggetti sopra menzionati, segnalando i casi di inadempimento o di adempimento parziale all'ufficio di disciplina.**

L'RPCT effettua l'attività di monitoraggio e vigilanza sugli obblighi della trasparenza in sostituzione dell'OIV, non presente presso la Società, per quanto attiene l'acquisizione dei dati di pubblicazione ai sensi della Delibera ANAC 203/2023.

L'attività è stata compiuta a partire dall'insediamento nel ruolo nel mese di settembre 2024 e si è conclusa a dicembre 2024, come da documenti agli atti della Società.

In particolare, ha provveduto alla rilevazione relativa all'attestazione sul grado di assolvimento degli obblighi di pubblicazione, di cui alla Delibera ANAC 213/2024, che è stata acquisita a sistema con numero di registrazione 68211, attraverso la PIATTAFORMA DI ACQUISIZIONE ATTESTAZIONI-OIV ANNO 2024 di ANAC.

L'RPCT, inoltre, procede ad una verifica trimestrale del rispetto degli obblighi di inserimento/aggiornamento e della loro tempistica.

Il monitoraggio delle informazioni presenti in Società Trasparente è effettuato con gradualità operativa, secondo le informazioni già espresse. A tal fine il Responsabile della Trasparenza - RPCT si avvale dell'attività di monitoraggio svolta dai responsabili di sezione.

Il controllo sui dati pubblicati è altresì garantito:

- per mezzo dei reports elaborati e trasmessi anche al Comune;
- in relazione al diritto di accesso civico ex art. 5 D.Lgs. 33/2013;
- su segnalazioni da parte dell'Anac, dell'OdV o di altro soggetto qualificato;
- nell'ambito dell'attività di monitoraggio del Piano Triennale della Corruzione con riferimento al rispetto dei tempi procedurali ed alla pubblicazione dei risultati del relativo monitoraggio.

L'attività di monitoraggio sul grado di evasione/tempestività degli obblighi di pubblicazione, viene svolta dal RPCT sia attraverso verifiche a campione, semestralmente, anche in coincidenza dell'attività di controllo effettuata dall'Amministrazione Comunale, sia con verifiche mirate, in caso di presentazione di fondata istanza di accesso civico.

Il Responsabile riferisce al vertice della Società gli esiti dei monitoraggi effettuati e segnala eventuali inosservanze inerenti all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza. In caso di dati non aggiornati, il RPCT provvede a richiedere all'ufficio interessato (secondo quanto previsto dalla tabella obblighi di pubblicazione) il dato aggiornato perché si provveda poi alla pubblicazione.

### **38. Il diritto di accesso a dati e documenti**

Nel nostro ordinamento esistono due tipologie di accesso civico: l'accesso civico "semplice" previgente alla Riforma del 2016 e l'accesso civico "generalizzato" introdotto dal decreto legislativo n. 97/2016, che però non sostituiscono il diritto di accesso di cui all'art. 22 della legge 241/90: quest'ultimo è infatti finalizzato a proteggere interessi giuridicamente protetti di coloro che hanno un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" e si esercita con la visione e l'estrazione di copia di documenti amministrativi, al fine di esercitare al meglio le facoltà – partecipative e/o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari.

Nella Sezione Disposizioni generali, sottosezione Regolamenti aziendali di Società Trasparente è presente il REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI AZIENDALI, approvato dal CdA il 2/03/2015, che necessita di opportuno aggiornamento.

#### 38.1. Accesso civico semplice

Con riguardo all'accesso civico "semplice" esso risulta disciplinato al comma 1 dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013 che così recita: "l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione".

Dalla lettura del dato normativo risulta che "chiunque" ha il diritto di richiedere alle Pubbliche Amministrazioni la pubblicazione di quei documenti, quelle informazioni o quei dati per i quali

sussiste lo specifico obbligo di pubblicazione da parte delle stesse, nell'eventualità in cui esse non vi abbiano spontaneamente provveduto.

Un aspetto dell'accesso civico de quo si ravvisa nel fatto che in capo al richiedente non vi è alcun onere di motivare l'istanza di accesso e questa circostanza trova la sua ratio nel fatto che oggetto della richiesta di ostensione sono proprio quei documenti che devono essere pubblicati all'interno della sezione "società trasparente" presente sui siti istituzionali di ciascuna di esse. Si tratta dunque, dell'accesso a quegli atti e ai documenti di per sé pubblici e in quanto tali conoscibili e fruibili gratuitamente da parte di ciascun cittadino. La richiesta va presentata al Responsabile per la Trasparenza che si pone come il naturale interlocutore del cittadino in sede di attuazione del diritto di accesso.

### 38.2. Accesso civico generalizzato

L'accesso civico "generalizzato" è disciplinato dal secondo comma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.lgs. n. 97/2016, ed è caratterizzato dallo scopo di fornire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. L'accesso generalizzato dispone che "chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione".

L'accesso generalizzato è dunque autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione.

Con il D.Lgs. n. 97/2016 è stato introdotto nel nostro ordinamento un meccanismo analogo al sistema anglosassone (FOIA) Freedom of Information Act che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare. L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

L'accesso "generalizzato" non sostituisce l'accesso civico "semplice" previsto dall'art. 5 comma 1, che rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione. L'accesso generalizzato incontra quali unici limiti da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3).

Attualmente la sottosezione "altri contenuti/ accesso civico" di "Società Trasparente" del sito web istituzionale non è adeguato alle vigenti disposizioni normative D.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, non contenendo indicazioni relative all'accesso "generalizzato".

Questo RPCT si propone di sottoporre, in tempi brevi, all'attenzione dell'Organo Amministrativo un nuovo Regolamento di accesso civico, generalizzato e documentale, al fine di garantire la piena attuazione dei principi richiamati e la piena fruibilità delle diverse tipologie di accesso SEMPLICE, GENERALIZZATO e DOCUMENTALE, rendendo disponibili nella richiamata sotto-sezione la modulistica necessaria per la presentazione delle diverse istanze di accesso ai dati.

Dovrà, inoltre, essere istituito un registro informatico delle richieste di accesso pervenute distinguendo le diverse tipologie di atti con l'indicazione dell'oggetto, della data della richiesta, del relativo esito.

### 39. Sito Web - Sezione “Società Trasparente”

In ottemperanza al d.lgs. n. 33/2013 e alla delibera n.1134 del 8 novembre 2017, è presente nella homepage del sito istituzionale [www.amtab.it](http://www.amtab.it), una apposita sezione di consultazione denominata “Società trasparente”, in cui vengono pubblicate tutte le informazioni oggetto di trasparenza. All’interno di tale sezione, organizzati in sottosezioni di primo e secondo livello, sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti previsti dal d.lgs. 33/2013 e ss.mm. e ii e per quanto compatibile con la realtà aziendale.

Di seguito si elencano le sottosezioni presenti della sezione Società trasparente:

- ✓ Disposizioni generali
- ✓ Organizzazione
- ✓ Consulenti e collaboratori
- ✓ Personale
- ✓ Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici
- ✓ Bandi di concorso
- ✓ Performance
- ✓ Bilanci
- ✓ Pagamenti dell’amministrazione
- ✓ Beni immobili e gestione patrimonio
- ✓ Enti Controllati
- ✓ Provvedimenti
- ✓ Controlli e rilievi sull’amministrazione
- ✓ Bandi di gara e contratti-
- ✓ Servizi erogati
- ✓ Altri contenuti.

È previsto il passaggio in tempi brevi di tutta la sezione Società Trasparente, su di un nuovo portale informatico, che sarà più adeguato e funzionale alla normativa vigente ed alle determinazioni di ANAC.

### 40. Caratteristiche delle informazioni

La Società è tenuta ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in materia, assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso della Società.

Con nota prot. az. 13883/2024 del 27.11.2024, l’RPCT, con riferimento agli obblighi di pubblicazione sul sito aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ha chiarito che la pubblicazione dei dati deve essere fatta nel CORRETTO FORMATO APERTO. Precisando che, per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la redistribuzione senza ulteriori restrizioni d’uso, di riuso o di diffusione diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità. Pertanto, i documenti potranno essere pubblicati in PDF (Portable Document Format) purché la produzione del file non derivi da scansione ma, lo stesso sia

prodotto a partire dal file originale eventualmente firmato digitalmente in formato PAdES, mentre per quanto attiene i fogli di calcolo questi dovranno essere salvati in formato ODS. Non sarà possibile procedere alla pubblicazione di documenti derivanti da fotografia o scansione. Inoltre, in ottemperanza al regolamento 2016/679, tutti i documenti da pubblicare dovranno essere “nativamente” prodotti eliminando eventuali dati personali non necessari per le finalità del trattamento relativo alla Trasparenza e questo è indispensabile anche per eventuali documenti forniti da terzi.

#### **41. Durata dell’obbligo di pubblicazione**

La disciplina vigente prevede che i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria devono rimanere sul sito istituzionale per un periodo di 5 anni o comunque fino a che gli atti producano i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi. Trascorsi i predetti termini la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 33/2013 ss.mm.ii.

#### **41. Monitoraggio in materia di Trasparenza**

Al fine di monitorare il corretto adempimento degli obblighi di trasparenza saranno effettuate dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza delle verifiche a campione ogni sei mesi sulla tempestività degli obblighi di pubblicazione; l’RPCT effettua inoltre delle verifiche mirate ogni qual volta vengano presentate fondate istanze di accesso civico.

#### **42. Adeguamento e pubblicazione del piano**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sottopone all’Organo Amministrativo ogni modifica e/o integrazione che dovesse ritenersi necessaria al fine di migliorare il presente Piano e/o adeguare il documento alle intervenute modifiche del quadro normativo e della struttura organizzativa. Inoltre, il Piano è soggetto alle verifiche annuali anche sulla base di segnalazioni e informazioni ricevute.

#### **43. Pubblicazione dei PTPCT e relazione del Responsabile della Prevenzione**

Con riferimento alla pubblicazione del Piano e alla compilazione e pubblicazione della Relazione Annuale del RPCT, vige l’obbligo per le amministrazioni di effettuare la pubblicazione di entrambi i documenti all’interno della sezione “Società Trasparente – Altri Contenuti – Prevenzione della Corruzione”: <https://www.amtab.it/it/altri-contenuti-corruzione/prevenzione-della-corruzione>.

Si precisa che a partire dal 1° luglio 2019, l’Anac ha attivato una piattaforma, online sul proprio sito istituzionale, per la rilevazione delle informazioni sulla predisposizione dei PTPCT e sulla loro attuazione, nonché per la compilazione della Relazione Annuale (se scelto il metodo).

L’accesso al servizio Piattaforma on line è riservato al soggetto nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ovvero Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) (Elenco degli RPCT registrati sui sistemi Anac).

La piattaforma, online, sul sito istituzionale di Anac consente l'acquisizione dei dati ed il successivo monitoraggio dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione (PTPCT) e della loro attuazione.

Con riferimento alla Relazione del RPCT, che costituisce elemento fondamentale per la corretta valutazione dello stato di attuazione complessivo e specifico della strategia di prevenzione, normalmente da predisporre entro il 15/12 di ogni anno, per il corrente anno 2024, la pubblicazione è stata prorogata al 31.01.2025 secondo i dettami del Comunicato del Presidente dell'Anac del 29.10.2024.

Per la redazione della relazione i RPCT possono avvalersi della scheda per la Relazione annuale del RPCT pubblicata sul sito ANAC, ovvero quella generata automaticamente dal Portale.

Ultimata la compilazione, la società pubblica la Relazione all'interno della sezione Società Trasparente, sotto sezione Altri Contenuti - prevenzione della corruzione.

Anche per l'annualità 2024 il RPCT della società ha provveduto all'aggiornamento dell'Anagrafica in data 16/01/2025, alla compilazione del PTPCT in data 29/01/2025 e al Monitoraggio Attuazione Misure il 30/01/2025.

A seguito di queste attività, si è elaborata in data 30/01/2025 la Relazione Annuale di RPCT, generata automaticamente dal Portale ANAC.

La stessa è stata trasmessa all'Organo Amministrativo e pubblicata il 31/01/2025-sul sito della società – Società Trasparente – Altri Contenuti – Prevenzione della Corruzione (secondo il formato richiesto da Anac), secondo il format di Anac.

#### **44. Novità introdotte dal PNA 2022 di Anac - Integrazione con il Piano della Performance**

Come già indicato nei precedenti PNA di Anac e nei relativi aggiornamenti, anche il PNA 2022 ribadisce l'importanza di coordinare il sistema di gestione del rischio di corruzione con il ciclo della Performance attraverso l'introduzione, sotto forma di obiettivi sia di performance individuale sia organizzativa, delle attività svolte dall'amministrazione per la predisposizione, l'implementazione e l'attuazione del PTPCT. L'integrazione è tra i principi metodologici che devono guidare la progettazione e l'attuazione del processo di gestione del rischio nel PNA Anac 2019. Al fine di realizzare un'efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione è, infatti, necessario che i PTPCT siano coordinati rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione. L'esigenza di integrare alcuni aspetti del PTPCT e del Piano della performance è stata chiaramente indicata dal legislatore e più volte sottolineata dalla stessa Autorità.

La coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indicati nel Piano della performance e i relativi indicatori dovranno essere trascritti in accordo sulla retribuzione variabile incentivante da sottoscrivere fra l'azienda e le OO.SS.

Questa prescrizione sarà ulteriormente rafforzata tramite gli obiettivi strategici approvati dall'Organo Amministrativo della società come già delineato in precedenza.

Si evidenzia, infine, che il RPCT deve tenere conto dei risultati emersi nella verifica e monitoraggio del PTPCT annuale al fine di:

- effettuare un'analisi per comprendere le ragioni/cause in base alle quali si sono verificati degli scostamenti rispetto ai risultati attesi;
- individuare le misure correttive, in coordinamento con i dirigenti e con i referenti del responsabile della corruzione;
- inserire le misure correttive tra quelle per implementare/migliorare il PTPCT.

Per il PTPCT 2025-2027, nei confronti di tutti i dipendenti, sarà necessario un approccio non più esortativo a che siano rispettate le Misure di cui al PTPCT, ma un approccio di verifica più approfondita e rafforzata degli eventuali scostamenti, soprattutto se sarà sottoscritto un accordo sulla retribuzione variabile incentivante.

Negli accordi sui premi di risultato o più largamente della retribuzione variabile incentivante dovranno essere adottati obiettivi di performance anche legati ai risultati ottenuti proprio in termini di adempimenti previsti dal PTPCT.